



**CONSIGLIO REGIONALE
TRENTINO-ALTO ADIGE**

Ufficio resoconti consiliari

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

Amt für Sitzungsberichte

**ATTI
CONSILIARI**

XIV Legislatura
2008 - 2013

**SITZUNGSBERICHTE
DES REGIONALRATES**

XIV Gesetzgebungsperiode
2008 - 2013

18

9.02.2010

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.01

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEPAOLI
VORSITZ: PRÄSIDENT DEPAOLI

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all'appello nominale.

EGARTNER: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Bombarda, Dellai, Durnwalder, Filippin, Giovanazzi (*pomeriggio*), Kasslatter Mur, Minniti, Nardelli, Savoï, Stirner Brantsch e Viola.
È inoltre assente il consigliere Ottobre (*pomeriggio*).
Prego dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

DORIGATTI: *(segretario):(legge il processo verbale)*
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

COMUNICAZIONI:

Con nota prot. n. 751 del 3 febbraio 2010 il Consiglio provinciale di Bolzano ha comunicato che, nella seduta del 2 febbraio 2010, ha preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 1090/10 del 10 dicembre 2009, depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2010 e notificata al Consiglio provinciale il 1° febbraio 2010, concernente la declaratoria di ineleggibilità a Consigliera provinciale di Barbara Repetto e la contestuale sostituzione della stessa con Roberto Bizzo, primo dei non eletti della lista "Demokratische Partei PD Partito Democratico" e che, nella stessa seduta, il Consigliere provinciale Roberto Bizzo ha prestato il prescritto giuramento, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto di autonomia e dell'articolo 4 del Regolamento interno del Consiglio provinciale ed è quindi stato ammesso all'esercizio delle sue funzioni.

I Consiglieri regionali Urzì e Vezzali hanno presentato, in data 2 febbraio 2010, il disegno di legge n. 19: Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali, nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1".

I Consiglieri regionali Urzì, Vezzali e Seppi hanno presentato, in data 3 febbraio 2010, la mozione n. 24, affinché il Consiglio regionale stabilisca che la data utile

per la determinazione del numero dei residenti nel territorio comunale, ai fini della applicazione della norma che prevede che oltre i 13.000 abitanti il vicesindaco deve appartenere ad altro gruppo linguistico rispetto a quello del sindaco, è quella della pubblicazione del manifesto elettorale.

È pervenuta la seguente interrogazione a risposta scritta.

n. 34, presentata in data 22 gennaio 2010, dalla Consigliera regionale Mair, in merito agli annunci pubblicitari, a pagamento, da parte di componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 30 e n. 34, per la parte del Consiglio. Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Il 3 febbraio 2010 è deceduto l'avv. Alessandro Leurini, eletto Consigliere regionale dal 5 dicembre 1972 al 12 dicembre 1973, nella fila della D.C., nella sesta Legislatura.

Dal 16 gennaio 1973 al 27 marzo 1974 ha ricoperto l'incarico di Assessore regionale effettivo per: spese per i servizi generali della Regione con esclusione di quelle inerenti ai servizi della Presidenza della Giunta regionale; amministrazione del patrimonio; tributi regionali; partecipazioni azionarie e conferimenti diversi; demanio regionale e, a stralcio, affari in materia di commercio, industria, miniere e agricoltura connessi con capitoli di spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

Nel rivolgere alla famiglia i sentimenti di vivo cordoglio dell'intera Assemblea, invito i Signori Consiglieri ad un minuto di raccoglimento.

(il Consiglio osserva un minuto di silenzio)

PRESIDENTE: Grazie.

Procediamo con la trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 14: Nuove disposizioni in materia di segretari comunali (presentato dalla Giunta regionale)**.

Prego l'assessora Cogo di dare lettura della relazione accompagnatoria.

COGO:

RELAZIONE

Il presente disegno di legge introduce nell'ordinamento regionale alcune modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro del segretario comunale, prevedendo il nuovo istituto del collocamento in disponibilità del segretario comunale per incompatibilità ambientale.

La proposta risulta composta da 12 articoli.

L'articolo 1 modifica la legge regionale 5 marzo 1993 n. 4, introducendo il nuovo articolo 59-ter, con il quale viene disciplinato il collocamento in disponibilità del segretario comunale per incompatibilità ambientale. Il nuovo istituto consente l'allontanamento del segretario quando sia sopraggiunta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il sindaco e il segretario stesso.

Il collocamento in disponibilità trae origine da comportamenti o situazioni facenti capo al segretario comunale ma che non costituiscono una forma di inadempimento il quale resta autonomamente accettabile con il procedimento disciplinare.

L'adozione dell'atto, di natura privatistica, di messa in disponibilità presuppone l'assolvimento di una preliminare procedura di garanzia (**comma 2**). Il sindaco formula una richiesta motivata di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. Una commissione istituita dalla giunta provinciale e composta di tre membri particolarmente qualificati valuta la richiesta.

Per assicurare un'equilibrata composizione della commissione provinciale (**comma 3**), la nomina di un componente avviene sulla base di designazione proposta in modo vincolante dal Consiglio dei comuni istituito dalla Provincia. Un secondo componente viene designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari su base provinciale. In caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla richiesta della giunta provinciale, quest'ultima procede comunque alla nomina.

Il terzo componente, che assume la presidenza della commissione, è designato congiuntamente dal Consiglio dei comuni e dalle organizzazioni sindacali ed è scelto fra gli appartenenti a categorie professionali particolarmente qualificate (professori o ricercatori universitari di ruolo, difensore - o ex difensore - civico, magistrati, anche a riposo, componente fisso della commissione di conciliazione) ed esperte in materia di diritto del lavoro. In caso di mancato accordo, la giunta provinciale richiede l'indicazione al presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, rispettivamente di Trento o di Bolzano.

La durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori sono disciplinate dalla giunta provinciale. Le spese sono a carico dell'apposito "Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità", previsto dal successivo articolo 6 del disegno di legge, cui si rinvia.

La valutazione della commissione è fortemente legata e circoscritta (**comma 4**) dal disegno di legge all'ambito oggettivo, restandole precluso, per le già anticipate ragioni attinenti al fatto che l'incompatibilità ambientale attiene a situazioni oggettive, l'esame circa la sussistenza di eventuali inadempimenti del segretario che possano dar luogo a responsabilità disciplinare.

Per verificare la fondatezza della richiesta formulata dal sindaco di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale, il disegno di legge (**comma 5**) traccia un iter procedimentale chiaramente ispirato ai principi del giusto procedimento, come più volte specificati dalla Corte costituzionale, stabilendo l'audizione necessaria del segretario e quella – eventuale – del sindaco e di altri soggetti. Alla commissione provinciale sono altresì riconosciuti rilevanti poteri istruttori, consistenti nell'accesso agli atti del comune, nell'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e nella possibilità di svolgere ispezioni e altre indagini. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è stabilito in 40 giorni dalla prima seduta di apertura del procedimento. Entro i successivi quindici giorni la commissione dovrà trasmettere le proprie conclusioni. Il procedimento è ora di fronte a un bivio e la strada da seguire dipenderà proprio dagli esiti dell'istruttoria.

Nel caso di ritenuta insussistenza dell'incompatibilità ambientale (**comma 6**), il giudizio motivato viene trasmesso al segretario comunale e al

sindaco che prende atto dell'impossibilità di collocare in disponibilità il segretario.

Quando invece l'incompatibilità ambientale risulti accertata (**comma 7**), la commissione trasmette gli atti al soggetto che presiede il consiglio comunale che può disporre – a maggioranza dei consiglieri assegnati – il collocamento in disponibilità del segretario, con decorrenza non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario stesso della comunicazione di collocamento in disponibilità.

Il **comma 8** dell'articolo 59-ter disciplina l'impugnazione del collocamento in disponibilità che deve avvenire entro un termine – a pena di decadenza – di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. In conformità alla normativa di carattere processuale l'impugnazione del provvedimento di collocamento in disponibilità ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile, qualora la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie sul collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. L'arbitrato costituisce un modo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione.

Il **comma 9** dell'articolo 59-ter prevede poi i rimedi contro il collocamento in disponibilità illegittimo. Il disegno di legge predispone per tale ipotesi una forma alternativa che attribuisce al comune soccombente la scelta tra una "tutela reale" del lavoratore oppure il pagamento di un'indennità il cui importo è determinato dal giudice o dal collegio arbitrale tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto delle circostanze del caso e dell'anzianità di servizio del segretario comunale.

A seguito del collocamento in disponibilità (**comma 10**) il segretario viene iscritto in un elenco speciale gestito dalla provincia. Con l'iscrizione nell'elenco la sede segretariale si considera vacante e il comune può attivare le procedure di concorso per la copertura del posto. Il segretario in disponibilità mantiene per sei mesi il trattamento economico (con esclusione delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni) in godimento presso l'amministrazione comunale. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. Il segretario può rimanere in disponibilità per un periodo non superiore a un anno (**comma 11**), al termine del quale il rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale si risolve automaticamente. Durante tale periodo (**comma 12**) il presidente della provincia può conferire al segretario collocato in disponibilità incarichi presso la provincia autonoma. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro limiti territoriali di distanza "esigibili".

L'ultimo comma (**comma 13**) dell'articolo 59-ter estende la disciplina sul collocamento in disponibilità anche ai vicesegretari comunali e ai segretari delle comunità comprensoriali nella sola provincia di Bolzano.

L'**articolo 2** introduce un correttivo alla disciplina tradizionale sul segretario comunale per assicurare la continuità e stabilità del rapporto di lavoro, prevedendo che il segretario comunale si impegni nel contratto individuale a garantire la permanenza del vincitore del concorso presso la sede segretariale di IV classe per un periodo minimo fissato dalla legge o concordato con l'amministrazione comunale.

L'**articolo 3** adegua i titoli di studio richiesti dalla legge regionale per l'ammissione ai corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale alle nuove classi delle lauree specialistiche previste in base ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17 comma 95 della L 127/1997.

Gli **articoli 4 e 5** delegificano l'individuazione delle materie di insegnamento del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale e, rispettivamente, dell'esame di fine corso. Con la modifica le materie saranno individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

L'**articolo 6** prevede la creazione di un "Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità" presso ciascuna provincia alimentato dal dieci per cento dei diritti di segreteria riscossi dai comuni. Il fondo provinciale è destinato a finanziare l'onere di spesa per il funzionamento e per le indennità dei membri della commissione istituita dal comma 3 dell'articolo 59-ter, per la corresponsione del trattamento economico base ai segretari in disponibilità nelle misure previste dal comma 10 e dell'indennità risarcitoria prevista dal comma 9 dello stesso articolo 59-ter nonché a sostenere la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei segretari ai sensi dell'articolo 7.

Gli **articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12** prevedono rispettivamente l'obbligo per i contratti collettivi di disciplinare la formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativi (articolo 7); l'abrogazione di norme incompatibili con il nuovo sistema (articolo 8); la copertura finanziaria della spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 6 (articolo 9); norme transitorie per i corsi abilitanti già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti individuali di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore ma relativi a concorsi indetti prima della stessa data (articolo 10); l'autorizzazione all'approvazione di un testo unico in materia di ordinamento del personale dei comuni (articolo 11) e il termine per l'entrata in vigore della legge (articolo 12).

Ringrazio per l'attenzione. Devo comunicare che sono stati depositati degli emendamenti, la necessità dei quali è emersa all'interno della discussione in Commissione legislativa e che mi pareva avessero anche un accordo trasversale. Comunque poi nel dettaglio li analizzeremo. Grazie.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I Commissione legislativa, consigliere Pardeller, di dare lettura della relazione accompagnatoria.

PARDELLER:

B E R I C H T

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 14: „Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Gemeindesekretäre“ (eingebracht vom Regionalratsausschuss) in den Sitzungen vom 23. September, 14. Oktober, 11. November, 10. Dezember 2009 und 18. Jänner 2010 beraten.

Die Generaldebatte erfolgte in vereinheitlichter Debatte mit dem Gesetzentwurf Nr. 15: „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“.

In Rahmen der Beratung des Gesetzentwurfes wurden zwei Anhörungen, eine am 14. Oktober und eine am 11. November 2009 abgehalten, in denen die Vertreter der Gemeindeverbände der beiden Provinzen, die Gewerkschaftsvertreter der Gemeindesekretäre und Prof. Nogler der Universität Trient, der bei der Erstellung des Gesetzestextes die entsprechende technisch-juridische Fachberatung geleistet hat, angehört worden sind.

Im Verlauf der Erläuterung des Gesetzentwurfes erinnerte die zuständige Assessorin Frau Cogo daran, dass dieser ein Thema aufgreift, über das bereits seit Jahrzehnten diskutiert wird und dass es zum ersten Mal möglich war, eine einheitliche Gesetzesregelung für die beiden autonomen Länder vorzulegen.

Die Assessorin wies darauf hin, dass der Gesetzentwurf die Aufnahme des Gemeindesekretärs durch Wettbewerb vorsieht, wobei mit der Vorlage dem Problem der so genannten „faktischen Unvereinbarkeit“ zwischen dem Bürgermeister oder dem Ausschuss und dem Gemeindesekretär begegnet wird. Zwecks Feststellung einer bestehenden Unvereinbarkeit ist im Artikel 1 eine dreiköpfige, besonders qualifizierte Kommission vorgesehen, die von der Landesregierung eingesetzt wird. Zudem – so Frau Assessor Cogo weiter – beinhaltet der Artikel Bestimmungen zum entsprechenden Verfahren, nach dessen Abschluss die Möglichkeit einer Versetzung in den Verfügbarkeitsstand des Gemeindesekretärs gegeben ist.

Frau Assessor Cogo erläuterte die Einzelvorschriften betreffend die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand des Gemeindesekretärs für den Fall, dass eine faktische Unvereinbarkeit nachgewiesen wird. Sie gab bekannt, dass der Gemeindesekretär in diesem Fall für die Dauer von höchstens 12 Monaten in ein von der autonomen Provinz geführtes Sonderverzeichnis eingetragen wird. In dieser Zeit bleibt das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde aufrecht und der Gemeindesekretär bezieht für die ersten sechs Monate sein volles Gehalt, während für die verbleibenden sechs Monate genanntes Gehalt auf die Hälfte reduziert wird. Nach Ablauf eines Jahres gilt das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde als aufgelöst, sofern bis dahin der Akt zur Versetzung in den Verfügbarkeitsstand nicht widerrufen worden ist.

Frau Assessor Cogo wies darauf hin, dass im genannten Fall die Entlohnung des Gemeindesekretärs zu Lasten eines eigens zu diesem Zweck eingerichteten Fonds geht, der auch durch die Sekretariatsgebühren gespeist wird.

Sollte am Ende des Verfahrens die Unvereinbarkeit des Gemeindesekretärs nicht nachgewiesen werden, so kann sich die Gemeinde für dessen Wiedereingliederung entscheiden oder – im gegenteiligen Fall – ihm einen Schadensersatz leisten.

Abg. Zeni hob hervor, dass es angemessener wäre, wenn der Fonds für die Bezahlung der in den Verfügbarkeitsstand versetzten Gemeindesekretäre ausschließlich durch die Gemeinden gespeist würde.

Abg. Chiocchetti ersuchte um Auskunft darüber, ob der Regionalausschuss bei der Erstellung des Gesetzentwurfes die ihm von Seiten des Rates der örtlichen Autonomien der Provinz Trient und der Gewerkschaftsvertretungen der Gemeindesekretäre vorgebrachten Standpunkte berücksichtigt habe.

Abg. Vezzali ersuchte um eine genauere Präzisierung des Begriffs „faktische Unvereinbarkeit“, damit einer möglichen Willkür vorgebeugt wird.

Abg. Schuler gab bekannt, dass der vorliegende Text das Ergebnis der Zusammenarbeit des Ausschusses mit dem Gemeindenverband und dem Verband der Südtiroler Gemeindesekretäre sei, die den zur Diskussion stehenden Text vereinbart haben.

Abg. Schuler ging kurz auf die Entwicklung hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses der Gemeindesekretäre in der Region ein sowie auf die Einzelvorschriften, welche zur Ausarbeitung des vorgeschlagenen Instrumentes für die Beilegung von Konflikten geführt haben, das es erlaubt, auf die auf Staatsebene vorgesehene Agentur der Gemeindesekretäre zu verzichten.

Abg. Anderle erinnerte daran, dass sich dieser Gesetzentwurf an den Vorschlag anlehnt, der in der vergangenen Legislaturperiode in Bozen von der damaligen Assessorin Frau Gnechi und dem Gemeindenverband ausgearbeitet worden war. Abg. Anderle sprach sich für den Vorschlag aus, wenngleich noch die Notwendigkeit besteht, einige Aspekte zu vertiefen, darunter jenen, wer formalrechtlich für die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand des Gemeindesekretärs zuständig ist.

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Sachdebatte bei 6 Jastimmen (Abg. Pardeller, Anderle, Ferrari, Nardelli, Schuler und Zelger), 1 Gegenstimme (Abg. Seppi) und 5 Stimmenthaltungen (Abg. Borga, Heiss, Mair, Penasa und Vezzali) mehrheitlich gutgeheißen.

Die Kommission genehmigte 2 Änderungsanträge, die von der Assessorin Frau Cogo aufgrund der im Rahmen der beiden Anhörungen vorgebrachten Standpunkte ausgearbeitet worden sind.

Die Generaldebatte wurde größtenteils zum Art. 1 und dem entsprechenden Änderungsantrag sowie zum nachfolgenden Artikel 2 abgehalten.

Der Änderungsantrag zu Art. 1 definiert unter anderem bei Buchst. a) den Begriff der faktischen Unvereinbarkeit, so wie er in der ersten Fassung des Gesetzentwurfes enthalten war, wonach die faktische Unvereinbarkeit durch das Vorliegen von Missständen in der Arbeitsorganisation nachgewiesen werden muss. Bei Buchst. e) ist hingegen vorgesehen, dass der Richter über die Wiedereingliederung oder Entschädigung an den Gemeindesekretär zu entscheiden hat.

Abg. Schuler wies darauf hin, dass der Artikel 2 ausdrücklich vorgesehen worden ist, um in den kleineren Gemeinden eine Kontinuität der Dienste des Gemeindesekretärs zu gewährleisten, da diese Stelle oft als Sprungbrett zu besseren Stellen angesehen wird.

Im Rahmen der Debatte zum Änderungsantrag zu Art. 1 und zu Art. 2 haben die Abg. Anderle, Borga, Chiocchetti, Pardeller, Penasa, Schuler, Seppi und die Assessorin Cogo das Wort ergriffen.

Zur Stimmabgabeerklärung meldete sich Frau Abg. Penasa zu Wort, die darauf hingewiesen hat, dass der Gesetzentwurf zwar wichtige Bestimmungen enthält, um die Probleme zwischen der Gemeindeverwaltung und den Gemeindesekretären zu lösen, doch seien einige schwerwiegende Probleme noch offen geblieben, unter anderem die Möglichkeit, dass Außenstehende mit

der Organisation der Fortbildungskurse der Gemeindesekretäre beauftragt werden können.

Abg. Borga meldete seine Stimmenthaltung an und erklärte, dass der Versuch des Regionalausschusses, die bestehenden Probleme einer Lösung zuzuführen und eine Antwort auf die verschiedenen Bedürfnisse zu finden, als positiv zu erachten sei. Positiv bewertete er auch die Änderungsanträge, wobei er den Regionalausschuss aufforderte, vor der Behandlung im Regionalrat, die im Gesetzentwurf sehr vage formulierte Bestimmung, in der die Widereingliederung vonseiten des Richters ausgeschlossen wird, zu überdenken, da letzterer die Unmöglichkeit einer effektiven Zusammenarbeit voraussehen müsse.

Abg. Chiocchetti meldete seine Stimmenthaltung an und erklärte, dass er mit einigen Passagen des Gesetzentwurfes einverstanden sei, doch Bedenken in Hinsicht auf den Verfügbarkeitsstand der Gemeindesekretäre habe. Angesichts der Rolle, die der Gemeindesekretär in den Gemeinden einnimmt, wäre eine bessere Formulierung vonnöten gewesen.

Abg. Anderle erklärte, dass er seit einigen Jahren diesen Bereich samt Vorlegung verschiedener Gesetzentwürfe mitverfolgt habe. Er erinnerte daran, dass man von verschiedenen Positionen in den beiden Provinzen ausgegangen sei und dann - wie auf gesamtstaatlicher Ebene - die Schaffung von Agenturen für Gemeindesekretäre und die Anknüpfung des Mandats des Gemeindesekretärs an jenes des Bürgermeisters vorgesehen habe. Im Laufe der Zeit hätten sich die Positionen verändert und man sei zur Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfes gelangt, der nach Ansicht des Abg. Anderle nicht „den höchsten Erwartungen“ entspricht, aber trotzdem ein wichtiges Ergebnis darstellt. Er brachte schließlich seine Genugtuung zum Ausdruck, dass seinen Bemerkungen Rechnung getragen worden sei, wie zum Beispiel jener hinsichtlich der wichtigen Frage der Weiterbildung.

Abg. Seppi hob hervor, dass seine Vorredner in der Vergangenheit entweder Bürgermeister oder Gemeindesekretäre waren und ihre Bemerkungen aufgrund ihrer gesammelten Erfahrung vorgebracht haben, so dass sich die Wortmeldungen der Kollegen nun erübrigen. Er – so Abg. Seppi weiter – nehme die Stimmenthaltung des Abg. Borga und die angekündigte Gegenstimme der Abg. Penasa zur Kenntnis, die für ihn einen Bezugspunkt darstellen und erklärte, dass er gegen den Gesetzentwurf stimmen wird.

Nach den Stimmabgabeerklärungen ließ der Präsident über den Gesetzentwurf Nr. 14 abstimmen, der mit 6 Jastimmen (Abg. Pardeller, Anderle, Ferrari, Nardelli, Schuler und Zelger), 2 Gegenstimmen (Abg. Penasa und Seppi) und 5 Stimmenthaltungen (Abg. Borga, Chiocchetti, Heiss, Mair, und Vezzali) mehrheitlich gutgeheißen wurde.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

R e l a z i o n e

La I Commissione legislativa ha esaminato, nelle sedute del 23 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 10 dicembre 2009 e 18 gennaio 2010, il disegno di legge

n. 14, 'Nuove disposizioni in materia di segretari comunali' (presentato dalla Giunta regionale).

La discussione generale è avvenuta in trattazione congiunta con il disegno di legge n. 15 dal titolo 'Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni'.

L'esame del provvedimento si è avvalso di due audizioni avvenute in data 14 ottobre e 11 novembre 2009 in cui sono stati auditi i rappresentanti dei Consorzi dei Comuni delle due Province, i rappresentanti sindacali dei segretari comunali e il prof. Nogler dell'Università di Trento, che ha anche fornito la necessaria consulenza tecnico-giuridica per la redazione del testo del disegno di legge.

In sede di illustrazione, l'assessora competente Cogo ricorda che si tratta di un argomento in discussione da un decennio e che per la prima volta si è riusciti a proporre una normativa unitaria per le due Province autonome.

Entrando nel dettaglio, l'assessora fa notare che la norma prevede che il segretario comunale venga assunto per concorso e regola il cosiddetto "conflitto di incompatibilità ambientale" tra il sindaco o l'esecutivo e il segretario comunale. Per accertare la presunta incompatibilità, all'articolo 1 viene prevista una commissione, istituita presso la Giunta provinciale e composta da 3 membri di provata esperienza, e il relativo procedimento, che può concludersi con la possibilità di collocare in disponibilità il segretario comunale.

L'assessora si sofferma a spiegare le modalità di collocamento in disponibilità del segretario comunale, qualora venga accertata l'incompatibilità ambientale, e rende noto che questo viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma per un tempo massimo di dodici mesi, durante il quale mantiene il rapporto di lavoro con il comune e l'intero trattamento economico base per i primi sei mesi e per i sei successivi tale trattamento economico è ridotto alla metà. Al termine dei dodici mesi, qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto.

L'assessora puntualizza che in questo caso il trattamento economico del segretario comunale viene pagato attingendo da un fondo appositamente istituito e alimentato anche dai diritti di segreteria.

Alla fine del procedimento, qualora il segretario comunale venga dichiarato compatibile, il comune può reintegrarlo o meno, in questo caso dovrà essere indennizzato.

In sede di discussione generale, il consigliere Zeni nota che sarebbe preferibile che il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità venga alimentato dal comune.

Il consigliere Chiocchetti chiede se nella stesura del disegno di legge sono state tenute presenti le opinioni espresse alla Giunta regionale, dal consiglio delle autonomie della Provincia di Trento e dai rappresentanti sindacali dei segretari comunali.

Il consigliere Vezzali chiede una definizione più precisa della incompatibilità ambientale, onde evitare possibili arbitri.

Il consigliere Schuler rende noto che il testo presente è frutto di una collaborazione della Giunta con il Consorzio dei Comuni e l'associazione dei segretari comunali di Bolzano, che hanno concordato il testo.

Il consigliere Schuler spiega l'evoluzione del rapporto di lavoro dei segretari comunali nella Regione e le modalità che hanno portato all'individuazione dello strumento proposto per la risoluzione dei conflitti, che permette di non ricorrere all'agenzia prevista dallo Stato.

Il consigliere Anderle ricorda che nella stesura del disegno di legge ci si è allineati alla proposta altoatesina elaborata nella scorsa legislatura dall'assessora Gnechi e dal Consorzio dei Comuni. Il consigliere riferisce di condividere tale proposta, anche se necessita di approfondire alcuni aspetti, tra cui chi stabilisce il collocamento in disponibilità del segretario comunale.

Al termine della discussione generale, il passaggio alla discussione articolata risulta approvato con 6 voti favorevoli (consiglieri Pardeller, Anderle, Ferrari, Nardelli, Schuler e Zelger), 1 voto contrario (consigliere Seppi) e 5 astensioni (consiglieri Borga, Heiss, Mair, Penasa e Vezzali).

La Commissione approva due emendamenti presentati dall'assessora Cogo in seguito a quanto è emerso nel corso delle due audizioni.

Gran parte della discussione articolata interessa l'articolo 1 con il relativo emendamento e il successivo articolo 2.

L'emendamento all'articolo 1, tra l'altro, alla lettera a) reintroduce il concetto di incompatibilità ambientale, che era presente in una prima stesura del disegno di legge, che si deve sostanziare in un'oggettiva disfunzione della macchina organizzativa e alla lettera e) prevede che è il giudice a stabilire il reintegro o l'indennizzo del segretario comunale.

Il consigliere Schuler riferisce che l'articolo 2 è stato voluto per garantire continuità di servizio da parte del segretario comunale nei piccoli comuni, che sono spesso visti come delle posizioni transitorie per adire a posti più ambiti.

La discussione sull'emendamento relativo all'articolo 1 e sull'articolo 2 ha visto gli interventi dei consiglieri Anderle, Borga, Chiochetti, Pardeller, Penasa, Schuler, Seppi e dell'assessora Cogo.

In sede di dichiarazione di voto, interviene la consigliera Penasa che, pur riconoscendo che nella legge sono contenute delle disposizioni interessanti che risolvono un problema tra segretario e amministrazione, sottolinea che nella stessa vi sono alcune problematiche che ancora rimangono aperte, tra cui ritiene grave la possibile esternalizzazione dei corsi di formazione dei segretari.

Il consigliere Borga, annunciando il suo voto di astensione, riferisce di trovare positivo il tentativo operato dall'esecutivo di trovare una risposta ad un problema che va affrontato, cercando di contemperare opposte esigenze. Riferendo di valutare positivamente gli emendamenti, il consigliere invita la Giunta regionale a approfondire prima dell'Aula l'ipotesi troppo generica in cui si esclude il reintegro da parte del giudice, perché questi dovrebbe presagire la possibilità della mancanza di un'effettiva collaborazione.

Il consigliere Chiochetti annuncia il suo voto di astensione, riferendo di poter condividere alcuni passaggi del provvedimento, ma di riservare perplessità per

quanto riguarda il collocamento in disponibilità del segretario comunale. In base all'importanza del ruolo, la figura del segretario comunale avrebbe meritato un migliore approfondimento.

Il consigliere Anderle riferisce di seguire la vicenda da alcuni anni, nei quali ha assistito alla predisposizione di più disegni di legge. Ricorda che si è partiti da posizioni differenziate tra le due Province, prevedendo la creazione, sull'esempio nazionale, delle agenzie dei segretari e il fatto di legare il mandato del segretario a quello del sindaco. Nel tempo le posizioni sono cambiate e si è arrivati a questo disegno di legge, che secondo il consigliere Anderle non rappresenta il 'massimo delle aspettative', ma un traguardo significativo. Il consigliere esprime soddisfazione per il fatto che sono state tenute nel debito conto le sue osservazioni, quale ad esempio quella relativa all'importante problema della formazione continua.

Il consigliere Seppi prende atto che prima di lui sono intervenuti consiglieri che sono stati sindaci o segretari comunali, che hanno portato le loro valutazioni sulla base delle loro competenze, lasciando poco da aggiungere ai colleghi consiglieri. Il consigliere riferisce di prendere atto del voto di astensione del consigliere Borga e di quello negativo della consigliera Penasa, che rappresentano i suoi riferimenti, e dichiara il suo voto contrario al provvedimento.

Al termine delle dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione finale il disegno di legge n. 14, che risulta approvato con 6 voti favorevoli (consiglieri Pardeller, Anderle, Ferrari, Nardelli, Schuler e Zelger), 2 voti contrari (consiglieri Penasa e Seppi) e 5 astensioni (consiglieri Borga, Chiocchetti, Heiss, Mair e Vezzali).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola la consigliera Penasa.
Prego.

PENASA: Grazie, Presidente. Chiedo cortesemente di poter avere una mezz'ora di sospensione, perché, come componente della Commissione regionale che ha trattato l'argomento, ci sono stati dati informalmente il fine settimana scorso gli emendamenti, che sono stati proposti dopo che il testo è stato licenziato dalla Commissione, da parte della Giunta e credo che, tenuto conto dell'importanza di questo argomento, sia opportuno poter avere un momento di verifica con i colleghi che appartengono ai gruppi di minoranza di questo Consiglio, per valutare le proposte che sono state fatte dalla Giunta.

PRESIDENTE: Va bene, sospendo la seduta per venticinque minuti.

(ore 10.36)

(ore 11.12)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.

In discussione generale ha chiesto la parola la consigliera Klotz. Ne ha facoltà.

KLOTZ: Es geht hier um neue Bestimmungen betreffend die Gemeindesekretäre. Meines Erachtens ist das eine sehr wichtige Angelegenheit, denn der Gemeindesekretär ist der Garant für die Gesetzmäßigkeit der Akte der öffentlichen Gemeindeverwaltung, der Gesetzmäßigkeit der Entscheidungen des Gemeinderates und auch der Garant der Rechte der Gemeinderäte, insbesondere der Gemeinderäte auch der politischen Minderheit. Da also besonders in Südtirol die Opposition in großer Unterlegenheit ist, oftmals von fünfzehn ein einziger, hauptsächlich in den Landgemeinden, ist es besonders wichtig, dass wir uns auch unter diesem Aspekt hier diese Regelungen genau anschauen. Da der Gemeindesekretär die Gesetzmäßigkeit garantieren muss, da er ungesetzmäßige Handlungen der Gemeindeverwaltung, des Bürgermeisters verhindern muss, ist es wichtig, dass der Gemeindesekretär eine starke Position in der Gemeinde hat und dort, wo es um die Einhaltung der Gesetze geht, die Unabhängigkeit hat und dass er nicht der Willkür einer Mehrheit oder eines Bürgermeisters ausgesetzt werden kann. Das Bassanini-Gesetz – ich spreche hier vor allen Dingen für die Situation in Südtirol, denn die Situation im Trentino kenne ich nicht – wäre für Südtirol verheerend. Vor allem der Verband der Gemeindesekretäre hat die Sorge, dass sollte der Regionalrat, der immer noch zuständig ist, diesbezüglich nicht tätig werden kann und es Druck geben könnte, dass das Bassanini-Gesetz angewendet wird. Das Bassanini-Gesetz sagt ganz klar, dass der Bürgermeister den Gemeindesekretär ernennt und dass das Amt des Gemeindesekretärs mit dem Amt des Bürgermeisters automatisch nach fünf Jahren verfällt. Das heißt also, dieser Sekretär wäre sozusagen auf Gedeih und Verderb mit dem Schicksal des Bürgermeisters verknüpft. Das würde die starke Position und die Unabhängigkeit des Gemeindesekretärs schwächen, weil der Gemeindesekretär, der sich vielleicht in einer Gemeinde eine Wohnung gekauft hat und eine Familie gegründet hat, jederzeit Sorge haben müsste, wird ein anderer Bürgermeister gewählt oder ist der Gemeindesekretär dem Bürgermeister nicht genug zu Diensten gewesen, dann wird er einfach entlassen. Ein Gemeindesekretär, der einzig und allein dem Gesetz und der Gerechtigkeit verpflichtet ist, würde auf diese Weise alle fünf Jahre zum Abschluss bereit sein. Das sollte nicht passieren. Es gibt ganz wenige Fälle von wirklich persönlicher Unvereinbarkeit. In Südtirol hat es zwei solcher Fälle gegeben. Die Leute sind inzwischen pensioniert oder anderswo beschäftigt. Jedenfalls gibt es dieses Problem akut in Südtirol nicht. Im Trentino gibt es dieses Problem akut in zwei Fällen. Aber es ist richtig, dass man auch in Südtirol Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass das Bassanini-Gesetz zur Anwendung kommt, damit die bisherige Regelung bleibt, dass eben aus dieser Verfügbarkeitsliste ein eigenes Album, ein eigenes Verzeichnis gemacht wird, in welches die Gemeindesekretäre eingetragen sind, die entsprechende Kurse besucht und entsprechende Prüfungen absolviert haben. Das ist eine strenge Auswahl und es werden im Übrigen seit einigen Jahren auch hohe Anforderungen gestellt. Die Gemeinde, die einen neuen Sekretär braucht, kann diesen Gemeindesekretär nicht selber aussuchen, sondern es gibt eine eigene Kommission, die aufgrund der Punkte vorgeht und den Gemeindesekretär

zuweist. Das ist einigermaßen eine Garantie dafür, dass sich der Bürgermeister nicht sagen kann, das ist der „Schwächste, der Anfälligste“ – ich will hier niemanden beleidigen – und den nehme ich mir, weil mit dem kann ich mir vielleicht einiges erlauben. Ich gehe jetzt nicht davon aus, Herr Kollege Schuler, dass die Bürgermeister so sind, aber die starke Machtposition, die ein Bürgermeister heute hat, könnte auch zu Verführungen in gewisser Hinsicht führen.

Ganz wichtig ist dann die Kontinuität und diese Garantie. Die Kontinuität ist dann gegeben, wenn dieses Bassanini-Gesetz bei uns nicht zur Durchführung kommt und damit das nicht passiert, braucht es klare Regeln und wir haben dafür die Zuständigkeiten.

Für unsere Bewegung besonders wichtig ist die Eingrenzung, die mit Kommissionsarbeit im Art. 1 geschehen ist, wo es um die Feststellung oder die Anzeige der faktischen Unvereinbarkeit geht, wenn der Gemeinderat die Versetzung des Sekretärs in den Verfügbarkeitsstand beschließen muss. Wichtig ist dieser Passus. Zu diesem Zweck muss die Unvereinbarkeit durch das Vorliegen wiederholter Missstände in der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde oder in der Arbeitsorganisation nachgewiesen werden, die auf das Verhalten des Gemeindesekretärs zurückzuführen sind. Wenn dieser Passus so bleibt – und ich kann dem Gesetz nur, wenn überhaupt zustimmen, wenn das drinnen bleibt -, dann ist das schon ein Erschwernispunkt. Das muss dann nachgewiesen sein und so kann es sich ein Bürgermeister oder eine Gemeinderegierung, eine Mehrheit nicht leisten, einen Gemeindesekretär, der zuwenig gefügig ist, einfach anzuschwärzen, denn wir müssen die Gemeindesekretäre auch vor Willkür verschonen, dass sie nicht durch ein ganz einfaches Verfahren angeschwärzt werden, denn wenn einmal einer diese Anzeige einer faktischen Unvereinbarkeit hängen hat, dann ist das schon ein Minuspunkt. Deshalb ist es wichtig, dass man gleich im Art. 1 ganz klare Bedingungen einführen muss, dass es nicht genügt, dass einer sagt, so jetzt will ich diesen Gemeindesekretär ein bisschen pflanzen und ich will ihm einen schwarzen Peter zuschieben, damit er schwertut noch einmal eine Arbeit als Gemeindesekretär zu finden und es würde dann genügen, dass er sagt, es ist eine faktische Unvereinbarkeit, weil er widersetzt sich diesem und jenem. Das darf nicht genügen. Es muss, wie es hier richtig steht, wiederholte Missstände in der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde oder in der Arbeitsorganisation vorliegen, die auf das Verhalten des Gemeindesekretärs zurückzuführen sind. Denn es ist leider Gottes passiert, wie mir nicht ein Bürgermeister, sondern einer der Sprecher des Verbandes der Gemeindesekretäre gesagt hat, dass es auch dort schwarze Schafe gibt und da ist es vorgekommen, dass ein Gemeindesekretär, weil er umgekehrt den Bürgermeister „pflanzen“ wollte, einfach gewisse Dinge nicht getan hat, obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre, aber einfach Termine hinausgeschoben hat, um dem Bürgermeister als jemanden dastehen zu lassen, der seinen Pflichten nicht nachkommt. Auch die Sprecher des Verbandes der Gemeindesekretäre sagen, deshalb genügt auch ein Jahr Eintragung in der Verfügbarkeitsliste, denn wenn diese faktische Unvereinbarkeit dann wirklich noch einmal von dieser Kommission nachgewiesen wird, dann muss ein Gemeindesekretär feststellen, dass es für mich wirklich nicht die richtige Arbeit ist. Ich schaue mich um eine andere Arbeit um. Aber es darf keine Willkür geben und es darf nicht ein Mechanismus geschaffen werden, in dem die Bürgermeister einfach zum Spass ein Sekretär

anschwärzen, vielleicht weil der Gemeindesekretär irgendetwas nicht tut, wo er sich sagt, das ist nicht gerecht, das verletzt die Gesetze oder das Prinzip der guten Amts- und Verwaltungsführung. Natürlich sind das heikle Angelegenheiten. Auf der einen Seite gibt es schwarze Schafe, bei den Bürgermeistern aber auf der anderen Seite auch und deshalb sind diese Klauseln, die nachträglich in der Kommission eingefügt worden sind, ganz besonders wichtig.

Ich bedanke mich bei der Regionalassessorin für diese praktische Überblickliste, die noch einmal verdeutlicht wie der Mechanismus funktioniert: Was passiert, wenn die Kommission feststellt, dass keine Gründe für diese faktische Unvereinbarkeit vorhanden ist, was geschieht, wenn die Kommission das feststellt, dass der Sekretär dann nicht einfach auf der Strasse steht, sondern dass er ein halbes Jahr das volle Gehalt weiter bezieht, dass er dann das restliche halbe Jahr den halben Gehalt weiter bezieht und sich dann sehr schnell herausstellen muss, weil die Fristen vorgesehen sind, innerhalb welcher Zeit es ein Ergebnis der Kommission geben muss, innerhalb welcher Zeit die Unvereinbarkeit angezeigt werden muss. Insofern ist es wichtig auch für die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde, dass es hier schnell zu einer Entscheidung kommt, denn die Gemeinden brauchen den Gemeindesekretär, denn wir wissen nämlich aus der Südtiroler Situation, dass der Gemeindesekretär nicht nur ein einfacher Schreiber ist, sondern dass er Rechtsberater ist. Deshalb muss er juristische Kenntnisse haben, eine ganz klare Ausbildung gemacht haben, er muss eine Prüfung abgelegt haben und ich weiß von guten Bekannten, dass diese Prüfungen nicht so einfach sind. Da wird sehr viel abverlangt auch gerade was die juristischen Kenntnisse anbelangt. Deshalb ist es auch wichtig – und das wird hier vorgesehen, indem man in diesen Fonds auch die Mittel zur Weiterbildung bereitstellt. Gerade was die Gemeindeverwaltung anbelangt, hat der Bürgermeister heute sehr viele Zuständigkeiten und wir wissen, dass sehr viele Bürgermeister auch große Verantwortung tragen und auch in große Schwierigkeiten kommen können, nicht immer zu Recht, nicht immer, weil tatsächliches Fehlverhalten vorliegt. Deshalb ist die juristische Ausbildung und Weiterbildung der Gemeindesekretäre sehr wichtig und auch das halte ich für einen Schwerpunkt in der gesamten Materie, dass hier wirklich die Mittel vorgesehen werden, die es ermöglichen, dass auch die Gemeindesekretäre regelmäßig alle zwei oder drei Jahre an Weiterbildungskursen teilnehmen müssen oder sollen. Es ist alles im Wandel und wir hoffen doch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, dass die Gemeinden noch zusätzliche Zuständigkeiten bekommen, nämlich dass sie über all das entscheiden können, wozu sie in der Lage sind. Deshalb ist die Persönlichkeit und die Person des Gemeindesekretärs von zentraler Bedeutung. Vor allen Dingen in den Städten sind es durchwegs erfahrene Juristen. Aber auch in den kleineren Gemeinden, in den Land- und Berggemeinden muss es gewährleistet sein, dass man gerade dort einen fachlich gut qualifizierten Gemeindesekretär hat, der auch juristischer Berater nicht nur für den Bürgermeister ist, sondern der auch Anlaufstelle für die einfachen Gemeinderäte ist und vor allem auch für die Gemeinderäte der Minderheit. Denn diese sind es ja, die die Kontrolle durchführen, die genau schauen müssen und sich auskennen müssen, die aber auch eine entsprechende unabhängige Beratung brauchen. Diese kann nur ein starker Gemeindesekretär gewährleisten, der aber auch ganz klaren Regeln verpflichtet ist.

(Questa legge introduce una nuova disciplina sui segretari comunali e a mio avviso è molto importante, visto che il segretario comunale è il garante della legittimità degli atti amministrativi del comune e del consiglio comunale e anche il garante dei diritti dei consiglieri comunali, particolarmente quelli della minoranza. Visto che in Alto Adige l'opposizione - soprattutto nei comuni rurali - si trova in forte minoranza, poiché spesso su quindici consiglieri ve n'è solo uno dell'opposizione, è particolarmente importante approfondire i vari aspetti di questa materia. Poiché il segretario comunale deve garantire la legittimità degli atti e impedire azioni illegittime dell'amministrazione comunale e del sindaco, è importante che abbia una posizione forte all'interno del comune e che quando si tratta di osservare le leggi, sia indipendente e non esposto al libero arbitrio di una maggioranza o del sindaco. L'applicazione della legge Bassanini – e parlo qui in modo particolare della situazione in Alto Adige, perché non conosco la situazione in Trentino – sarebbe deleteria per l'Alto Adige. Soprattutto l'unione dei segretari comunali teme che se il Consiglio regionale, che ancora detiene la competenza in materia, non fosse in grado di attivarsi, possano esserci pressioni per applicare la legge Bassanini. La legge Bassanini dice chiaramente che il sindaco nomina il segretario comunale e che la carica del segretario comunale decade automaticamente dopo 5 anni contestualmente alla carica del sindaco. Ciò significa che la carica del segretario comunale sarebbe fortemente legata al destino del sindaco. Questo comprometterebbe la posizione forte e l'indipendenza del segretario comunale, che dopo aver magari comprato un appartamento nel comune del sindaco o avendo creato una famiglia, dovrebbe costantemente temere che venga eletto un altro sindaco o di non essere stato sufficientemente servile con il sindaco, perché allora sarebbe a rischio di allontanamento. Per cui un segretario comunale, che dovrebbe rispondere solo alla legge e alla giustizia, sarebbe a rischio di licenziamento ogni 5 anni. Questo non deve accadere. I casi di incompatibilità ambientale sono veramente rari. In Alto Adige ci sono stati solo 2 casi. Ma è importante che anche in Alto Adige si prendano dei provvedimenti per impedire che venga applicata la legge Bassanini, in modo che resti in vigore la passata disciplina, che prevede un albo per i posti in disponibilità dei segretari comunali, che devono iscriversi e aver assolto particolari corsi e esami. Si tratta di una selezione dura e ora si è diventati anche molto esigenti. Il Comune che ha bisogno di un nuovo segretario comunale non lo può scegliere, ma è prevista una commissione specifica che determina un punteggio e che assegna il segretario comunale. Questo rappresenta in un certo qual modo una garanzia, affinché il sindaco – senza offendere nessuno - non possa dire: "questo è il più debole, il più malleabile e per questo scelgo lui, perché così posso permettermi di fare quel che voglio." Non voglio dire, collega Schuler, che tutti i sindaci facciano questo ragionamento, ma la posizione di forza in cui si trova ora il sindaco potrebbe indurlo a certe considerazioni.

Importante è dunque una certa continuità e la garanzia offerta. La continuità potrà essere garantita solo se da noi non viene applicata la legge Bassanini e affinché questo non avvenga, ci vogliono regole chiare. Noi abbiamo la competenza per farlo.

Per il nostro movimento politico è molto importante che venga poi specificato l'ambito della incompatibilità ambientale, cosa avvenuta in commissione all'art. 1, in modo che si stabilisca precisamente l'incompatibilità

ambientale, allorquando il consiglio comunale dovrà decidere sul collocamento del segretario in disponibilità. Questo passaggio è molto importante. Per questo scopo l'incompatibilità deve essere comprovata da ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale. Se rimane questo passaggio – e io darò il mio voto favorevole al disegno di legge, se rimarrà questa dizione – allora si renderà più difficile qualsiasi abuso. Allora si dovrà dimostrare la cosa e un sindaco o una giunta comunale o maggioranza non potranno permettersi di screditare un segretario comunale solo perché è troppo poco servile. Noi dobbiamo anche proteggere i segretari comunali dal libero arbitrio e dal fatto che possano essere screditati con un semplice procedimento, poiché se uno viene tacciato di incompatibilità ambientale è pur sempre un neo che gli rimane. Per questo è importante che già all'art. 1 si stabiliscano condizioni chiare e che non basti che uno dica: adesso voglio prendermela con il segretario comunale e quindi dichiaro l'incompatibilità ambientale, visto che è contrario a quello che faccio. Questo non deve accadere. Ci devono essere – come giustamente sta scritto qui – ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale. Perché purtroppo succede - come mi ha detto non un sindaco, ma un portavoce dell'unione dei segretari comunali - che ci sono delle pecore nere ed è capitato che un segretario comunale, solo perché voleva seccare il sindaco, non facesse certe cose, sebbene fosse suo dovere, ma temporeggiasse, per far sembrare il sindaco come uno che viene meno ai suoi impegni. Anche i rappresentanti dell'unione dei segretari comunali dicono che basterebbe un anno di iscrizione nella lista di disponibilità, perché se poi la commissione dimostra questa incompatibilità, allora il segretario comunale deve prendere atto che forse questo non era il lavoro adatto a lui. E forse potrà cercarsi un altro lavoro. Ma non deve esserci arbitrio e per questo deve essere creato un meccanismo che eviti che i sindaci discreditino i segretari comunali solo per proprio diletto o solo perché il segretario comunale non fa quello che vorrebbero o perché dice che non è giusto o è illegale o viola il principio della buona amministrazione. Naturalmente sono questioni delicate. Da un lato ci sono le pecore nere, sia da parte dei sindaci che dei segretari comunali, e per questo sono particolarmente importanti queste clausole introdotte dalla commissione legislativa.

Ringrazio l'Assessora regionale per questo elenco pratico, che ci mostra come funziona il meccanismo: ovvero cosa succede quando la commissione stabilisce che non sussistono ragioni per l'incompatibilità ambientale e cosa succede se invece queste condizioni si avverano, e che il segretario non può essere così semplicemente licenziato, ma deve essere retribuito a stipendio pieno per altri sei mesi e poi a stipendio dimezzato per il successivo semestre. E poi la commissione deve arrivare velocemente ad un risultato, proprio perché sono previsti dei termini precisi. Anche per l'attività amministrativa del comune è molto importante che si arrivi velocemente ad una decisione, poiché i comuni hanno bisogno del segretario comunale. Proprio in base alla situazione esistente a livello altoatesino sappiamo che il segretario comunale non è semplicemente uno scribacchino, ma soprattutto un consulente giuridico. Proprio questo deve possedere la preparazione giuridica, avere una chiara formazione specifica, aver superato il relativo esame e buone conoscenze giuridiche (mi hanno spiegato che questi esami sono tutt'altro che

facili). Vengono richieste conoscenze giuridiche ad alto livello. Per questo è anche importante - come previsto dalla legge - che vi sia un fondo per il finanziamento dei corsi di aggiornamento. Proprio per come è strutturata oggi l'amministrazione comunale, il sindaco oggi detiene molte competenze e spesso ha grandi responsabilità, che lo possono mettere in grosse difficoltà, riconducibili (ma non sempre) a suoi errori. Per questa ragione la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali è molto importante e uno dei cardini di questa legge. Devono pertanto essere previste le necessarie risorse finanziarie per fare in modo che i segretari comunali possono partecipare regolarmente ogni due o tre anni a corsi di aggiornamento. Ci troviamo in una fase di grandi cambiamenti ed auspichiamo che nello spirito del principio di sussidiarietà i comuni ottengano ulteriori competenze, in modo che possano decidere su tutte le materie di loro interesse. Per questo la personalità e la persona del segretario comunale è di importanza centrale. Soprattutto nelle città devono essere dei giuristi molto esperti. Ma anche nei comuni più piccoli, nei comuni rurali e di montagna bisogna garantire la presenza di un segretario comunale altamente qualificato, che non sia solo un consulente giuridico per il sindaco, ma anche un punto di riferimento per i semplici consiglieri comunali e soprattutto per quelli della minoranza. Perché sono proprio loro quelli che effettuano il controllo, che devono verificare e conoscere la materia, ma che necessitano anche di una consulenza obiettiva e neutrale. E questa la può garantire solo un segretario comunale forte, che deve rispettare anche regole chiare e forti.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich werde mich kurz fassen. Man soll ja nicht vergessen, dass es darum geht, in diesem Gesetz die Gemeindesekretäre zu disziplinieren. Es geht um nichts anderes. Es geht nicht um Konflikte zu lösen und nicht um in irgendeiner Weise eine vernünftige Verwaltung in den Gemeinden zu garantieren, sondern ich gehe davon aus, dass es hier darum geht die Gemeindesekretäre zu disziplinieren. Grundsätzlich halte ich von dieser Regelung nichts und zwar aus einem ganz einfachen Grund, denn es gibt zwei verteilte Rollen. Auf der einen Seite der Bürgermeister, der natürlich nicht nur aber vor allem den Bürgern gegenüber verantwortlich ist, selbstverständlich auch den gesetzlichen Bestimmungen und auf der anderen Seite der Gemeindesekretär, der ausschließlich seiner gesetzlichen Verpflichtung und seinen gesetzlichen Aufgaben nachkommt. Er ist nicht nur Kontrolleur und Garant für die Einhaltung der Gesetze einer ordentlichen Verwaltung, sondern auch Personalchef in einer Gemeinde und hat viele andere Aufgaben. Wenn ich diese Frage allein aus der Sicht der Bürgermeister sehe, dann müsste man natürlich eine Handhabe haben, um den Gemeindesekretär zu „disziplinieren“. Aber der Gemeindesekretär ist nicht Ressortchef des Bürgermeisters und er ist auch nicht Partikularsekretär des Bürgermeisters. Er wird vielfach von Bürgermeistern als solcher verstanden, aber er ist es nicht und das darf er niemals werden. Wird hier eine faktische Unvereinbarkeit festgestellt, dann ist das immer eine Wertung. Man kann das niemals objektiv feststellen. Was heißt das? Wenn sie sich gegenseitig blockieren oder wenn sie grundsätzlich nur streiten. Irgendwann einmal wird es soweit kommen, dass der Bürgermeister den Gemeindesekretär ständig drangsaliert, weil er sich von dem wiederum in

seiner Arbeit drangsaliert fühlt und das ist sicherlich nicht einfach. Aber meiner Meinung nach gehört die Funktion des Gemeindesekretärs besonders geschützt, während der Bürgermeister natürlich als einer vom Volk beauftragter oberster politischer Verwalter der Gemeinde schauen muss, dass er entsprechend seiner Funktion und seiner Kompetenz in einer Gemeinde die Verwaltung auch in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesekretär leitet. Natürlich darf der Gemeindesekretär nicht selbst in dem Sinn aktiv werden, dass er politische Entscheidungen der Verwaltung des Bürgermeisters in irgendeiner Weise versucht zu beeinflussen oder zu korrigieren. Wenn diese politischen Entscheidungen allerdings gesetzlich, verwaltungstechnisch nicht in Ordnung sind, dann muss der Gemeindesekretär sie korrigieren oder sogar blockieren. Das passiert nicht immer, denn es gibt auch Protokolle von Ausschusssitzungen, die man nachlesen kann. Sie werden im Prinzip nicht öffentlich, sie werden nicht einmal grundsätzlich den Gemeinderäten zugänglich, aber man liest doch, dass Gemeindesekretäre immer wieder diesen Standardeinwand vorbringen, dass man hier eine andere Sichtweise hat oder dass das unter bestimmten Voraussetzungen nicht unbedingt den gesetzlichen Bestimmungen usw. entspricht. Aber es werden zuwenig Konsequenzen daraus gezogen. Meiner Meinung nach hätte ein Gemeindesekretär ohne weiteres die Befugnis und auch die Pflicht, Entscheidungen einfach zu verhindern und zu blockieren, wenn sie nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Natürlich muss in der Praxis eine Zusammenarbeit so stattfinden, dass der oberste politische Verwalter mit dem obersten Beamten einer Gemeinde ein Auskommen findet, dass man eben vernünftig zusammen arbeitet. Der Gemeindesekretär kann natürlich auch als das Exekutivorgan des Gemeinderates, des Gemeindeausschusses und des Bürgermeisters gesehen werden, was er in einem bestimmten Umfang auch ist und zwar solange ist, solange die politischen Entscheidungen, die gefällt wurden und solange die Beschlüsse, die gefasst wurden, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Er darf es nicht mehr sein, wenn sie nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Er darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie nun diese Entscheidungen umzusetzen sind, sondern er muss, bevor eine solche Entscheidung gefasst wird, seinen Einspruch erheben und wenn eine Entscheidung nicht korrekt gefasst wurde, dann muss er diese im Prinzip verhindern oder sogar nachträglich in irgendeiner Weise – wenn es nicht jemand anders in der Gemeinde macht wie z.B. die Gemeindeopposition oder andere Funktionsträger -, dann muss er das versuchen zu blockieren. Wenn man jetzt hergeht und sagt, es ist möglich festzustellen, dass es eine faktische Unvereinbarkeit zwischen Bürgermeister und Gemeindesekretäre gibt, d.h. sie kommen nicht miteinander aus, also müssen wir sie trennen, dann ist das immer zum Vorteil des Bürgermeisters, denn er ist ja der oberste, gewählte politische Vertreter und kann natürlich nicht in einem solchen Verfahren, wenn eine faktische Unvereinbarkeit besteht, aus dieser Gemeinde entfernt werden, denn es kann ja sein, dass der Bürgermeister in dieser Gemeinde sagt, ich will, dass das so getan wird und das ist meine Art, meine Vorgangsweise und mich interessiert das alles nicht, was an Einwänden vorgebracht wird und dass der Schuld an dieser faktischen Unvereinbarkeit ist, weil er nicht einsieht, dass nicht alles im politischen Wege mit dem Kopf durch die Wand und mit der Logik der Macht getan werden kann. Also ist in diesem Fall eine faktische Unvereinbarkeit gegeben, dann ist letztlich immer der Gemeindesekretär, der Gelackmeierte,

um es einmal so zu sagen, denn der Bürgermeister bleibt auf seinem Posten, aber beim Gemeindegeschäft wird es wahrscheinlich zum Schluss klar sein, dass es diese Unvereinbarkeit – von wem immer sie auch ausgeht – gibt und da muss man etwas tun. Man kann aber nicht den Bürgermeister entfernen, sondern man entfernt den Gemeindegeschäft. Unterm Strich wird es immer so sein. Also bin ich der Meinung, dass eine solche Disziplinierung nicht gerechtfertigt ist, nur weil es in einigen wenigen Fällen diese problematische Situation gibt. Ob man jetzt davon reden kann, dass eine ordentliche Gemeindeverwaltung nicht mehr möglich ist, weil beide sich gegenseitig blockieren, aber ich glaube doch, dass diese bestehende und beständige Funktion des obersten Beamten in einer Gemeinde besonders geschützt sein muss, weil sie nicht politischer Natur ist, er ist kein politischer Verantwortungsträger, er hat eine präzise gesetzliche Aufgabe. Ich gehe davon aus, dass er diese erfüllen muss. Er hat eine Dienstordnung, die er auszuüben hat und eine gesetzliche Voraussetzung, die er erfüllen muss, er hat seine Aufgaben im Rahmen eines klaren Funktionsbildes auszuüben und wenn er das tut, dann kann es keine faktische Unvereinbarkeit geben. Wenn es natürlich diese menschliche Unvereinbarkeit zwischen Bürgermeister und Gemeindegeschäft gibt, dann haben allerdings die gesetzlichen Grundlagen nichts damit zu tun, denn diese sind klar. Diese sehen eine solche Möglichkeit gar nicht vor, die sagen nur, der Bürgermeister hat diese Funktion und der Gemeindegeschäft hat eine andere und beide müssten eigentlich diesen Funktionen nachkommen. Wir können als Gesetzgeber nicht hergehen und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Gemeindegeschäft und der Bürgermeister seine Pflichten verletzt und beide dann sich gegenseitig blockieren und gegenseitig die Arbeit in einer Gemeindeverwaltung fast verunmöglichen. Wir müssen davon ausgehen, dass die gesetzlichen Grundlagen, die Aufgabenbereiche, die beide vom Gesetz zugewiesen haben, dass diese von beiden Funktionen umgesetzt werden und können nicht Einzelfälle hernehmen und dann ad-hoc-Gesetzgebung betreiben und sagen, es gibt eine faktische Unvereinbarkeit, bestrafen wir den Gemeindegeschäft, denn letztlich ist immer der Gemeindegeschäft derjenige, der wenn es nicht klappt, gehen muss.

Wenn schon ein solches Gesetz genehmigt wird, dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass die Hürden sehr hoch angesetzt werden, dass es sehr schwer wird nur eine Entscheidung zu treffen aus einer Laune heraus. Ich finde das mit der Kommission in Ordnung, ich finde es aber auch in Ordnung, wenn dort noch etwas noch verändert wird. Ich finde auch in Ordnung, dass man u.U. eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat vorsieht, aber grundsätzlich bin ich sehr skeptisch darüber, ob wir ein Gesetz beschließen sollen, dass von eventuellen, menschlich begründeten Unvereinbarkeiten zwischen dem politischen Verwalter und dem obersten Beamten einer Gemeinde ausgeht. Das halte ich in diesem Zusammenhang nicht für opportun und ein Disziplinierungsgesetz, das nur dazu da ist, Gemeindegeschäfte von vorne herein zu disziplinieren, sollten wir nicht genehmigen. Deshalb werde ich dagegen stimmen.

(Grazie signor Presidente! Sarò breve. Non si deve dimenticare che questa legge deve disciplinare la materia dei segretari comunali. Si tratta solo di questo e non di risolvere conflitti e di garantire in un certo qual modo

l'amministrazione nei comuni. Mi pare che questa legge debba disciplinare solo il settore riguardante i segretari comunali. Fondamentalmente non ho una buona considerazione di questa legge e questo per un semplice motivo: ci sono due ruoli ben distinti. Da un lato il sindaco, che naturalmente non risponde solo ai cittadini ma soprattutto a loro e deve attenersi alle norme di legge, e dall'altra il segretario comunale che ha esclusivamente degli obblighi nei confronti della legge e che deve adempiere alle funzioni previste dalla legge. Egli non è solo il controllore e il garante dell'osservanza delle leggi all'interno dell'amministrazione, ma anche il capo del personale del comune e titolare di molte altre funzioni. Se considero la questione solo dal punto di vista del sindaco, allora bisognerebbe avere un approccio ben diverso per "addomesticare" il segretario comunale. Il segretario comunale non è il capo ripartizione del sindaco e nemmeno suo segretario particolare! Anche se il sindaco spesso lo vede come tale, egli non lo è e non lo deve nemmeno diventare. Se qui si stabilisce una incompatibilità ambientale, allora si tratta pur sempre di una valutazione, in quanto non sarà mai possibile stabilire obiettivamente se sussiste. Che cosa significa? Se queste due figure si ostacolano reciprocamente o se litigano in continuazione, allora si arriverà al punto che il sindaco continuerà a vessare il segretario comunale, perché a sua volta si sente bloccato nella sua attività e questa situazione sicuramente non è semplice. Ma a mio avviso la funzione del segretario comunale va tutelata in modo particolare. Il sindaco -come massimo amministratore politico del comune eletto dal popolo - deve invece fare in modo che, in conformità alla sua funzione e alla sua competenza all'interno del comune, riesca a guidare l'amministrazione con la collaborazione del segretario comunale. Naturalmente il segretario comunale non deve agire in prima persona cercando di influenzare decisioni politiche relative all'amministrazione del sindaco o correggerne la rotta. Se poi queste decisioni politiche non sono legittime o non sono corrette dal punto di vista della tecnica amministrativa, allora il segretario comunale deve correggerle o addirittura bloccarle. Questo non succede sempre, perché ci sono anche verbali di sedute di giunta, che si possono andare a leggere e che non sarebbero pubbliche e non sarebbero nemmeno accessibili ai consiglieri comunali, che dimostrano che spesso il segretario comunale ha una posizione diversa o che in determinate condizioni non si è proceduto necessariamente secondo le norme giuridiche ecc. Ma tutto questo spesso non ha conseguenze. A mio avviso il segretario comunale avrebbe la competenza e anche l'obbligo di impedire certe scelte e bloccarle se non sono conformi alle norme giuridiche. Naturalmente di norma dovrebbe esserci una collaborazione, in modo che il massimo amministratore politico riesca a collaborare col massimo funzionario del comune e si trovi un ragionevole modus operandi. Il segretario comunale può naturalmente essere considerato un organo esecutivo del consiglio comunale, della giunta comunale e del sindaco, e questo lo è anche per un certo qual verso e più precisamente fintanto che le decisioni politiche adottate e le deliberazioni approvate sono conformi alle norme giuridiche. Ma non lo può più essere nel momento in cui non vi è più conformità alle norme giuridiche. Egli non può decidere se certe decisioni vanno attuate o meno, ma prima della loro approvazione, deve sollevare le sue obiezioni e se una decisione non è stata adottata in modo corretto, allora deve impedirne l'attuazione o - se non lo fa nessun altro in comune come l'opposizione o altri funzionari - cercare di bloccarla. E se ora si dice che sarà possibile stabilire che vi è incompatibilità

ambientale tra il sindaco e il segretario comunale, perché non riescono a collaborare e pertanto li si deve dividere, allora questo andrà sempre a vantaggio del sindaco, poiché si tratta del massimo rappresentante politico eletto e naturalmente non potrà essere allontanato dal comune in caso di incompatibilità ambientale. Potrebbe dopotutto succedere che il sindaco dica: voglio che venga fatto così perché così ho deciso, e non mi interessano le obiezioni che verranno sollevate. E quindi che sia lui la colpa di questa incompatibilità ambientale, perché non vuole riconoscere che non tutto può essere fatto a livello politico sbattendo il pugno sul tavolo con la logica del più forte. In questo caso di incompatibilità ambientale sarà sempre il segretario comunale ad essere "torteggiato", perché il sindaco rimarrà al suo posto mentre il segretario comunale dovrà affrontare la procedura relativa all'incompatibilità ambientale, anche se non sarà dipesa da lui. Non potendo allontanare il sindaco, si allontanerà il segretario comunale. Alla fine succederà sempre così. Sono quindi dell'avviso che una tale disciplina non possa essere giustificata dal fatto che in alcuni rari casi si sono verificate delle situazioni problematiche. Malgrado talvolta non sia più possibile una regolare gestione del comune perché le due figure si ostacolano reciprocamente, ritengo che la funzione determinante del massimo funzionario di un comune debba essere tutelata in modo prioritario, poiché non è di natura politica, non trattandosi di un esponente politico, ma di natura giuridica, e perché egli deve adempiere agli obblighi di legge e deve attenersi alle normative vigenti ed adempiere agli obblighi giuridici e svolgere le sue funzioni nell'ambito di un chiaro profilo professionale. E se egli fa tutto questo, non può sussistere incompatibilità ambientale. Se però vi è un'incompatibilità caratteriale tra il sindaco e il segretario comunale, allora questo non ha nulla a che vedere con gli obblighi giuridici, che sono ben definiti. Questi non prevedono una tale possibilità, ma dettano solo le funzioni del sindaco e del segretario comunale che devono adempierle. Come legislatori noi non possiamo ora prevedere la possibilità che il segretario comunale e il sindaco violino i loro obblighi e si ostacolino reciprocamente, rendendo quasi impossibile lo svolgimento dell'attività comunale. Dobbiamo invece partire dal presupposto che i principi giuridici e le funzioni attribuite loro dalla legge vengano attuate. Non possiamo considerare casi singoli e fare delle leggi ad hoc e dire che se vi è un'incompatibilità ambientale, allora puniamo il segretario comunale perché alla fine è sempre lui che se ne deve andare se le cose non funzionano.

Se vogliamo approvare una tale legge, allora sarei favorevole che vengano fissati dei limiti molto severi e sia molto difficile prendere una siffatta decisione solo sulla base del proprio umore. La previsione di una commissione va bene, anche se devono essere introdotte ancora alcune modifiche. Trovo anche giusto che si preveda una maggioranza di due terzi in consiglio comunale, ma sono molto scettico sul fatto di approvare una legge che potrà basarsi anche su eventuali incompatibilità di natura umana esistenti tra il massimo amministratore politico e il massimo funzionario del comune. Non ritengo che questo sia opportuno e per questo non credo che si debba approvare una legge che disciplina in principio solo il comportamento dei segretari comunali. Per questo annuncio il mio voto contrario.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Borga. Ne ha facoltà.

BORGA: Grazie, Presidente. Innanzitutto devo dire che, nel valutare questo disegno di legge, sono stato in qualche misura influenzato anche dalla mia esperienza personale di amministratore, in modo particolare dal positivo rapporto che ho avuto per circa nove anni con il mio segretario.

Quella che la Giunta propone di disciplinare sicuramente è una materia complessa che credo vada a toccare un punto cardine del funzionamento delle nostre amministrazioni comunali. Un'amministrazione comunale è messa in grado di lavorare nel momento in cui si riesce a trovare il giusto punto di equilibrio tra il sindaco e la giunta, quindi gli amministratori o politici ed il segretario.

Laddove, come talvolta accade, il sindaco vuole prevaricare, ovvero è il segretario che magari sfruttando la sua maggior conoscenza della norma, la sua maggior personalità finisce con l'aver il sopravvento sugli amministratori, i comuni non funzionano. La prima cosa da dire, secondo me, non conosco la situazione dell'Alto Adige, quindi su quella non mi voglio esprimere, però c'è da dirla con riferimento alla situazione trentina, laddove, tanto per ricordare un episodio recentemente accaduto, la Giunta provinciale ha inviato agli amministratori comunali, ai sindaci una circolare in cui si spiegava come doveva essere applicata una determinata legge sul trattamento in materia di appalti, invitando gli amministratori comunali e non seguire quelle che erano le indicazioni dei segretari. Tra il resto spero che qualche sprovveduto amministratore, confidando nella onniscienza della nostra Giunta provinciale non abbia seguito le indicazioni della circolare, ma abbia seguito invece quella dei segretari.

Comunque, in un contesto in cui il Presidente della Giunta provinciale spiega ai sindaci come devono applicare la legge, contrariamente a quelle che sono le indicazioni dei segretari, esponendoli a rischi evidenti personali, credo sia molto opportuno ribadire in questa occasione che è fondamentale e di assoluta importanza salvaguardare la figura del segretario. Il segretario è garante delle minoranze consiliari, è garante della legittimità degli atti nei confronti di tutti i destinatari, degli atti che vengono adottati dalle amministrazioni, ma se c'è un buon rapporto tra sindaco, giunta e segretario costituisce un elemento di garanzia per la stessa giunta comunale, la quale, se si instaura un rapporto di collaborazione con il segretario, sa con esattezza quello che può fare e quello che non può fare. È del tutto evidente, peraltro, che nel contesto di questo rapporto tra amministratori e segretario, ciò che va assolutamente evitato e talora accade invece è che il segretario, forte della sua preparazione, finisca di fatto con imporre le proprie decisioni agli amministratori comunali.

Si tratta di aspetti, ce ne dobbiamo rendere conto, che non possono essere disciplinati per legge. Il rapporto tra persone si basa principalmente sulle capacità delle persone, sulle conoscenze che hanno le persone, sul carattere che hanno le persone.

Quindi non illudiamoci normativamente di poter risolvere i problemi che sono emersi anche in tempi relativamente recenti nella nostra Provincia, l'importante, credo, è che ci sia un sindaco con la spina dorsale diritta, un segretario che sappia tener botta al sindaco ed alla giunta, laddove è necessario, due persone capaci che intendono lavorare esclusivamente nell'interesse del comune.

Posso dire con orgoglio della mia esperienza di sindaco, che il rapporto che ho avuto con una persona molto competente e di carattere, ma a me sono sempre piaciute le persone di carattere, è stato caratterizzato anche da discussioni piuttosto animate talvolta, però credo che avendo trovato il giusto punto di equilibrio posso dire con orgoglio che il mio piccolo paese è stato il primo paese in Trentino dove abbiamo approvato una procedura e l'abbiamo portata fino a termine della finanza di progetto, primo paese in Trentino, prima di Trento e prima di Rovereto.

Questo perché evidentemente c'erano sì gli amministratori che forse avevano voglia di percorrere strade nuove, ma sicuramente perché c'era un segretario che non ha avuto paura di esplorare strade nuove, al tempo stesso indicando al sindaco ed agli assessori quali erano i paletti da seguire.

Quindi l'argomento è senz'altro delicato ed il tentativo che fa la Giunta, sollecitata peraltro da alcuni casi che si sono verificati in Trentino, è un tentativo condivisibile, sia pure rendendosi conto di quello che si diceva prima che ci sono rapporti che dipendono esclusivamente dalle caratteristiche delle persone che non potranno mai essere disciplinati per legge.

Ribadisco che questo è un tentativo a cui noi guardiamo in maniera positiva, anche perché mi pare che con le modifiche introdotte durante il lavoro della Commissione, la Giunta nella sua proposta abbia cercato di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi dei comuni ad un'amministrazione snella, veloce e dall'altra parte le esigenze dei segretari a vedere forme di tutela che, a mio giudizio, nella prima versione del disegno di legge, non c'erano. Forme di tutela che in primo luogo sono dirette ai segretari, ma indirettamente a cascata vanno a vantaggio di tutti i cittadini.

Allora si può ricordare che l'articolo 1, come emendato nel corso dei lavori della Commissione, ha introdotto una previsione che può suscitare qualche perplessità e dopo lo vedremo, ma che comunque ha colmato un vuoto che era necessario colmare. Laddove si parlava nell'articolo 1, nella sua originaria formulazione, semplicemente di una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra segretario e sindaco, con possibilità conseguente di deliberare il collocamento a riposo del segretario, si è opportunamente cercato di restringere l'ambito di applicazione della norma, di precisarla e quindi si dice che: *"A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale"*. Una formulazione questa che solleva altre questioni di cui parlerò dopo, ma che comunque è stato opportuno intervenire, perché ha posto rimedio ad un vuoto che poteva lasciare presagire un'eccessiva discrezionalità dell'amministrazione, la conseguente volontà di liberarsi magari del segretario che poteva risultare scomodo.

Una modifica anche che mi pare di non poco conto è stata introdotta al comma 9, che originariamente prevedeva che una volta accertato, da parte del collegio arbitrale o dell'autorità giudiziaria, l'illegittimità del provvedimento di collocazione a riposo, sostanzialmente il comune potesse scegliere liberamente se rimettere nei ranghi il segretario, ovvero risarcirlo versando un'indennità onnicomprensiva però non riaccogliendolo più sul posto di lavoro.

Anche sulla base delle osservazioni che sono state fatte da più colleghi, durante i lavori della Commissione, è stato prodotto un emendamento che crea a sua volta qualche dubbio interpretativo, ma che comunque ha

ribaltato l'ottica in un senso positivo, spetterà al giudice, sia esso autorità giudiziaria ordinaria, giudice del lavoro oppure collegio arbitrale, valutare, una volta ritenuto illegittimo l'atto, se sussistono o meno le condizioni per cui il segretario possa tornare a lavorare in quel comune e quindi viene poi lasciata la scelta al segretario se tornare a lavorare, oppure se accettare l'indennità e quindi lasciare il posto di lavoro.

Dicevo che è proprio per la complessità e la delicatezza della materia che è anche difficile riuscire a trovare una formulazione corretta e precisa sotto il profilo giuridico, finalizzata a risolvere quelli che possono essere i problemi che poi nella vita di tutti i giorni gli amministratori si trovano ad affrontare.

Ribadendo di condividere il tentativo operato dalla Giunta, credo di dover sottolineare alcune perplessità, magari anche sotto il profilo giuridico, di cui credo bisogna tenere conto.

Pur avendo condiviso l'introduzione nell'articolo 1, comma 1 di quella previsione per cui si deve trattare di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale, questo deve essere il presupposto per il procedimento di collocazione in disponibilità, che poi segue secondo il rito che conosciamo, mi viene da dire quale sarà l'effettiva portata di questa norma, quando sarà possibile distinguere i casi di questo genere, che comunque devono essere riconducibili al comportamento del segretario comunale e non possono quindi che presupporre una colpa del segretario comunale, rispetto alle fattispecie in cui invece si potrebbe giungere al procedimento disciplinare e ad un licenziamento per giusta causa.

È una distinzione praticamente inesistente, ma mi rendo anche conto che è stato meglio introdurre una norma di questo genere, onde evitare la discrezionalità che altrimenti avrebbe potuto portare al licenziamento del segretario, anche se credo che questa sia una norma che resterà come monito, ma che non avrà alcuna concretezza, alcuna possibilità di applicazione pratica, perché sarà ben difficile distinguere tra una fattispecie che può portare al collocamento in disponibilità per come è scritto in questo disegno di legge, che si distingue da una fattispecie che possa invece portare ad un licenziamento per giusta causa del segretario.

Seconda questione. Credo che i consulenti giuridici della Giunta un ragionamento lo debbano fare, a tutela in particolare degli amministratori. Chiaramente, nel momento in cui il consiglio comunale delibera la collocazione in disponibilità del segretario, più di uno si è posto il problema di cosa succede nel momento in cui invece quel provvedimento venga annullato. Il comune deve funzionare, si dovrà assumere magari a tempo determinato un altro segretario, verranno fatti provvedimenti di vario genere, qual è la sorte di tutti questi provvedimenti e la responsabilità di chi li compie nel momento in cui dovesse essere a posteriori accertata l'illegittimità dell'atto.

Il comma 7 è stato così modificato, a garanzia degli amministratori comunali; nell'ultimo periodo si dice che: *“Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa”*. Non sono un esperto della materia, ma mi chiedo: è possibile che noi escludiamo per legge la responsabilità amministrativa in questa o quella fattispecie? Cioè una norma la quale dice: qualora venga dichiarato illegittimo il provvedimento con cui ho appaltato un'opera di 50 milioni, la responsabilità amministrativa è esclusa.

Una legge di questo genere, secondo voi, vincola la Corte dei conti nel caso in cui dovesse fare delle verifiche? Allora sarà meglio chiarire ai nostri amministratori quali sono comunque i rischi, a mio giudizio è una norma questa che sicuramente non esclude eventuali responsabilità amministrative, laddove queste sussistano, forse è una questione su cui si dovrebbe verificare, perché giustamente molti amministratori si sono posti il problema di cosa possa accadere successivamente al collocamento in disponibilità del segretario.

Non sono un giurista esperto di questa materia, credo che una valutazione su questo debba esser fatta, non credo che gli amministratori siano messi al riparo, con una norma di questo genere, da eventuali conseguenze amministrative.

Altra questione su cui mi permetto di sollevare delle perplessità e di sottoporle all'aula è il comma 9. Il comma 9, secondo me, è stato modificato dal punto di vista sostanziale in maniera positiva, non c'è più la discrezionalità nel non accogliere il segretario che abbia vinto il ricorso fatto all'autorità giudiziaria o collegio arbitrale, ma è il giudice che deve verificare se esistono o meno i presupposti.

Mi rendo conto della difficoltà di riuscire ad articolare una norma, certo abbiamo avuto professori universitari, forse un piccolo sforzo in più lo si poteva fare. Quando leggiamo nel comma 9: *“Tuttavia, qualora sussistano ragioni tali da non lasciar presagire la possibilità di un’effettiva collaborazione finalizzata alle esigenze dell’amministrazione comunale, il giudice non annulla l’atto di collocamento in disponibilità e condanna il Comune a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al segretario comunale un’indennità, onnicomprensiva...”* eccetera.

Per prima cosa mi piacerebbe sapere come gli operatori del diritto riusciranno a giustificare una sentenza arbitrale, dicendo che a loro giudizio c'erano le ragioni tali da non lasciar presagire. Viene da dire che siamo agli aruspici qua. Un giudice, per quanto bravo sia, avrà notevolissime difficoltà nel motivare il perché, a suo giudizio, c'era questo presagio dell'impossibilità di fare un'effettiva collaborazione.

Assessore, mi rendo conto della difficoltà di utilizzare dei termini giuridicamente più stringenti e più corretti, certo è che se noi licenziamo norme di questo genere dobbiamo pensare anche come vengono applicate.

Tra il resto credo anche che qualche problemino di carattere processuale in senso lato ci sia, mi immagino l'istruttoria che dovrà essere fatta, per cui il giudice prima entra nell'ordine di idea che il collocamento in disponibilità è legittimo, una volta che entra in quell'ordine di idea, prima ancora di depositare la sentenza, apre un'istruttoria, non si sa sentendo chi e cosa facendo all'interno del comune per vedere se ci può essere il presagio di un'effettiva collaborazione o meno.

Ripeto, è una norma il cui scopo sostanziale condivido, credo che si poteva fare uno sforzo maggiore, perché abbiamo fior di consulenti, per dargli una veste giuridicamente più accettabile.

Altra questione è il comma 12. Qua so che la mia opinione è diversa da qualche collega di minoranza. Il comma 12 dice: *“Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la Provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi*

entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi."

A me pare che una norma di questo genere ha un senso soltanto se si viene a costituire una via preferenziale, in quei rarissimi casi in cui si è arrivati al collocamento in disponibilità, che consenta al segretario un'uscita onorevole da un lato e che dall'altro lato consenta alle amministrazioni di poter lavorare con serenità, senza che sul loro capo penda la spada di Damocle dell'esito del ricorso e tutte le conseguenze negative che potrebbero determinarsi, nell'ipotesi in cui il segretario collocato in disponibilità, facendo ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria o al collegio arbitrale, si veda poi dare ragione.

È evidente che una norma di questo genere, la quale prevede che vengano affidati degli incarichi di durata, come è stato specificato in Commissione, correlata a quella che è la durata del periodo di messa in disponibilità, non avrà alcuna applicazione concreta. Il segretario non è invogliato ad accettare questi incarichi, sapendo che al termine del periodo di disponibilità verrà comunque licenziato, allora mi chiedo qual è lo scopo di questa norma, perché se la scriviamo un qualche scopo, secondo il legislatore, lo deve avere.

Ormai siamo in aula ed il suggerimento che do credo andrà perduto e do un suggerimento che non è condiviso anche da qualche collega di maggioranza, a mio giudizio, sia per il segretario, ma anche nell'interesse delle amministrazioni comunali che, a mio avviso, non sono affatto tutelate dal comma 7, così come è stato modificato. Bisogna cercare di agevolare, in quei casi che sono assolutamente residuali, l'uscita del segretario e può essere agevolata non con un'automatica e obbligatoria assunzione nel contesto provinciale, ma dando sempre la possibilità, perché qua c'è scritto che il Presidente della Giunta può e non deve, qualora ne ricorrano i presupposti anche per ragioni di opportunità, dando la possibilità che a questo segretario che si trova in condizioni di non poter più lavorare e con il quale l'amministrazione comunale non vuole più lavorare, la possibilità di una via di uscita. Una via d'uscita che eviti ricorsi, che ponga fine al contenzioso, che tranquillizzi il sindaco, la giunta e tutti gli amministratori ed al tempo stesso tranquillizzi anche il segretario.

Secondo me bisognerebbe pensare a quello, non chiaramente con un'automatica assunzione in Provincia, da parte di un segretario, nel momento in cui sorgono degli screzi, ci mancherebbe altro, perché è un'obiezione che mi è stata sollevata. Nei casi limite dove ciò può essere utile, diamo una via agevolata d'uscita a questo segretario, sapendo che i casi sono pochissimi e nella stragrande generalità dei casi non credo, anche per ambizione professionale, che voglia lasciare la guida di un comune più o meno grande per andare a fare un lavoro corrispondente in quel mare magnum che è la Provincia, dove pochi dirigenti comandano e per gli altri non c'è grandissimo spazio. Quindi sicuramente non credo che una norma di questo genere sarebbe utilizzata strumentalmente per arrivare fino a lì.

Concludo sulla questione degli emendamenti. Adesso li valuteremo, devo dire che si può ragionare sull'incremento dell'indennità, so che i segretari hanno fatto delle proposte che vorrebbero portare all'allungamento del periodo di collocamento in disponibilità, all'eliminazione di quel meccanismo, quello del presagio che non sarà facile applicare, sotto il profilo giuridico ci sarà la nuova

veste del giurista che predice il futuro, ma comunque è stato chiesto un aumento della Commissione da tre a cinque membri, è stato chiesto un aumento della maggioranza comunale di due terzi.

Devo dire che con il gruppo ci confronteremo se sull'indennità, a mio giudizio, si può anche ragionare, anche perché non si tratta di grosse cifre, su qualche altra modifica qualche perplessità ce l'ho e ce l'ho, come lei sa assessore, da chi in Commissione credo si sia speso, essendo stato sindaco, per difendere la figura dei segretari e soprattutto il loro ruolo super partes.

Sappiamo anche le pressioni che ci sono state in Trentino, da parte di qualcuno che invece riteneva che, sulla scorta di esperienze negative, dovesse essere data mano un po' più libera ai sindaci.

Ho deciso di espormi in una posizione diversa, dico però anche che questi emendamenti non mi pare vadano nel senso giusto, in particolare credo l'aumento ai due terzi della maggioranza con cui il Consiglio dovrebbe deliberare la messa in disponibilità.

Dobbiamo pensare all'ipotesi in cui una minoranza consiliare, magari irresponsabile, pur di fronte ad una situazione che rende impossibile il lavoro corretto dell'amministrazione comunale, strumentalmente non deliberi la collocazione in disponibilità, proprio allo scopo di mantenere sindaco e giunta in una situazione tale che non consente loro di lavorare, non pensando invece a quello che è l'interesse di tutta la comunità. L'aumento ai due terzi, pur essendo un convinto assertore della necessità di mantenere l'autonomia della figura del segretario, suscita in me qualche perplessità.

Nel corso della seduta ci confronteremo con gli altri componenti del gruppo e quindi valuteremo come votare i singoli emendamenti.

Il giudizio complessivo su questa legge è che è un tentativo condivisibile, va a disciplinare una materia difficile e quindi è un disegno di legge che lascia spazio a parecchie critiche sotto un certo profilo di carattere giuridico e anche di contenuto sostanziale, devo dire però, contrariamente a quanto abbiamo sentito dire in queste settimane, per cui ci sarebbe un atteggiamento della minoranza molte volte irresponsabile, finalizzato a non far lavorare la maggioranza, credo che stavolta abbiamo dato chiaramente la manifestazione che anche in questioni delicate, laddove lo riteniamo opportuno, noi siamo disponibili a ragionare, dando anche il nostro contributo che in qualche maniera è stato accolto dalla Giunta.

Quindi concludo dicendo che in linea di massima l'orientamento del nostro gruppo è favorevole, non potevamo non evidenziare una serie di criticità a cui, a nostro avviso, bisognerebbe dar rimedio, pur consapevoli del fatto che in certi casi sarebbe stato difficile far meglio.

A me sembra – concludo veramente – più una legge monito. Adesso c'è un qualche strumento in più per poter intervenire in situazioni limite, cercate di non arrivarci perché comunque lo strumento c'è. Non credo che troverà tante applicazioni questa legge, è però un segnale che dà la politica, che sono convinto recepiranno anche i segretari comunali e forse sarà un contributo ad una migliore amministrazione nel complesso nei nostri comuni.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Ne ha facoltà.

PENASA: Grazie, Presidente. Come dicevo nell'intervento precedente, la materia è sicuramente molto importante, parliamo di una delle figure storiche

della gestione del comune, ritroviamo questa figura nel Medioevo come cancelliere notaio. Un massimo esponente di questa figura è stato Nicolò Macchiavelli e credo che proprio la storia di una figura come questa imponga una valutazione quanto mai attenta su tutto quello che noi andiamo a cambiare nella normativa di riferimento.

Sembra paradossale, in questo Consiglio regionale abbiamo perso più di dieci anni perché qui ci sono due visioni, lo dico spesso, completamente diverse sulla visione di comune, c'è una visione di comune che appartiene all'area sudtirolese, quindi di tipo mitteleuropeo che vede un'impronta molto forte di quella che è stata la scuola austro-ungarica, nella quale il comune ed il funzionario comunale avevano un ruolo estremamente importante di garanzia per tutta la comunità.

Purtroppo il Trentino ha perso di vista, per diverse alleanze politiche, questo modo di intendere sia il comune, sia i funzionari apicali che operano in questo importantissimo ente e proprio per questo, diceva la collega Klotz prima, se si applicasse la legge Bassanini e allora i nostri colleghi sudtirolesi non sanno, adesso glielo dico che in Trentino la legge Bassanini è stata applicata con un colpo di mano, con una lettura politica di questa legge che ha disconosciuto sia l'autonomia di questa regione, sia l'autonomia dell'ente comune, perché giustamente in provincia di Bolzano le giunte comunali, i sindaci si sono mantenute quelle che erano le loro competenze da quando è entrata in vigore la legge ordinamentale sulla Regione, mentre invece in provincia di Trento una visione di un'appartenenza ideologica completamente diversa e che supportava la visione del Ministro Bassanini ha detto che in questi comuni si doveva applicare la legge Bassanini.

Sono stata credo l'unico sindaco di tutta la provincia autonoma di Trento a non applicare la legge, in quanto ho rivendicato l'autonomia dell'ente comune e chiaramente l'autonomia che è scritta nel nostro statuto, in ordine alla organizzazione del comune, tant'è che poi in ritardo è venuta questa lettura corretta, nella quale il comune detta, nell'ambito del proprio statuto, le proprie regole organizzative che hanno come quadro di riferimento l'ordinamento regionale.

Allora il dato è questo, abbiamo perso dieci anni, perché a Bolzano una politica forte, autonomista ha consentito di non applicare la legge, a Trento una politica fortemente di sinistra ha voluto l'applicazione di questa legge. Allora la Regione che sta in mezzo come un cuscinetto non sapeva più da che parte pendere e per dieci anni siamo stati nel Limbo e per una volta ad avere perso tempo abbiamo fatto bene, perché? Negli anni '90 si è rinnovata, a livello nazionale, la visione sia del comune, sia della figura apicale di riferimento per quanto riguarda l'aspetto amministrativo burocratico, cioè del segretario comunale.

Nel momento in cui vi è stata l'elezione diretta del sindaco, si è voluto rafforzare in maniera preponderante l'ambito politico e a ciò è seguita la rivendicazione di parte politica, interpretata poi dalla legge Bassanini, di potere nominare direttamente il funzionario. Un funzionario però inteso come parte operativa dell'apparato politico che ha in mano le redini di quell'ente, non come notaio di garanzia dell'ente e quindi a garanzia di una continuità, di una imparzialità dell'ente, di una trasparenza della sua azione amministrativa, di un rispetto dell'azione politica che deve avere comunque, come alveo di contenimento, quello della legge.

Nel 1997 poi la Bassanini ha dato queste indicazioni nel senso di dire che il sindaco poteva avvalersi di un segretario comunale, che ormai non era più un segretario comunale, ma era un funzionario iscritto ad un albo e quindi che andava dietro la sorte del sindaco. Cosa quanto mai sbagliata. Siamo stati in presenza di un Spool System selvaggio, laddove il segretario comunale non si piega alla volontà politica della maggioranza dell'amministrazione, è chiaro che ci sono condizioni assolutamente condizionanti per poter mandare a casa queste persone.

Nella proposta di legge il codice delle autonomie, che è stato fortemente voluto dalla Lega Nord a livello nazionale, ha riproposto questo argomento, anche perché negli ultimi anni la Corte costituzionale ha avuto dei forti ripensamenti su quella che è stata l'applicazione della legge Bassanini e su quello che è successo dopo, perché è stato sacrificato ad una presunta esigenza di managerialità dell'interno dei comuni, che erano visti più come imprese che come istituzione, si è sacrificato tutta quella parte che in ogni caso, in assenza o in presenza di parte politica, ha l'onere di garantire al cittadino l'espletamento di determinati servizi.

Non a caso il bilancio del comune si compone di due parti, la parte ordinaria e la parte straordinaria, c'è una parte ordinaria che deve essere una garanzia continua e qualcuno deve dare continuità a quell'attività amministrativa che poi si riflette sulla erogazione di servizi ai cittadini, che possono essere considerati di tipo primario, altra cosa è l'attuazione della parte straordinaria del bilancio, nella quale sono contenute le opere di investimento ed è chiaro che lì ogni nuova amministrazione fa di quella parte di bilancio la sua bandiera, perché poi quelli diventano incidenti discrezionali dove si dice: la strada invece che l'aeroporto, il centro culturale anziché la variante al piano regolatore.

Sono questioni che poi connotano in maniera importante quella che è la scelta politica di quell'amministrazione. Di fatto abbiamo perso una parte consistente, la riforma Bassanini, sacrificandola a questa esigenza di impresa all'interno dell'ente comune, ha perso una parte di forte garanzia.

Allora qui noi ci troviamo a ridiscutere con ritardo sull'applicazione della legge Bassanini del 1997, ma assolutamente in contemporaneità con quello che avviene a livello nazionale, perché l'esito poi di questa legge non è stato quello auspicato, ci troviamo a ridiscutere questa funzione importantissima all'interno dei comuni.

È chiaro che noi abbiamo lavorato molto collaborativamente in Commissione, proprio perché ci rendiamo conto che questa non può essere presa come bandiera politica, perché qui c'è un'esigenza di salvaguardare comunque una base che riguarda il funzionamento e la garanzia di avere servizi da parte di tutti i cittadini. Proprio per questo vorremmo che davvero ci fosse una dichiarazione onesta all'interno di questa legge, nella quale si deve prendere atto che comunque un comune per funzionare ha bisogno di una figura di notaio, che comunque assicuri continuità e assicuri trasparenza.

Lo ricordava prima il mio collega Borga, siamo in una provincia che si è permessa di fare ai segretari comunali una circolare, nella quale si è detto come applicare la legge sugli appalti pubblici, è una cosa gravissima, è una cosa gravissima! Perché delle due l'una, o abbiamo abilitato segretari che non capivano niente e questa è una responsabilità degli enti Regione e Provincia, che fino ad ora si sono sempre fatti carico della formazione dei segretari o abbiamo cercato di condizionare, sotto il profilo politico, un'azione che

assolutamente politica non deve essere. Allora, proprio in virtù di questo, credo che sono stati importanti alcuni passaggi che sono stati fatti in Commissione, anche per chiarire gli aspetti che sono stati richiamati prima.

Questa mattina abbiamo proposto l'emendamento dell'introduzione della votazione dei due terzi, per quanto riguarda il consiglio comunale, nel momento in cui questo consiglio deve deliberare sul fatto che effettivamente sussistono dei problemi fra l'amministrazione ed il segretario comunale, proprio perché è importante avere una garanzia di terzietà. Non possiamo pensare di avere dei segretari comunali ai quali pretendiamo di mettere una tessera politica in tasca, perché davvero di questo bisognerebbe solamente avere paura.

Proprio per questo ho molto apprezzato l'intervento del rappresentante dei segretari comunali della Provincia autonoma di Bolzano, quando in Commissione ha portato un documento chiaro, in quel caso si trattava delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità che facevano riferimento alle leggi elettorali, ha detto chiaramente: noi non vogliamo essere politici, siamo d'accordo di non essere eleggibili a cariche politiche, quindi non possiamo candidare su tutto il territorio di riferimento per quanto riguarda la carica politica, noi vogliamo essere dei segretari. Questa è una posizione encomiabile, perché quella dovrebbe essere davvero la posizione di massima garanzia dei segretari comunali.

Allora per questo sono convinta – anche se ho avuto sempre la fortuna di stare in comune come sindaco, quindi di maggioranza, non ho dovuto trovare dei condizionamenti particolari per poter espletare il mio mandato politico, amministrativo – e sono sicura che anche una minoranza si troverebbe d'accordo nel dire che c'è una non corrispondenza di quelle che sono le attività richieste al segretario comunale per far funzionare bene la macchina amministrativa nell'interesse dei cittadini. Non credo che ci siano dei consiglieri comunali che non prendono atto di una situazione di questo tipo, ma il fatto di dover coinvolgere anche le minoranze consiliari rappresenta quella auspicabile garanzia di avere davvero in mano una legge, che da un certo punto ci ponga nella condizione di rimuovere quei problemi che ci sono e credo che non siano molti. Grazie a Dio devo dire che in passato la formazione dei segretari comunali è stata una formazione importante e credo che nei comuni ci siano davvero potuti avvalere di persone qualificate, che hanno cercato di portare avanti bene il loro lavoro. È chiaro come in tutti gli ambiti ci sono sempre delle persone che naturalmente, per questioni caratteriali o per altre questioni, possono diventare ostacolo ad una buona azione amministrativa.

Molte volte però bisogna cercare insieme le posizioni, perché quando il Manzoni diceva che la verità sta nel mezzo della strada, non sta mai né solo da una parte, né solo dall'altra, evidentemente aveva ragione. Proprio per questo vorremmo sostenere con forza questa proposta, che dia ancora una garanzia maggiore, perché credo che alcuni passi importanti, all'interno di questa legge, sono sicuramente stati fatti, però abbiamo ancora una posizione forte della Giunta provinciale che nomina questa commissione, che una certa regia ce l'ha e noi vorremmo quanto più possibile togliere da una soggezione di tipo politico qualsiasi valutazione, qualsiasi esperimento di quelle che sono state le pratiche di verifica di quella che è l'azione del segretario comunale, vorremmo toglierle da qualsiasi ambito di valutazione che sia anche di ordine politico.

Credo che questo sia veramente ad interesse di tutti, così come la questione della formazione. Ho parlato con i colleghi della provincia di Bolzano ed ho chiesto loro: voi siete interessati da questo fatto di esternalizzare la formazione? In Commissione mi è stato detto che non c'è questo tipo di necessità, perché noi ce l'abbiamo in provincia di Trento, perché se è vero, come è vero, che il segretario comunale ha una funzione importante di raccordo fra l'ente Provincia e l'ente Regione, che sono gli enti di riferimento anche per i comuni, per quanto riguarda la legislazione di riferimento, quindi mi chiedo: perché bisogna andare a smantellare un'organizzazione che ha sempre funzionato, laddove chi gestisce le leggi, faccio l'esempio della Provincia che gestisce più leggi che la Regione, per quanto riguarda l'attività amministrativa dei comuni. Ma perché dovremo avere un terzo che interpreta, ad esempio, la legge sugli espropri e quant'altro, per avere poi cosa? Una circolare di natura politica che ci dice come deve essere interpretata la legge? No, vi deve essere una crescita, un confronto sotto il profilo culturale e giuridico, uno scambio, nel quale rientra la formazione di queste figure professionali.

Anche per questo è stato proposto un emendamento, nel quale diciamo che non è corretto andare ad esternalizzare la formazione dei segretari professionali, se noi crediamo davvero che ci sia un'azione unica, un'azione importante, che non deve trovare, all'interno di uno stesso ambito che può essere la Regione, la Provincia che emanano leggi, i comuni che sono tenuti ad attuarle e rispettarle nell'ambito della loro azione amministrativa, non possiamo avere un terzo che interpreta l'applicazione di queste leggi. È giusto che questa formazione avvenga laddove si vengono a formare questi regolamenti e tutte le questioni amministrative e giuridiche che sono poi di riferimento all'azione del segretario comunale.

Quindi con tutta la disponibilità, perché riteniamo che il passo sia da fare, però dobbiamo davvero stare attenti a non creare, con alcuni anni di ritardo, tutti quei problemi che comunque a livello nazionale questa Bassanini ha creato, perché è un aspetto di democrazia che andiamo davvero a toccare. Nel momento in cui noi andiamo a togliere un presidio di garanzia, sotto il profilo giuridico ed amministrativo degli atti che devono essere assunti da un'amministrazione comunale, indipendentemente dal colore che quella amministrazione ha e poniamo davvero in capo al segretario comunale questa funzione importante di arbitro, quindi a tutela di interessi non personali, ma di tipo collettivo, se andassimo a togliere questo tipo di garanzia credo che sicuramente non faremo un bene per la nostra democrazia e per i nostri cittadini.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Zelger-Thaler. Ne ha facoltà.

ZELGER-THALER: Herr Präsident, ich ersuche Sie um eine Unterbrechung, damit wir noch einige Dinge klären können.

PRESIDENTE: A questo punto sospendo la seduta e riprendiamo i lavori alle ore 15.00

(ore 12.26)

(ore 15.04)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEPAOLI
VORSITZ: PRÄSIDENT DEPAOLI

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

EGARTNER: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.
Ha chiesto la parola il consigliere Firmani. Ne ha facoltà.

FIRMANI: Grazie, Presidente. Qualche considerazione generale per ora, poi mi riservo di entrare meglio nel dettaglio. Questa legge risente della famosa legge Bassanini e Bassanini ai miei occhi ha avuto un merito, quello di avere un fratello fisico-matematico. La legge non mi è mai piaciuta e non mi piace neanche adesso. È l'eterno contrasto fra gli amministratori ed i politici.

Purtroppo dopo decenni di socialismo reale, in Italia si è scoperto il capitalismo peggiore. Se vogliamo una sana amministrazione ci deve essere una persona seria e competente che possa lavorare con tranquillità. La legge non risponde a queste richieste. Certamente ci possono essere dei contrasti fra i sindaci ed i segretari amministrativi, come ci possono essere all'Università tra il rettore ed il direttore generale, oppure nei dipartimenti, ovunque ci sia amministrazione politica e gestione ci possono essere dei contrasti. Il contrasto può essere causato da un segretario comunale che vuole vendicarsi ponendo paletti inutili od ostacolando i lavori, ma il contrasto può essere causato anche da un sindaco che vuole che si approvino norme che fanno comodo per la sua politica, ma che non sono coerenti con le leggi. Può esserci l'uno e può esserci l'altro, quindi ci può essere un contrasto fra i due organismi.

Un segretario amministrativo precario è certamente un anello debolissimo, troppo debole, devi dire sì sempre, altrimenti rischia di non essere confermato a fine mandato. Ma se dice sì sempre rischia di non essere confermato, qualora dovesse cambiare sindaco e passare alla coalizione opposta.

Sono situazioni nelle quali nessuno di noi vorrebbe trovarsi e che non creano una situazione di lavoro e di tranquillità. Lo dico io che sono sempre stato nella mia vita un impiegato statale, quindi con il posto fisso, solo così può vivere serenamente e tranquillamente. Allora cosa fare? La soluzione sarebbe ragionevole, creare un ruolo articolato per fasce, qualcosa che preveda lo svolgimento di mansioni di segretario comunale, più qualche altra mansione aggiuntiva.

In caso di contrasto con un sindaco si può spostare il segretario, mettercene un altro, il segretario non perde il posto, per come è formulata la legge quel segretario, di fatto, a meno che non abbia tutte le ragioni ed il sindaco nessuna e forse così è difficile che sia, si troverebbe prima o poi a perdere il posto di lavoro. Quindi sarebbe in condizioni di estrema debolezza in un contrasto con il sindaco e questo non è accettabile.

Quindi vorrei chiedere di risolvere questo problema, tenendo conto anche della difesa dei posti di lavoro per le persone che possono avere una

differente opinione, ma in totale buona fede e questo deve essere garantito assolutamente e questo vorrei sottolineare.

Quindi la tutela per una persona che può avere un contrasto con il sindaco, fondato, serio, perché hanno due opinioni diverse, è non essere costretta a chiedersi: come farò a mantenere la famiglia negli anni futuri?

Questo direi che è un punto che deve essere assolutamente risolto, sciolto prima dell'approvazione di questa legge. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Anderle. Ne ha facoltà.

ANDERLE: Grazie, Presidente. Molto brevemente, per esprimere il punto di vista dell'Unione per il Trentino su questa proposta di legge, che riteniamo una proposta importante, attesa da parte delle amministrazioni comunali e sono convinto anche da parte dei segretari comunali per certi versi e per certi aspetti.

Si ricordava che siamo partiti da posizioni diverse, la provincia di Trento rispetto quella di Bolzano, con due proposte nettamente differenziate, Bolzano su una proposta molto simile a quella in discussione oggi, Trento invece su una posizione molto più vicina a quella dotata a livello nazionale, quindi con l'istituzione di un'agenzia, con la possibilità di scelta del segretario, da parte del sindaco all'inizio del proprio mandato e quindi con un rapporto contrattuale, un rapporto di lavoro legato alla scadenza del mandato del sindaco.

Una proposta che aveva trovato, già nella passata legislatura, delle difficoltà e mi riferisco ovviamente a quella della provincia di Trento, erano non pochi quelli convinti a dover approdare su una soluzione diversa, così come è stato fatto e siamo arrivati finalmente ad una proposta di legge unitaria, che vede un trattamento omogeneo, per quanto concerne queste figure professionali, i segretari comunali, Trento come Bolzano.

Credo sia una buona cosa questa, che va rimarcata e va sottolineata. Avere una legge che vale per le due Province autonome credo sia una cosa che fa compiere un passo in avanti, rispetto ad una soluzione diversa, magari marcatamente diversa come era quella iniziale.

Esprimo due parole su questo testo, ma prima ancora due parole sulla figura del segretario comunale. Credo sia fuori dubbio, ma vale la pena rimarcarlo, che il segretario comunale rimane una figura chiave nelle amministrazioni comunali in senso lato, ma direi che è la figura chiave ancor più nei piccoli comuni; è la figura che diventa il referente principale, da parte del sindaco e dell'amministrazione, ma non solo dell'amministrazione e dei partiti di maggioranza, ma anche delle opposizioni, rimane incardinata sul segretario quel ruolo di notaio, quel ruolo di soggetto super partes che nobilita indubbiamente la figura. È una figura professionalizzata anche su questo, non c'è da dire, esperto in materia giuridica, lo citava anche la collega Klotz, sicuramente è una figura che nel tempo è cresciuta molto sul piano professionale.

Con chi si confronta il segretario comunale? Si confronta con la figura del sindaco e con l'amministratore in senso lato, che pure è cambiato nel tempo, anche su questo occorre essere molto chiari, la figura del sindaco adesso anche nei comuni più piccoli è una figura diversa rispetto al passato, parlo in termini del tutto generali, ma è una figura certamente più professionalizzata, più addentro nella gestione della cosa pubblica, anche

perché se sbaglia paga e la Corte dei conti sa come fare a far pagare l'amministratore che non opera correttamente e quindi direi che è importante che ci sia uno stretto legame tra la figura istituzionale del sindaco, in senso lato dell'amministratore comunale, e quella del segretario.

Occorre anche dire subito che nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono rapporti conflittuali, non ce ne sono, anzi si registra una buona sintonia ed una sinergia tra il lavoro del segretario e del sindaco e degli amministratori. Però, c'è un però come in tutte le cose, questo riguarda quei pochi casi conflittuali che, peraltro, quando nasce la conflittualità, diventano casi pesanti, difficilmente risolvibili e tali da portare un danno per la popolazione e quindi sono quei casi che vanno affrontati e per i quali occorre disporre di un'adeguata norma.

Questo è il senso della proposta di legge che abbiamo in discussione oggi e che nel tempo si è andata modificando, anche per acquisire quelle esperienze, portate dai componenti della Commissione, ma anche portate dai due Consigli delle autonomie di Bolzano e di Trento, portate dalle organizzazioni sindacali, in modo da arrivare finalmente ad un testo che rispondesse all'esigenza di rendere funzionale un rapporto di lavoro, un rapporto di collaborazione tra amministrazione e segretario, ma che consentisse anche di intervenire, laddove necessario, per risolvere quelle situazioni di natura conflittuale.

Primo, che è poi il senso della legge, quello di definire la oggettiva incompatibilità ambientale. Rispetto alla versione iniziale che era molto blanda e tutta spostata a "favore", tra virgolette, perché poi i problemi che ne sarebbero nati sarebbero stati non pochi, a favore dell'amministratore del sindaco è stata stemperata con una dizione più precisa, più puntuale facendo riferimento alle ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa, riconducibili al segretario.

La formulazione che è sicuramente a garanzia nell'adozione dei provvedimenti e dei procedimenti per la risoluzione del contratto di lavoro, laddove se ne ravvisino le condizioni e si ritiene che con questa dizione ci si possa mettere al riparo da eventuali ricorsi o eventuali situazioni difficili da dirimere.

Quindi direi che il nodo dei nodi che era questo dell'interpretazione dell'incompatibilità ambientale, con la formulazione di cui all'articolo 1 penso sia stato affrontato e mi auguro sia stato anche risolto.

Calandoci un attimo nella procedura, è stata condivisa fin dall'inizio una commissione a tre, adesso mi pare di cogliere che c'è qualche emendamento che tende a portare a cinque il numero dei componenti la commissione. Personalmente non condividerei una scelta di questo genere, la commissione è una sorta di commissione arbitro, normalmente le commissioni arbitrali si compongono di tre elementi, mi pare sia anche garantista nei confronti di tutti, un componente è nominato dal consiglio delle autonomie, l'altro dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il terzo ente è nominato congiuntamente, oppure si fa ricorso al tribunale amministrativo per la designazione del terzo componente.

Mi pare che una commissione a tre dà quella garanzia di snellezza nel lavoro, ma anche garanzia di imparzialità nell'affrontare i diversi casi.

Certamente è da condividere la possibilità che la commissione possa muoversi liberamente, accedendo a tutti gli atti, potendo acquisire informazioni dagli amministratori, come da parte della persona del segretario comunale, in

modo da avere un quadro completo, dettagliato della situazione e poi potersi esprimere in tempi relativamente contenuti, perché abbiamo dei tempi definiti per legge, si parla di un tempo massimo di trenta più quindici giorni, trenta per i lavori della commissione, quindici per l'espressione del parere, poi 45 giorni massimo per il consiglio comunale per adottare le proprie determinazioni, insomma tempi definiti.

Quindi, una volta evidenziata una situazione di conflittualità, una situazione difficile da risolvere in maniera diversa, nell'arco di qualche mese, potranno essere 4, 5, 6 mesi, il problema potrà essere affrontato ed auspicabilmente anche risolto.

Quindi sotto il profilo della procedura, dopo i ritocchi che sono stati apportati, è stata tolta quella possibilità di non riammettere, anche a seguito di un esito a favore del ricorrente, quindi del segretario, di non poter riammettere sul posto di lavoro il segretario medesimo, era certamente una formulazione richiesta dai comuni, ma difficile da sostenere sotto il profilo della assoluta legittimità.

Quindi dire che nel complesso il testo così come organizzato, salvo qualche emendamento sul quale andremo a discutere tra poco, può essere condiviso. Posso anche dire che fa piacere che sia stato accolto, forse non c'era bisogno della mia sollecitazione, sarebbe stato comunque inserito nel testo un articolo ad hoc sulla formazione dei segretari, parlavo di formazione continua, perché per una figura professionale, in un mondo che si sta muovendo molto rapidamente, la necessità di avere una formazione continua, da parte di queste persone chiave nell'amministrazione comunale, pare importante.

Sui corsi di abilitazione, oggetto di discussione da parte di coloro che mi hanno preceduto negli interventi, il fatto di poterli affidare sull'esterno, purché siano soggetti che danno assoluta garanzia, questo per quello che riguarda la provincia di Trento, dove finora sono stati organizzati direttamente dalla Provincia, mi pare che questa soluzione possa essere condivisa, se non erro, per quanto concerne la provincia di Bolzano, da tempo immemorabile o giù di lì. I corsi sono organizzati e tenuti da soggetti esterni, accreditati in tutto quello che vogliamo, però in queste forme.

Quindi l'auspicio è che questo disegno di legge, magari oggi, trovi l'approvazione del Consiglio regionale. Concludo con il dire, per citare il collega Borga che parlava di una legge monito, cioè una legge che serve comunque per chiarire un rapporto, ma che dovrebbe servire soprattutto per mettere sull'attenti chi invece decidesse di imboccare una strada non di collaborazione, non di lavoro e di convergenze, ma piuttosto di assurda rigidità e questo vale da una parte come dall'altra.

Quindi da parte dell'Unione per il Trentino c'è la più ampia condivisione sul testo e quindi il testo lo andremo a votare.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

CIVETTINI: Grazie, Presidente. Gentili colleghi, volevo partire da alcune dichiarazioni sentite in quest'aula, perché è vero che la legge non ammette ignoranza, però qualche volta la politica la contiene, nel senso che è difficile sentire certi passaggi e non rimanerne esterrefatti.

Quando si parla in termini generali ed io parlo di opinioni naturalmente, non sto parlando del disegno di legge, perché poi nella sostanza è uno strumento sul quale si può discutere e sul quale dobbiamo confrontarci, perché sicuramente è positivo, ma quando ci sentiamo affermare in quest'aula che ci sono due organismi, il sindaco ed il segretario, se uno ha fatto solo il consigliere comunale inorridisce, perché non esiste che siano due organismi, perché sono situazioni in cui ognuno deve svolgere il proprio ruolo, uno elettivo e l'altro di figura apicale della struttura comunale.

Questa è una sottolineatura che va fatta, anche perché non posso pensare che il segretario possa avere un'altra opinione, il segretario può avere tutte le opinioni che vuole e per fortuna, però quando svolge il suo ruolo di segretario comunale deve semplicemente applicare la legge, tutelare i lavori all'interno dell'amministrazione politica e questo a garanzia di tutti, indipendentemente dalle sue opinioni, se per opinioni le intendiamo politiche, a me non interessano. Immagino che se noi dobbiamo affrontare questo ragionamento, pensando alle opinioni politiche, penso che stiamo sbagliando assolutamente tutto, perché non è di questo, collega Firmani, che stiamo parlando, perché capisco che lei sia reduce da un congresso attivo, però che lei venga a dirci che il segretario deve essere tutelato nelle sue opinioni politiche, lo sottoscriviamo non all'unanimità, ma di più, perché non è questo che è l'oggetto della discussione, ci mancherebbe, ci mancherebbe.

Non siamo come certi magistrati che fanno anche del loro lavoro qualche volta l'opinione, noi crediamo che le opinioni vanno rispettate, quelle di tutti, poi il magistrato fa il magistrato ed il segretario fa il segretario.

Al di là di questo, i passaggi, per quanto riguarda la legge specifica, sono sostanzialmente due. Il primo, è una legge che probabilmente verrà pochissimo utilizzata, perché qui stiamo ragionando come se fosse un problema di tutti i giorni, per quanto riguarda il Trentino – è qualche anno che faccio politica, ho fatto tre consiliature a Rovereto ed una a Mori – non mi risulta che ci siano casi, se non due in Trentino, che non hanno nulla a che vedere con aspetti procedurali, ma hanno a che vedere con situazioni ben diverse, che anche le cronache giornalistiche hanno reso pubblico.

Non ci sono le grandi necessità di tutelare, di passare, c'è una necessità e questo è vero e dobbiamo stare molto attenti che le strutture dei piccoli comuni, anche dei grandi comuni, ma ne risentono molto meno, rischiano spesso una politicizzazione attiva. Allora se questo è il problema dobbiamo tutti fare un passo indietro, garantendo a tutti la libertà di opinione nel modo più totale ed assoluto, ma nel loro ruolo va sottolineato che ognuno deve fare il proprio compito.

Vi immaginate se, per esempio, un candidato sindaco fosse anche dirigente, nel momento del concorso elettorale, di un'agenzia che dà anche i contributi sul territorio? È chiaro che ci può essere una capacità di variare, di creare spostamenti in termini elettorali, all'interno poi delle strutture comunali, soprattutto nei comuni piccoli, se c'è una politicizzazione forte del sistema è chiaro che anche questo potrebbe incidere nelle varie scelte. Su questo non c'è dubbio e non è solo una questione di segretario, è una questione di ufficio tecnico, è una questione di ufficio anagrafe, è una questione di segreteria generale, perché attraverso questo chiaramente poi si fanno le scelte, ma soprattutto si danno servizi ai cittadini.

Volevo sottolineare l'importanza che può avere questa legge se collocata nella giusta valenza, se messa all'attenzione e nell'obiettivo di perseguire la soluzione a quelli che sono reali problemi che mi permetto di dire, collega Cogo, non sono situazioni ambientali, sono situazioni di altro genere, sono situazioni che spesso sfuggono anche alla capacità del confronto, sono situazioni che non hanno origine nel confronto dell'applicazione delle leggi o della tutela dell'una o dell'altra parte o nel sistema della procedura, spesso hanno origine completamente diversa. Per quanto di mia conoscenza, le situazioni venute alla luce in modo importante sicuramente vanno contemplate in questa parte.

Perciò quello che potrebbe diventare uno strumento pericoloso è la possibilità di dare ad un sindaco il fatto di poter liquidare, solo perché non in linea e questo sarebbe un grave pericolo, poter liquidare il segretario generale, perché magari questo segretario correttamente svolge il suo ruolo e questi sono i problemi che possono emergere e da questo punto di vista è chiaro che deve essere data a tutti i livelli il massimo della garanzia, perché non può essere che si va a chiudere il rapporto con un segretario, perché non è ossequiente a chi in quel momento sta governando.

Cari colleghi, questo non è nell'obiettivo di questa legge però, attraverso gli emendamenti proposti dalla collega Penasa, il fatto di voler garantire anche questi passaggi è una cosa alla quale dobbiamo dare attenzione, proprio per evitare che ci sia la possibilità di fare dei passaggi che potrebbero andare veramente a ledere diritti che, per quanto mi riguarda, vanno a soprassedere, vanno a sorpassare quelli che sono diritti di chi lavora.

Qui stiamo parlando di una figura apicale, stiamo parlando di dirigenti e sappiamo benissimo che i dirigenti, anche nel settore privato, hanno dei diritti ben precisi, delle situazioni di tutela ben precise e che naturalmente vengono indennizzati in un certo modo, vengono tutelati dal punto di vista della professione in un modo sicuramente serio.

Dall'altra parte stiamo attenti a non semplificare troppo la liquidazione della figura del segretario, che poi è stato corretto comunque con le dodici mensilità, eccetera, proprio per evitare che venga deresponsabilizzata la parte politica nella scelta sul tema. Nel momento in cui poi ci dovesse essere, a prescindere dal lodo, comunque una espressione di ingiustizia palese, mi risulta che non ci sia nessuno che paga, in termini di danno erariale, il danno generato, il danno creato e questo è un aspetto sul quale dobbiamo stare molto attenti.

Non possiamo pensare che un dirigente serio, un dirigente preparato, un dirigente che magari, anche all'interno dei piccoli comuni, segnala situazioni che possono essere dannose alla pubblica amministrazione, questo segretario diventi incompatibile, dal punto di vista ambientale, con il sindaco. Questo è un pericolo, perché a questo livello, se poi tagliamo su tutta la dirigenza all'interno del comune e, perché no, della Provincia e della Regione, chi governa poi decide chi mandare a casa. Questo, secondo me, è un fatto da sottolineare, un fatto grave, è un fatto che dobbiamo non mettere nella condizione che sia attuato.

Dall'altra parte voglio anche dire che sicuramente è una tutela, se partorito in termini di legge, se partorito nella giusta maniera, perché laddove ci sono casi scottanti, è giusto riuscire a trovare la soluzione, laddove un piccolo comune o una intera comunità viene messa in ostaggio da una sorta di sciopero

bianco, cioè di attivazione di meccanismi che sono legittimi, ma che sicuramente mettono nella condizione di non poter operare, perché noi sappiamo le contraddizioni che le leggi hanno in sé, ma soprattutto anche le interpretazioni laddove le leggi non sono chiare. Attraverso questo, un segretario generale che volesse attuare una sorta di sciopero bianco, chiaramente chiude un'amministrazione e questo va fatto, ma allora la dovremmo chiamare in modo diverso, perché non è una incompatibilità ambientale, è una volontà di creare danno.

Allora bisognerebbe avere il coraggio di chiamarlo per nome e cognome e nel momento in cui ci sono volontà di creare danno alle amministrazioni, perciò di renderle inoperanti, è chiaro che il sindaco, il consiglio comunale, perché nei casi che sono pubblici i consigli comunali stessi, quasi all'unanimità, si sono espressi nella necessità di trovare le soluzioni, perciò non è una questione di una parte, ma una questione di trovare soluzioni ad una necessità.

Perciò, attraverso anche il confronto sugli emendamenti che sono stati presentati, credo che potremmo eventualmente andare a rileggere in modo completo, anche perché questo testo mi sembra esca da quest'aula non di parte e perciò nella possibilità di apportare quei giusti correttivi che rendano la garanzia dell'obiettivo che questo disegno di legge, da parte di chi l'ha presentato naturalmente, ha come volontà.

Perciò ben venga il confronto, ben venga la soluzione, anche se sappiamo e speriamo tutti che venga applicato il meno possibile, perché se non viene applicato vuol dire che comunque, a prescindere da chi governa, le amministrazioni funzionano sul territorio ed hanno un ruolo importante.

Teniamo anche presente, peraltro, il passaggio che potrà avere questo ruolo nelle comunità di valle, perciò nei passaggi di competenze, nei passaggi di importanza, dunque anche nella figura che dovremmo andare a rivedere e capire per individuare i dettagli, ma soprattutto per capire poi quali sono le responsabilità.

Detto questo, chiaramente spero che quest'aula valuti con molta attenzione tutti gli emendamenti presentati, con l'obiettivo di far approvare eventualmente questo disegno di legge, che sia a tutela delle amministrazioni, a tutela dei cittadini soprattutto e che non diventi un altro tentativo di dare alle maggioranze che stanno imperando nelle piccole realtà, opportunità per liberarsi di controllori scomodi, perché anche il segretario generale, nel momento in cui svolge il suo ruolo in modo corretto ed in modo puntuale, sicuramente è un controllore, un notaio delle maggioranze e delle minoranze di tutti i consigli comunali. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Chiocchetti. Ne ha facoltà.

CHIOCCHETTI: Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, credo che questo sia un argomento di assoluta delicatezza ed importanza, tanto che ce lo trasciniamo da qualche anno ormai, è dalla precedente legislatura che stiamo mettendo attenzione alla figura del segretario comunale.

Voglio fare un quadramento che dà conto un attimo di quella che è stata la partenza di tutti i ragionamenti, ovviamente da un punto di vista giuridico-legislativo su questa materia e su questo problema.

Nella scorsa legislatura si partiva con l'idea di istituire nella provincia di Trento, mi pare che Bolzano non era d'accordo, l'albo dell'agenzia e quant'altro. In quella occasione ci sono stati più momenti di discussione e di approfondimento della problematica, soprattutto sotto il profilo che quel disegno di legge di allora, presentato dal collega Amistadi, nasceva da una situazione contestuale piuttosto problematica, in relazione ad alcune fattispecie concrete. C'erano dei segretari comunali, pochi per la verità, che avevano in quegli anni creato una qualche situazione di difficoltà, per tutta una serie di motivi e di circostanze che non tutte dipendevano dal segretario comunale stesso.

La reazione, se posso usare questo termine, era stata, almeno così l'ho letta ed a suo tempo l'ho esternato, era stata una reazione di porre rimedio a questa situazione e creare una disciplina che ponesse fine in maniera drastica e forse in maniera non opportuna a quelle poche situazioni di difficoltà che erano sorte e che ne erano derivate.

Grande è stata la discussione allora, proprio perché la scelta che si voleva operare, cioè di far dipendere in qualche modo il segretario comunale dal sindaco che lo sceglieva in questo albo, sembrava non essere opportuna, proprio perché in quel modo e ne siamo tuttora convinti evidentemente, si faceva sì che il segretario comunale fosse effettivamente – passatemi il termine – il segretario politico, il dipendente funzionale del sindaco che andava a sceglierlo ed alla fine del mandato del sindaco, quel segretario doveva trovarsi un altro sindaco che lo scegliesse e potesse proseguire nel suo lavoro.

È evidente che su questa impostazione non c'è stata condivisione, tuttora per quello che mi riguarda mi trovo assolutamente contrario, proprio perché in questo modo si viene a snaturare quella che è la figura del segretario comunale. È stata ricordata in quest'aula più e più volte questa figura di *super partes*, questa figura di garante non solo della legittimità degli atti e quindi del corretto uso delle procedure, ma soprattutto garante nei confronti delle minoranze consiliari, garante nei confronti dei cittadini, garante nei confronti di quella che si chiama la buona condotta dell'azione amministrativa e se vogliamo anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e prima di tutto l'imparzialità.

Operare una scelta di quel genere significava, in buona sostanza, buttare a mare un po' tutta un'esperienza di grande professionalità accumulata dai segretari comunali – era stato detto e questo l'avevo riconosciuto allora nella relazione di quel disegno di legge – che costituiscono ancora le colonne dei nostri comuni, soprattutto dei piccoli comuni.

Di quella proposta, come detto per varie ragioni, non si è fatto nulla, la si è accantonata, evidentemente rimanendo il problema di disciplinare quei casi e quelle ipotesi in cui ci fosse effettivamente una qualche difficoltà.

Allora prima di tutto torna utile ricordare come ad un certo punto, discutendone in aula ed anche nelle riunioni che abbiamo fatto precedenti a quest'aula, mi sembra che il problema sia stato alle volte forse anche strumentalmente ingigantito e gonfiato, quasi fosse un problema che interessava tutti i comuni del Trentino, questa situazione di conflittualità tra i sindaci ed i segretari, queste divergenze di approccio con i problemi amministrativi del comune.

Rilevo che il presidente del consiglio delle autonomie, quando abbiamo fatto la seduta congiunta in quest'aula con il Consiglio provinciale, ha riconosciuto che effettivamente non c'è una situazione proprio così grave, così

problematica, così estesa di difficoltà e leggo solo un passaggio: *“Atteso come la stragrande parte dei rapporti tra segretari ed amministratori, risulta oggi assolutamente positiva, costruttiva ed improntata alla massima stima e collaborazione reciproca, la condizione descritta dell’ipotesi di nuova legge – si riferiva a questa ipotesi di nuova legge – non risulta certo né usuale, né rinvenibile nell’affiorare del minimo contrasto all’interno del comune”*. Voleva significare questa ipotesi contemplata in questo disegno di legge, alla fine si limita in sostanza a pochissime ipotesi.

Ricordo anche che lo stesso prof. Nogler, in sede di audizione nel novembre scorso, rilevava come alla fine questi casi di assoluto contrasto o di quella che viene chiamata incompatibilità, si contano sulla dita di una mano, forse. Questo un po’ il quadro che vorrei, se mi permettete un attimo, smontare, non c’è una situazione di estrema gravità, di estrema conflittualità, per cui i casi sono limitati.

Giustamente dobbiamo pensare anche a trovare una soluzione per queste ipotesi ed il disegno di legge vuole inserirsi per disciplinare queste ipotesi. Allora nel complesso del disegno di legge, se ci sono degli aspetti anche condivisibili, ci sono tuttavia dei profili e degli aspetti che credo vadano corretti, tant’è che io stesso sostengo alcuni emendamenti che vanno a correggere il testo.

In riferimento alla prima stesura, faccio alcune considerazioni su dei punti specifici. Non c’è dubbio che è stato migliorato, in relazione al primo comma dell’articolo 59-ter, nella parte in cui, in un primo tempo, si diceva: *“Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale ed il sindaco da cui egli dipende, il consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità”* Ovviamente su questo si è fatto un ragionamento, qui non può essere una cosa così indefinita, perché poi nell’applicazione pratica di questo concetto e di questo articolo sorgono i problemi.

Opportunamente è stato ristretto il campo e questo trova condivisione, perché l’incompatibilità ambientale deve essere, dice l’attuale formulazione, comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell’azione amministrativa comunale o nell’organizzazione del lavoro, che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale. Quindi è evidente che non possiamo rimanere vaghi e generici, lasciando poi agli interpreti di calare nella realtà quale sia questa incompatibilità ambientale. Qui ci devono essere effettivamente quelle obiettive, ripetute disfunzioni in relazione all’organizzazione, che siano però riconducibili al segretario comunale. Quindi da questo punto di vista quel passaggio è assolutamente importante e condivisibile.

Il comma 7 fa riferimento al collocamento in disponibilità, una volta attivato il procedimento ed appurato che ci sia in sostanza questa incompatibilità ambientale. A me qui sembra opportuno, so che l’assessore su questo ha qualche perplessità, ma vorrei comunque che si andasse poi a fondo nella discussione, quella ipotesi di far precedere il collocamento in disponibilità da quella proposta di trasferimento ad altro ente del comparto pubblico e con ciò mettendo, come è nell’emendamento che è stato proposto e condivido quella parte: *“...dopo aver valutato preventivamente la sussistenza delle condizioni per chiedere alla Regione Trentino-Alto Adige il trasferimento attraverso mobilità con passaggio diretto ad altro ente del comparto pubblico”*.

È stato spiegato che c'è una sentenza del TAR che si è occupata di un caso e che in relazione a quella sentenza possiamo dire che già esiste questa possibilità, però anche per mobilità non in compensazione, ma anche per mobilità per altre motivazioni.

Noi sappiamo che le sentenze fanno riferimento al caso specifico, bene sarebbe nella legge andare a specificare questa cosa, ma soprattutto per dare maggiore autorevolezza. È chiaro che il comune non avrà la forza, soprattutto il piccolo comune, di trovare un altro comune presso il quale mandare quel segretario che sia in corso in quel procedimento. Tenuto conto evidentemente anche di una salvaguardia della professionalità acquisita, come dice il testo e tener conto degli esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. In sostanza una garanzia in più e più precisa che viene inserita.

Il comma 9 dell'articolo nuovo introdotto ha quella parte che ritengo un po' strana, che peraltro è già stato rilevato sia in Commissione che questa mattina in aula, di quella sorta di presunzione. *“Tuttavia qualora sussistano ragioni tali da non lasciar presagire la possibilità di un'effettiva collaborazione finalizzata alle esigenze dell'amministrazione comunale, il giudice non annulla l'atto di collocamento in disponibilità e condanna il Comune a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al segretario comunale un'indennità...”*. Per quello che mi riguarda ritengo che quella parte debba essere tolta, quanto meno non è condivisibile, anche da un punto di vista giuridico. Le parole *“sussistano ragioni tali da non lasciar presagire la possibilità di un'effettiva collaborazione”* credo sia un'indagine “diabolica” da sostenere da parte del giudice.

Forse è qui il caso di approfondirla per toglierla, perché non ha motivo di essere, fermo restando che il segretario comunale che incorre in un procedimento di questo genere, anche se si conclude in maniera positiva e per positiva intendo che desse ragione al segretario, chiaramente dopo tutti questi passaggi la situazione fa sì che non ci sia più la serenità per quel segretario di lavorare in quel comune.

Vengo all'ulteriore passaggio, dare questa possibilità al segretario di uscire dalla situazione con il riconoscimento, qui è il contenuto dell'altra parte dell'emendamento: *“...in sostituzione della reintegrazione nella sede segretariale, un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di qualsiasi forma di danno patrimoniale, d'importo – qui la novità, anziché quello previsto inizialmente – pari a trenta mensilità dell'ultima retribuzione globale”*. C'è una richiesta che vuole andare alle 36 mensilità, ma credo che un punto di mediazione tra il minimo fissato possa trovare forse condivisione.

Circa la composizione di quella commissione, ritengo anch'io opportuno che vi sia un aumento nei componenti, proprio perché è una decisione importante e grave quella che viene ad essere assunta dalla commissione, per cui è sicuramente di maggiore garanzia una composizione un po' più consistente di questa commissione, di accertamento, anche perché sono convinto che non è un vero e proprio arbitrato, non si può mutuare della figura dell'arbitrato, siccome dell'arbitrato sono in tre, allora anche qua ne mettiamo tre. Teniamo conto che nel caso in cui ci sia disaccordo nella nomina del presidente, è il TAR che va ad individuare la figura del presidente. Quindi mi pare che sia più di garanzia quello di elevare a cinque i membri di questa commissione.

I commi 10 e 11 si riferiscono alla durata della messa in disponibilità. C'è un emendamento a questo punto, credo sia opportuno, anche per allineare la normativa in maniera complessiva, dappertutto parliamo di due anni di messa in disponibilità e cioè la messa in disponibilità del personale dei comuni, articolo 32 del D.P.G.R. n. 2 del 2005, parla di due anni, per gli stessi segretari l'articolo 63 dello stesso DPGR parla di due anni, si parla di due anni anche per quanto attiene al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 165 del 2001.

Quindi non trovo anche una logica di coerenza legislativa, laddove dappertutto quando parliamo di questo argomento parliamo di due anni di messa in disponibilità, qui parliamo di una durata di un anno. Per cui il portarlo a 24 mesi, secondo me, oltre che nella sostanza è anche nella logica di un corretto modo di legiferare.

Un'ultima cosa che voglio dire, poi chiudo, all'articolo 6, laddove c'è scritto: *"...compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità"*, forse è opportuno che anche il comune partecipi in qualche modo a questa spesa, quantomeno l'emendamento propone che sia rimborsato fino all'80% e che il comune ci metta il 20%, proprio per evitare che il comune stesso con facilità abbia ad instaurare queste procedure: poi tanto non c'è alcuna spesa da sostenere, per cui a cuor leggero procedo, tanto poi paga la Provincia o paga qualcun altro.

Complessivamente dobbiamo preoccuparci anche delle ipotesi in cui ci siano delle disfunzioni, delle criticità, delle problematicità, ci siano delle questioni che emergono, ma credo che il modo per far sì che queste siano risolte va cercato in una maniera il più corretta possibile, ma se mi permettete anche condivisa il più possibile. Lo sappiamo tutti che, soprattutto nei piccoli comuni, è fondamentale il rapporto di collaborazione e di leale cooperazione, comunque di poter lavorare in sintonia tra sindaco, amministrazione comunale e segretario comunale, in caso contrario evidentemente, sia da una parte che dall'altra, ci sono tutti gli strumenti per rallentare, per non far più lavorare bene il comune.

Ritengo che sia una materia delicata, che i segretari comunali in questi anni siano stati fondamentali davvero per le nostre amministrazioni comunali, soprattutto per i piccoli comuni, dunque se c'è qualche intervento da fare lo facciamo davvero tenendo conto di tutta questa professionalità.

L'ultima nota, voglio riferirmi al fatto che in Trentino è stata fatta la riforma istituzionale e sono nate le comunità di valle, altro orizzonte all'interno del quale la figura dei segretari comunali, dei segretari comprensoriali è assolutamente fondamentale. Sarebbe davvero controproducente per tutti, per l'amministrazione comunale e per noi legislatori far partire queste comunità di valle con una situazione di contenzioso tra la figura del segretario comunale ed il legislatore regionale. Vi ringrazio.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Schuler. Ne ha facoltà.

SCHULER: Danke, Herr Präsident! Ich möchte hier nicht zu den einzelnen Artikeln und zu deren Inhalten Stellung nehmen, sondern eher zum Werdegang dieses Gesetzes.

Seit den 20iger Jahren des letzten Jahrhunderts waren die Sekretäre über viele Jahre und Jahrzehnte der verlängerte Arm des Staates in den

Gemeinden. In unserer Region sind sie jetzt seit 1973 Bedienstete der Gemeinde geworden, während sie im restlichen Staatsgebiet noch bis zum Jahre 1997, bis zum Bassanini-Gesetz, Angestellte des Staates geblieben sind. Dann wurde dort eine Agentur gegründet und die Sekretäre sind seitdem Angestellte dieser Agentur und haben in den Gemeinden einen Auftrag auf Zeit.

Bei uns ist jetzt seit einigen Jahren eine Diskussion über eine Reform des Rechtsstatutes der Gemeindesekretäre geführt worden. Die Kernfrage dabei war, soll man hier auch einen befristeten Auftrag anstreben ähnlich der Regelung auf Staatsebene oder soll man bei einem unbefristeten Auftrag bleiben. Man hat sich dann nach langem Für und Wider entschieden, dass es auf alle Fälle ein unbefristeter Auftrag bleiben soll. Die Argumentation der Gemeindesekretäre war immer die, dass man gesagt hat, sie wollen neutral und unabhängig bleiben, ein Garant der Neutralität in den Gemeinden auch sein. Die Argumentation der Gemeindeverwalter war immer die, dass man die Fälle, die es Gott sei Dank nur wenige gibt, aber immerhin kommen sie ab und zu vor, wo eben größere Schwierigkeiten in der Verwaltung mit den Gemeindesekretäre sind, dass diese Schwierigkeiten künftig leichter gelöst werden können. Man hat hierfür einen neuen innovativen Weg gefunden, u.a. auch aufgrund einer Änderung der Ordnung der Gerichtsbarkeit, indem auch ein Schiedsgerichtsverfahren in solchen Fällen möglich gemacht worden ist.

Wichtig war uns immer, dass diese Entscheidung schlussendlich wenig politisch ist. Natürlich muss die Initiative auch von der Gemeinde ausgehen, aber dann der weitere Gang soll möglichst wenig politisch sein. Die Kommission, die möglichst neutral die Situation in der Gemeinde zu bewerten hat und dann bei der Entscheidung des Gemeinderates soll – so ist unsere Vorstellung – nicht eine 2/3-Mehrheit notwendig sein, weil dann entsteht schon wieder eine politische Diskussion in den Gemeinderäten und das wollen wir vermeiden. Es soll hier nur mehr um einen formellen Beschluss der Gemeinde gehen, der dann das Gutachten der Kommission bestätigt und der weitere Werdegang ist auch bekannt, dass dann bei eventuellen Rekursen ein Schiedsgericht entscheiden kann.

Die Vorarbeit zu diesem Gesetz hat der Südtiroler Gemeindenverband gemeinsam mit dem Verband der Gemeindesekretäre Südtirols und in Zusammenarbeit mit Prof. Nogler geleistet. Man hat sich einige Male getroffen und man hat nicht nur – das ist auch ein gutes Zeichen – die Kosten geteilt, sondern man hat schon 2007 eine Vereinbarung zwischen dem Gemeindenverband und dem Verband der Gemeindesekretäre unterschrieben, in der die Kernpunkte dieses Gesetzes dann auch festgehalten worden sind. Seitdem stehen beide Seiten zu dieser Vereinbarung. Es hat dann in der Folge einige Diskussionen mit den Kollegen im Trentino gegeben, allen voran auch mit dem damaligen Präsidenten des Gemeindenverbandes, den heutigen Kollegen Anderle, und anderen mehr, weil hier die Situation etwas anders gelagert war und auch noch ist aufgrund der verschiedenen Formen der Umsetzung des Bassanini-Gesetzes und anderen Dingen mehr. Es freut mich aber, dass man jetzt doch soweit eine Einigung gefunden hat, dass wir heute über dieses gemeinsame Gesetz diskutieren können.

Ich möchte aber die Gelegenheit nützen, um mich vor allem beim Verband der Gemeindesekretäre Südtirols zu bedanken, die hier sehr gut zusammengearbeitet haben und es war auch in ihrem Interesse, dass hier eine Lösung gefunden wird, die für alle tragbar ist und mit der auch bestimmte

schwierige Fälle gelöst werden, weil auch sie nicht interessiert sind, solche Fälle aufrecht zu erhalten, weil sie schlussendlich auch ihrem Image schaden.

Ein Dank auch an die Assessorin Cogo und ihren Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und an die Mitglieder der Gesetzgebungskommission. Es war in der Vergangenheit nicht immer so, aber in diesem Fall hat es auch dort eine gute Zusammenarbeit gegeben und ich hoffe, dass es gelingt dieses Gesetz schlussendlich so bald wie möglich zu verabschieden. Danke!

(Grazie signor presidente! Non intendo prendere posizione sui singoli articoli o sui loro contenuti, ma piuttosto sull'iter della legge.

Dagli anni '20 dello scorso secolo i segretari comunali hanno rappresentato per molti decenni la longa manu dello Stato nei comuni. Nella nostra regione sono diventati dipendenti comunali dal 1973, mentre nel rimanente territorio nazionale sono rimasti dipendenti statali fino al 1997, ovvero fino alla legge Bassanini. Poi fu istituita un'apposita agenzia ed i segretari comunali da allora sono diventati dipendenti di questa agenzia e svolgono nei comuni un incarico a tempo determinato.

Da alcuni anni si discute sulla riforma dello stato giuridico dei segretari comunali. La questione principale è se si vuole un incarico a tempo determinato anche da noi, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, oppure mantenere l'incarico a tempo indeterminato. Dopo molti pro e contro ci si è accordati a favore di un incarico a tempo indeterminato. Le motivazioni dei segretari comunali sono state che si voleva rimanere neutrali e indipendenti e continuare ad essere i garanti della neutralità dei comuni. Gli amministratori comunali invece premevano affinché in futuro si riuscisse a risolvere più facilmente i casi problematici dei segretari comunali all'interno dei comuni, che fortunatamente sono rari, ma che talvolta si verificano. Quindi si è trovata una nuova via innovativa, tra l'altro anche rifacendosi ad una modifica dell'ordinamento giudiziario, introducendo in questi casi anche la possibilità di un arbitrato.

Ci premeva soprattutto che la decisione alla fine fosse meno politica possibile. Naturalmente l'azione comune, l'iter deve essere meno politico possibile. La commissione deve valutare in modo neutrale la situazione all'interno del comune. Poi per la decisione del consiglio comunale - questa la nostra posizione - non dovrebbe essere necessaria una maggioranza dei due terzi, perché allora si aprirebbe nuovamente una discussione politica nei consigli comunali e questo vogliamo evitarlo. Dovrà esserci pertanto solo una decisione formale del comune, che confermi il parere della commissione e poi si seguirà l'iter previsto che potrà terminare con eventuali ricorsi ad un collegio di arbitrato.

Il lavoro preliminare per questa legge è stato svolto dal consorzio altoatesino dei comuni insieme all'unione dei segretari comunali dell'Alto Adige in collaborazione con il professor Nogler. Ci siamo riuniti alcune volte, dividendoci le spese - e questo è un buon segno - e poi nel 2007 abbiamo firmato un accordo tra il consorzio dei comuni e l'unione dei segretari comunali, in cui abbiamo fissato i punti cardine di questa legge. Da allora ambedue le parti condividono i contenuti dell'accordo. Successivamente ci sono stati anche alcuni confronti con i colleghi del Trentino, soprattutto con l'allora presidente del consorzio dei comuni, l'attuale collega Anderle e altri, perché la situazione in Trentino era un po' diversa (ed è ancora diversa) proprio a causa delle diverse

forme di attuazione della legge Bassanini e di altri aspetti. Sono lieto di poter dire che ora finalmente si è trovato l'accordo che si è tradotto in questa legge comune.

Vorrei cogliere anche l'occasione per ringraziare soprattutto l'unione dei segretari comunali altoatesini, che hanno collaborato molto bene e che hanno fatto sì, anche nel loro interesse, che fosse trovata una soluzione condivisibile per tutti, in modo che potessero essere risolti certi casi difficili, essendo anche loro interessati ad eliminarli perché alla fine danneggiavano la loro stessa immagine. Ringrazio anche l'assessora Cogo e i suoi collaboratori e i membri della commissione legislativa per la buona collaborazione. Diversamente che in passato, in questo caso vi è stata un'ottima collaborazione e quindi spero che alla fine questa legge possa essere approvata quanto prima. Grazie!)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

CASNA: Grazie, Presidente. La legge che stiamo discutendo questa sera è di estrema importanza per la salute dei comuni. I comuni, anche il più piccolo, hanno bisogno di una figura di spessore culturale, una persona che abbia anche una conoscenza approfondita del diritto ed in modo particolare conoscenza del diritto amministrativo, se vogliamo che i comuni non incappino in errori madornali. Vero è che il comune ha la sovranità nelle delibere prese, ma nel rispetto però di una cortesia che tutti dobbiamo avere, nel rispetto nei comuni della legge, della legittimità.

Talvolta, parlo della mia esperienza di consigliere comunale per quasi 25 anni, ho fatto anche il sindaco e talvolta gli interventi del segretario potevano sembrare inopportuni o fastidiosi, ma pensando in maniera neutra agli interventi che il segretario faceva debbo, dire che aveva ragione, poiché al di sopra del sindaco, al di sopra della sovranità del comune vi è la sovranità della Costituzione e della legge.

Talvolta non si può, in nome di un immediato benessere, di un favore fatto all'assessore o all'amico, in nome della crescita dell'economia del paese, fare degli errori madornali. Ricordiamoci che al di sopra di tutto, anche al di sopra della sovranità del comune vi è la legge che va rispettata.

Poiché le nostre delibere, purtroppo, ripeto purtroppo, non sono più soggette al controllo di merito e di legittimità da parte della Provincia, talvolta l'unica difesa della legalità, a parte denunce fatte alla Procura, ma non possiamo ingolfare la Procura di denunce o di dubbi su interesse privato svolto in comune, l'unico baluardo della legittimità talvolta è la figura del segretario comunale. Il segretario comunale, a mio avviso, è il garante della legge, è il garante della imparzialità ed è per questo che avrei visto di buon occhio che il segretario comunale sia dichiarato ineleggibile in qualsiasi comune del territorio, della provincia o della regione, anche perché non dovremmo sapere teoricamente da che parte è. Il segretario rappresenta la legge e non dovremmo avere il minimo dubbio che nei suoi interventi, nel frenare certe corse dell'amministrazione o nello stimolare talvolta l'inerzia di qualche sindaco, si possa pensare che ci sia dietro una certa parvenza di ideologia.

È per questo che sarebbe opportuno che il segretario facesse soltanto il segretario, conoscesse bene la legge e lasciasse la politica a chi fa la politica. Il segretario per eccellenza dovrebbe essere il dirigente

dell'amministrazione, nel senso di amministrare, ma non nel senso della politica.

Sono rimasto un po' sorpreso per questa legge, ma era proprio necessario fare una legge per dichiarare con un bel eufemismo il collocamento in disponibilità? Era proprio necessario? Quanti casi abbiamo avuto di segretari nella nostra provincia o nella nostra regione che, anziché fare il bene del comune, si divertivano magari a cercare ostacoli e frenare il comune nella sua azione! Nella mia esperienza non ho avuto questa sfortuna, ho fatto anche il sindaco e debbo dire che fra il sottoscritto ed il segretario comunale vi era un ottimo rapporto, non vi era amicizia, però si lavorava assieme, vi era grande collaborazione anche se non eravamo amici, però si lavorava seriamente nell'interesse del comune e soprattutto nel rispetto della legge e nel rispetto di tutti i cittadini.

Per cui se vi erano gare d'appalto per noi erano uguali l'imprenditore A o l'imprenditore B, in caso di controversie di tipo paesane si cercava di essere al di sopra delle parti e far trionfare prima i regolamenti e dopo le leggi, mettevamo una buona parola, ma le sentenze ultime, ahimé, è sempre la Magistratura che le porta avanti. Ahimé, sarebbe meglio se potessimo non arrivare là e lo ripeto: meglio non arrivare là. Meglio è quindi rispettare la legge, fare in modo che la legge sia rispettata, quando arriva là pazienza, che Dio ce la mandi buona.

Non mi è mai capitato una cosa del genere, di dover pensare a questo collocamento in disponibilità, che dovrebbe essere un atto estremo, eccezionale, anzi mi auguro che non capiti in nessun comune, ma se dovesse capitare, visto che qualche caso c'è stato probabilmente che ha messo in difficoltà uno o due segretari, che forse hanno messo qualche bastone fra le ruote nell'amministrazione o che perlomeno non eccellevano per solerzia o per impegno, uno o due casi, non di più, questa legge quindi va fatta, però attenzione, non vorremmo che questo spauracchio mettesse paura al segretario, avesse timore di dover frenare quando qualche consigliere comunale o qualche sindaco prende qualche delibera che rasenta l'illegalità, sapendo che se dovesse continuare nel suo zelo potrebbe incorrere in questo procedimento che lo porterebbe al collocamento in disponibilità.

Ecco perché dovremmo fare una legge che sia garantista anche dell'"incolumità" del segretario comunale, cioè che veramente soltanto in casi eccezionali si possa ricorrere a questa procedura, che dovrebbe portarlo alla perdita del lavoro, ma vi sono degli emendamenti che ha predisposto anche il nostro gruppo, prima firmataria la consigliera Penasa, ex sindaco, che forse forte della sua esperienza ci suggerisce delle cose importantissime, a salvaguardia anche della dignità del segretario comunale.

Intanto la commissione che dovrebbe valutare se ha commesso delle gravi colpe, se veramente è incompatibile con il territorio, è incompatibile perché fa rispettare la legge o è incompatibile perché veramente cerca tutti i cavilli per non andare avanti? Questa commissione cerchiamo di allargarla non soltanto ad un triumvirato, ma che siano cinque le persone che possono decidere, forse in cinque si può decidere meglio.

Poi chiedevamo altre cose, così pure una volta che la commissione avesse deciso che sussistono gravi elementi di incompatibilità, conflittualità fra il segretario e l'amministrazione, per cui l'amministrazione rischia di essere paralizzata, noi per garanzia vorremmo che i due terzi del consiglio comunale

decidesse il collocamento del funzionario in disponibilità. Così pure, qualora il dirigente fosse stato dichiarato reintegrabile nell'amministrazione comunale, non basta dire: benvenuto, lavora, visto che forse il rientro e l'ambiente non è dei più rosei, diamo la possibilità che sia dato un indennizzo al segretario comunale per gli incomodi ricevuti dal consiglio comunale, un risarcimento non soltanto di dodici mensilità, ma almeno di trenta mensilità.

Vedremo come passerà questa legge, con gli emendamenti che sono stati avanzati, vuoi dalla Giunta, vuoi dai diversi gruppi, esamineremo attentamente i diversi emendamenti in maniera trasversale, perché dobbiamo mirare all'interesse dei comuni, alla laboriosità, all'efficienza dei comuni, ma al rispetto della legge prima di tutto, mi auguro che si possa arrivare ad una legge che rispetti il comune, ma rispetti anche chi nel comune lavora.

Non ho nulla da aggiungere se non quello di rispettare minuziosamente l'operato, augurandoci che questa legge possa essere applicata pochissime volte, perché dovremmo avere dei segretari talmente preparati, talmente disponibili e quindi nei concorsi guardare non soltanto alla conoscenza del diritto amministrativo, ma guardare anche la predisposizione a svolgere un certo lavoro.

Ciò detto, mi auguro che si ricorra poche volte a questo, nell'interesse esclusivo dei comuni e della loro efficienza. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: La ringrazio, Presidente. Premetto immediatamente il fatto che, diversamente da altri colleghi, non posso vantare un'esperienza diretta su questo settore, non avendo mai svolto le funzioni né di sindaco, né di consigliere comunale. Quindi cerco di entrare in punta di piedi in una materia che peraltro mi affascina e che ho seguito fin dalla scorsa legislatura, allorché ci intrattenemmo in aula su questo versante e debbo dire anche per un dovere che mi compete come consigliere regionale, atteso che comunque su questa materia la Regione gode di una competenza legislativa di non poco rilievo e quindi le poche competenze, ahimé, Presidente del Consiglio, che sono rimaste in capo alla Regione cerchiamo di esercitarle con cognizione di causa, compiutamente.

Non posso non fare menzione, in questo momento, dell'istituto regionale ridotto a larva istituzionale, ormai limitato a poche competenze, questa e quella relativa ai Giudici di pace, che si è visto via, via espropriare di una serie di competenze attraverso deleghe cospicue, sostanziose, non solamente di competenze, ma anche di finanziamenti dalla Regione alle Province autonome.

Penso che, rispetto al frame – chiudo subito la parentesi – che aveva dipinto l'accordo Degasperi-Gruber, questo frame regionale dentro il quale le Province avrebbero dovuto esercitare la loro competenza legislativa, naturalmente su una serie di materie di loro spettanza, penso che, rispetto a quel disegno che aveva la funzione di tutelare l'autonomia del Trentino e l'autonomia del gruppo italiano in Alto Adige, penso che ci si sia allontanati molto e non certo per responsabilità nostra, ma della maggioranza che da anni gestisce il potere in queste Province, in questa Regione.

Ciò detto, questa mi pare una legge che cerca di raggiungere un equilibrio non facile, su un tema affascinante, ma di non facile disciplina, perché

da un lato c'è la figura del sindaco come ufficiale di governo, tanto più oggi eletto direttamente dal popolo, il quale deve, nei confronti di tutta la comunità di cui è sindaco, dal primo all'ultimo cittadino, rispondere di una serie di responsabilità che gli competono e dall'altro lato la figura del segretario comunale. Il segretario comunale ha quanto meno due funzioni: una storica, potremmo definirla notarile, comunque di garante della legittimità e qui non posso non spezzare una lancia a favore di questa categoria che comunque, salvo eccezioni, ha svolto con competenza, con responsabilità questa funzione di garante della legittimità.

Sarebbe interessante vedere, dove ci sono stati ricorsi all'autorità giudiziaria, in particolare al giudice amministrativo, da quali comuni, da quali cittadini nei comuni rispettivi sono venuti, per verificare quanto ha inciso l'azione dei segretari comunali come garanti della legittimità, chiaramente anche come un'attività preventiva di ricorsi giurisdizionali, quindi di un'attività di tipo giurisdizionale che un buon segretario comunale, che è evidentemente in sintonia con la propria amministrazione, a partire dal sindaco e dalla giunta, riesce a prevenire ricorsi garantendo che l'azione amministrativa si mantenga dentro l'alveo della legittimità.

Accanto a questa funzione che mi pare importantissima e che viene svolta non solamente a tutela della comunità, ma anche a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale, vi è una funzione sicuramente più recente che è quella che potremo definire dirigenziale, per la quale il segretario comunale ha fra le sue finalità quella di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, proprio in raccordo con la struttura tecnica dell'amministrazione comunale e con quella politica e quindi sovrintendere anche al coordinamento ed alla direzione del personale.

Annoto anche a questo proposito che dal 1973 questa figura vive un rapporto organico con l'amministrazione di appartenenza, previo inserimento nella stessa attraverso pubblico concorso, quindi questo ha collocato questa figura dentro l'amministrazione comunale, dentro l'organizzazione della stessa ed è positivo annotare come sia stata slegata ormai da 30 anni, per quanto riguarda la nostra Regione, dalle dipendenze dal Ministero dell'Interno, cosa che invece è avvenuta molto più recentemente dal 1997 con la legge Bassanini nel resto d'Italia.

Detto questo, chiedo all'assessore se ha la bontà di rispondermi, fino a che punto potrà essere applicata questa legge? Penso che su questo punto già il collega capogruppo Borga ha svolto con competenza delle riflessioni e su cui non mi trattengo, però la domanda di fondo assessore che dobbiamo porci per non fare l'ennesima legge, tanto più come Consiglio regionale, a futura memoria è questa: queste norme, in particolare su qualche passaggio che vuole disciplinare certe fattispecie anche abbastanza a tavolino, mutuando da qualche caso piuttosto patologico, fino a che punto possono davvero trovare applicazione? Quando addirittura leggiamo verbi come presagire, che dovrebbero essere appuntati in capo ad iniziative del magistrato, fino a che punto possono essere applicate? Debbo dire che rischiano certi verbi di rappresentare perfino nemmeno la veste giuridica e me lo chiedo dentro un articolato quale questo e, ripeto, dentro una delle poche competenze di vasta portata che è rimasta in capo all'amministrazione regionale, a cui tengo fortemente, torno a dire. Oltre a questa competenza tengo soprattutto

fortemente affinché all'amministrazione regionale siano lasciate almeno queste residue competenze.

Se credete nella Regione, come dite di voler credere, aggiungete almeno una ulteriore competenza, lo abbiamo più volte proposto, ma ahimé non avete voluto sentir ragione, penso che se si crede in un ente, tanto più autonomo, tanto più territoriale, la misura del credere, il segno del credere sta nel fatto che nel momento in cui gli sono state tolte una serie di competenze, gli si riconosca almeno una competenza in più. Diversamente un ente autonomo con competenze legislative che cosa ci sta a fare della sua autonomia, se si vede sistematicamente espropriato di competenze e non se ne vede aggiungere nemmeno una?

Detto questo, la domanda di fondo che mi pongo è proprio questa, cioè questa legge è e sarà davvero applicabile o non rischia di essere una legge che rimane sulla carta? Quindi che servizi abbiamo reso alla categoria in particolare e alle amministrazioni comunali in generale, dentro fattispecie che, leggendo la norma così come editata dalla Commissione e scorrendo, sia pur velocemente gli emendamenti che continuano ad arrivare sistematicamente sul nostro tavolo, non è dato di capire.

Debbo dire che se non viene data chiarezza su questo punto, per quanto ci riguarda, staremo a vedere, però è chiaro che il voto di astensione, quanto meno sugli emendamenti che non appaiono sufficientemente chiari, è un atteggiamento dovuto.

Penso – e chiudo – che ancora una volta il nostro gruppo ha tenuto un atteggiamento fortemente costruttivo e responsabile, mi pare che lo dimostri sia l'atteggiamento in Commissione tenuto dai nostri rappresentanti, per quanto riguarda il Trentino il consigliere Borga e per l'Alto Adige il consigliere Vezzali, ma anche attraverso la preparazione qui in aula, seduta stante di alcuni emendamenti che mirano a correggere un testo, quanto meno a renderlo un po' più realistico, un po' più applicabile di quanto non lo sia quello che la Commissione ha formulato per l'aula.

Per quanto ci riguarda riserbo le votazioni sui singoli emendamenti, naturalmente sperando che alla fine della discussione articolata si possa dichiarare il voto positivo, soprattutto in vista e di fronte ad una legge che speriamo abbia la possibilità di essere realisticamente applicata. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Dominici. Ne ha facoltà.

DOMINICI: Grazie. È ben vero, come diceva qualche collega stamattina, che proprio una legge non era determinante ed indispensabile per dirimere una questione di per sé molto impegnativa e molto vincolante, ma riguardante sostanzialmente non tantissimi casi.

Di per sé, parlando in termini teorici, come qualche collega diceva stamattina, non sarebbe stata indispensabile, anche perché si sarebbe potuto apportare qualche variante a leggi esistenti o fare qualche determina di Giunta.

Alla luce di quanto è successo in alcune situazioni in Trentino, anche se è vero, come diceva il collega Casna, che si è trattato di poche situazioni per quanto riguarda le persone nella loro funzione di segretari comunali, però alcune per quanto riguarda i comuni, perché se non c'è una normativa precisa ed un dettato legislativo, chiaramente si brancola in relazione all'interpretazione di delibere, di leggi nazionali, di leggi regionali e di leggi provinciali in vigore. In

carezza di leggi precise, di normativa precisa si verifica quello che è successo in alcuni comuni del Trentino, dove la stessa figura di segretario, muovendosi dall'uno all'altro o per trasferimenti coattivi o per decisioni volontarie, ha creato situazioni caotiche, disorientamento dell'amministrazione, ha creato tensioni tra i cittadini prima di tutto, rendendo molto lunghe le procedure del consiglio, ostacolando i lavori della giunta, ponendo ostacoli non secondari all'operatività dello stesso comune.

Siccome alcune situazioni le ho vissute, non in prima persona, perché grazie a Dio non è capitato a me quando facevo il sindaco, ma amici sindaci e non c'è alcun dubbio che le situazioni di conflittualità creavano nella persona del sindaco, ma in particolare dei consiglieri e poi inevitabilmente a cascata di tutti i cittadini, uno stato increscioso, una situazione di conflittualità, ma in particolare un blocco all'operatività del comune, anche dove c'erano sindaci particolarmente operosi, disponibili, orientati alla movimentazione, alla trasformazione del contesto amministrativo, sociale, giuridico, economico del proprio comune.

Quindi, anche se a livello puramente teorico non sembrerebbe determinante, ritengo comunque che sia molto importante un dettato legislativo che chiarisca le situazioni di reale incompatibilità e questo talvolta si verifica anche nelle scuole, nella conflittualità tra il preside, ora dirigente scolastico, ed il segretario coadiutore amministrativo che nella scuola ha le stesse funzioni del segretario comunale, siccome talvolta si verifica la conflittualità è difficile ora sapere qual è l'organismo che immediatamente può avviare la procedura nel dirimere la conflittualità.

Magari nella scuola ora è un po' più facile, perché si ricorre al dirigente generale che ha funzioni di garanzia, non soltanto all'assessore, naturalmente parlo in termini strettamente amministrativi e nel comune avrete seguito alcune vicende, trovare un congegno rapido che dirima la questione, che prenda posizioni, pur essendo la Giunta regionale, l'assessore di riferimento il competente, però non è facile, dato che gli interessati che si sentono torteggiati, in assenza di una normativa precisa, è chiaro che ricorrono al tribunale ed ai vari gradi del tribunale. In attesa che i vari tribunali, le varie Corti d'appello, la cassazione si pronuncino, il comune resta sempre in una situazione di difficoltà decisionale.

Quindi ritengo, senza entrare nel merito tecnico, che non solo perché facciamo parte della maggioranza, ma questo non vuol dire che uno rinuncia alle proprie idee, ma perché avendola vissuta in termini diretti, con cognizione di causa all'interno della kermesse in parecchi comuni, ritengo che fare chiarezza su una procedura normativa sia veramente importante.

In assenza di un riferimento diretto, come c'è per la scuola, fondamentale è la costituzione di una commissione di super esperti, che sia di tre o di cinque è ininfluente, mi pare di capire che la Giunta preferisce tre, perché qualche collega della maggioranza ha chiarito le motivazioni, la garanzia di maggiore snellezza, di maggiore rapidità proprio perché non ne soffre il comune e quindi non ne soffre l'amministrazione e quindi il bene pubblico ed infine non ne soffre la popolazione.

Debbo dire comunque che, laddove c'è una comunanza di intenti ed una vera collaborazione tra sindaco, giunta e segretario comunale, si verifica una situazione di operosità e foriera di benefici decisamente consistenti, di alta qualità e di alta rapidità per l'intera popolazione.

Se è vero che non tante, ma ci sono state situazioni veramente incresciose, è anche vero però che le conflittualità sono molte, perché con il nostro lavoro di consiglieri abbiamo la possibilità di muoverci all'interno della regione, visto che per un periodo anch'io ho fatto l'assessora regionale nel settore del credito e della cooperazione, ma se non altro per la vicinanza al Sudtirolo e per quanto riguarda noi autonomisti la concordanza di intenti e la condivisione e per questioni culturali, abbiamo modo anche di muoverci all'interno di alcune realtà dell'Alto Adige ed in particolare per quanto riguarda noi trentini nel Trentino.

Riprendendo le fila del discorso, dicevo che se è vero che le situazioni eclatanti ed esclusive non sono state molte in quanto a persone, ma parecchie in quanto a comuni, è vero che le conflittualità, più o meno pacate, più o meno sottaciute, più o meno domate o tali da non essere state pubblicizzate e date in pasto all'opinione pubblica, comunque le situazioni di conflittualità sono state parecchie, forse meno negli ultimi tempi.

Nei casi in cui sindaco e segretario comunale non trovano una comunanza di intenti o nel caso in cui il segretario comunale vuol fare l'assoluto leguleio e blocca ogni delibera e facendo il leguleio e l'esagerato legalista individua nelle varie delibere e nelle varie interpretazioni della legge spunti di carattere o confessionale o puramente letterario o spulciando in termini di assoluta visione giuridica, ma invece che interpretare nello spirito, nella pura lettera può bloccare interi consigli comunali, può bloccare l'operatività delle delibere, l'esecutività delle delibere e di queste situazioni ne conosciamo veramente tante.

Non che si debba dire che alcuni segretari lo facciano per presa di posizione, magari qualcuno, ma grazie a Dio rari, o per un esagerato senso della salvaguardia propria o per una forma mentis di una giuridicità portata all'estremo ed a individuare il senso puramente letterale della norma legislativa. Comunque sulle singole delibere o sulle singole opere o all'interno di singoli progetti ho constatato tante volte una difficoltà di collaborazione e di convivenza, con la successiva ed inevitabile conseguenza che gruppi di cittadini o singole famiglie o l'intera popolazione, quando si faceva riferimento a progetti di interesse pubblico generale, ne risentivano in modo tale per cui l'interesse pubblico ne scapitava.

Quindi ritengo che con una norma legislativa ben precisa, dettagliata, il sindaco e le amministrazioni comunali che sono le reali garanti nei confronti dei cittadini, possano sentirsi più spalleggiate, più sostenute ed in taluni casi il sindaco si troverebbe in una situazione tale da poter ricorrere alla commissione, se davvero gli estremi dell'incompatibilità esistono avrebbe la possibilità di dimostrarlo, senza il timore che scoppi una esplosività esagerata e che l'opinione pubblica ci marci in termini scandalistici.

Quindi vedo anche gli effetti positivi consequenziali, oltre che quelli tecnici, previsti da questa legge.

Infine ritengo comunque di dover rendere un plauso speciale ai segretari comunali in generale, in particolare alla categoria, perché la maggior parte, per merito della loro preparazione, ma anche per merito dei corsi che l'ente Regione ha organizzato, molto ben predisposti ed organizzati sulla base di un obiettivo preciso: la conoscenza di tutto l'ordinamento giuridico, la conoscenza della singola legislazione, ma anche l'intento di trasmettere nella forma mentis di colui o colei che diventerebbe il funzionario, il numero uno

dell'assetto amministrativo, la potenzialità di aiutare la progettualità del comune; debbo dire il vero, anche per merito di questi corsi, ma anche per merito di un vero intento di aiuto all'amministrazione e quindi alla cittadinanza.

Molti di noi che hanno fatto il sindaco, lo hanno detto molti colleghi stamattina, ritengo debbano veramente approfittare di questo contesto in cui si parla della categoria, per esprimere una gratitudine sostanziale, un riconoscimento alla categoria, alla maggior parte dei singoli segretari e segretarie, perché sicuramente sono stati un pilastro, un puntello, a parte i casi di rilascio delle concessioni edilizie, quando qualcuno si impuntava a voler seguire la legge Bassanini, poi grazie a Dio, per merito della possibilità di ricorso agli statuti, abbiamo superato l'empasse.

In conclusione voglio dire che debbo molto ad un segretario comunale, il dott. Rossi Leo – essendo diventata sindaco a 27-28 anni, provenendo dal mondo della letteratura e della filosofia, però anche dall'impresa agricola, mio padre si occupava di imprenditoria edile, avevo sicuramente un'impostazione – che è stato veramente determinante nell'aiutarmi, nel portare avanti un'amministrazione che ha trasformato il paese.

Quindi il pieno sostegno alla legge. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Zeni. Ne ha facoltà.

ZENI: Grazie, Presidente. Il disegno di legge di cui stiamo discutendo va a toccare sicuramente uno dei fulcri del nostro assetto dell'autonomia, che è quello dei rapporti interni alle amministrazioni comunali. Abbiamo parlato a lungo in quest'aula, anche nella seduta scorsa, di un disegno di legge sui comuni che pure è stato sospeso, dell'importanza che i comuni hanno avuto nella storia dell'autonomia trentina e quello del segretario comunale, anche questo nella nostra regione ha avuto un percorso particolare.

Stiamo parlando di un tema che in realtà ha radici molto lontane nel tempo, adesso non è qui la sede per fare disquisizioni storiche, ma proprio a mo' di spot possiamo ricordare il percorso. Nel medioevo il segretario comunale era il cancelliere, che era quello che aveva affidato la custodia del sigillo ufficiale del comune e che quindi poteva rilasciare gli atti ufficiali ed adibito alla cancelleria era quindi il notaio, aveva questo compito di garante dell'imparzialità degli atti amministrativi.

Successivamente, con l'unità d'Italia ogni comune aveva una giunta, aveva un consiglio ed aveva un segretario comunale, nominato dal consiglio comunale tra persone che avevano superato un determinato esame della prefettura. Quindi anche qui c'era questa componente. È stato il fascismo che ha provocato una rottura anche nell'equilibrio dei rapporti, perché aveva portato i segretari comunali ad essere dei dipendenti statali, che avevano la funzione di controllo dello Stato all'interno delle autonomie dei comuni.

Quella legislazione in realtà è stata immutata in Italia anche dopo la caduta del fascismo, fino al 1997, quando i segretari sono diventati dipendenti dell'albo dei segretari. In Trentino-Alto Adige in realtà il percorso è stato diverso, perché già dal 1973 i segretari comunali sono diventati dipendenti del comune stesso.

Questo brevissimo spot, riassunto storico della funzione dei segretari, ci aiuta anche a capire la delicatezza del ruolo che essi vanno a ricoprire. Questa legge va a mettere la mano nel cuore della discussione, tra chi

sostiene che il segretario comunale deve essere assoluto garante dell'imparzialità dell'amministrazione stessa e quindi deve essere slegato da ogni logica di rapporto di fiducia da parte dell'amministrazione, intesa come politica, dall'altro lato chi dice no, per avere anche un miglior funzionamento della macchina, io che sono stato eletto sindaco devo avere un rapporto tale che mi consenta di avere una fiducia assoluta, che mi consenta anche di rimuovere il segretario laddove venga meno questa fiducia.

È evidente che è necessario trovare un equilibrio tra queste due posizioni molto distanti, un equilibrio che la storia del segretario ci dice perché è così importante per il funzionamento del comune.

Le stesse funzioni del segretario ci dicono come in realtà abbia questo doppio ruolo, sappiamo tutti come esprima parere obbligatorio sulle delibere della giunta e del consiglio comunale, eroga i contratti di cui il comune è parte e quindi ha questo ruolo anche di garante dell'imparzialità del comune, al tempo stesso però partecipa alle sedute della giunta, alle sedute del consiglio, ha una funzione consultiva e quindi le funzioni che ha sono una dimostrazione di questo ruolo un po' misto che presiede.

Questo disegno di legge penso che cerchi di dare una risposta a questo equilibrio, sappiamo che i problemi ci sono stati, ci possono essere, anche laddove non si è arrivati a contenziosi veri e propri sappiamo che ci sono situazioni difficili, da un lato possono esserci amministratori che tendono a spingere perché il segretario chiuda un po' gli occhi in quella sua funzione di imparzialità che ha, dall'altro lato va riconosciuto che se ci sono resistenze da parte del segretario, l'amministrazione comunale ha delle difficoltà a lavorare.

Riuscire a trovare un equilibrio, anche di fronte a queste possibili distorsioni, è lo scopo probabilmente di questo disegno di legge. Riuscire a trovare la possibilità di superare quella cosa che ci è data dal diritto del lavoro e per cui il licenziamento è fatto soltanto nel caso di giusta causa o giustificato motivo e riuscire invece a trovare delle modalità più elastiche per consentire dei rapporti tra amministrazione e segretario comunale che permettano di superare situazioni di emparse.

In realtà il testo che oggi andiamo a discutere, che è uscito dalla Commissione, è stato il frutto anche di un lavoro positivo dopo le audizioni delle categorie dei segretari comunali, ci sono stati anche quelli che reputo dei miglioramenti importanti. L'articolo 1, primo comma, dove disciplina e ci dà una definizione di incompatibilità ambientale, perché la mancanza di questa definizione lasciava le maglie decisamente troppo larghe per l'individuazione delle cause che potevano portare al procedimento di verifica dell'incompatibilità ambientale.

Specificare che l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale, è un'aggiunta che è determinante per avere dei criteri che siano in qualche modo verificabili e che siano una garanzia anche per il segretario stesso che non può essere soggetto ad un procedimento, senza avere delle motivazioni concrete, reali. Non può esserci una semplice antipatia che porta all'avvio di questo procedimento.

Un altro articolo che secondo me è stato migliorato in maniera molto importante, all'articolo 1, il comma 9, quando si è modificata la previsione che fosse il comune stesso a stabilire, in caso in cui non fosse stata verificata ed

accertata l'incompatibilità ambientale, se concedere la reintegra al lavoratore o invece risarcire il danno versando l'indennità dai sei ai dodici mesi di mensilità. Naturalmente è un principio base del diritto del lavoro questo che non può essere il datore di lavoro che è soccombente a decidere tra la reintegra e l'indennità. Specificare invece che sia il giudice in questo caso a poter prevedere, al posto della reintegra, il risarcimento del danno con l'indennità, è un principio importante che tutela anche da possibili ricorsi che altrimenti credo sarebbero stati assolutamente legittimi.

Su questo articolo tra l'altro è stato presentato un emendamento che prevede una compartecipazione del comune, nel caso di soccombenza, alle spese, ma di questo magari avremo modo di parlare più tardi.

Credo quindi, alla luce delle considerazioni fatte, anche grazie al lavoro della Commissione che credo abbia migliorato il testo in maniera significativa, questo disegno di legge possa portare un contributo importante a ridefinire quei rapporti tra amministrazione e segretari comunali, che migliorino anche l'efficienza dell'azione amministrativa e venga al tempo stesso tutelata quell'imparzialità che è un principio assolutamente imprescindibile per ogni comune del Trentino e dell'Alto Adige. Ci sarà poi in Trentino il tema delle comunità di valle, dei segretari di valle che dovrà essere affrontato a breve.

Quindi ringrazio per il lavoro svolto la Giunta e qui mi fermo. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, concedo la parola all'assessora Cogo per la replica.

COGO: Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti oggi in discussione generale e quando dico tutti dico proprio tutti, perché a me pare che sia stato un bel dibattito quello che si è sviluppato all'interno di quest'aula oggi, molto costruttivo.

Diciamo che è un argomento che ha appassionato quest'aula, forse perché molti di noi provengono dall'esperienza comunale e quindi sanno quali sono i problemi che ci possono essere all'interno di un'amministrazione comunale.

Consentitemi brevemente di dire alcune cose e di rispondere ad un'unica domanda che mi è stata rivolta, perché il resto sono state considerazioni articolate, opinioni personali molto ben articolate e la Commissione anche ha svolto un buon lavoro e c'è stato modo anche di approfondire alcune questioni e di portare alcuni emendamenti. Ci tengo a dirlo che gli emendamenti che sono stati apportati al disegno di legge sono frutto di una discussione, di un confronto tra le varie parti emerso anche all'interno della Commissione legislativa.

Questo disegno di legge nasce molto da lontano, sono parecchi anni che si discute intorno alla necessità di porre mano a questo settore ed a questa legge relativa ai segretari comunali. Le altre ipotesi di legge che sono approdate anche in quest'aula e che comunque hanno tenuto vivo il dibattito su questo tema, in genere si differenziavano molto tra le due province. Nella provincia di Bolzano si riteneva comunque che una soluzione, così come quella attuale, potesse dare risposte soddisfacenti alle criticità che potevano esserci nei comuni.

Quindi in Alto Adige non si è mai discusso di creare un albo dei segretari comunali e quindi di adeguare la normativa vigente a quella nazionale,

come è ben noto, in aula parecchi colleghi lo hanno già detto in maniera completa che esiste un albo, che la figura del segretario comunale è più una figura di fiducia del sindaco, che di garanzia di tutta l'amministrazione comunale.

In Trentino vi è stato un grande dibattito intorno alla figura del segretario comunale e vi erano filosofie di pensiero differenti, che vedevano contrapposte sicuramente la categoria dei segretari comunali con quella degli amministratori, non tutti, però c'erano questi due grossi filoni di pensiero, questi due binari che sembrava non potessero mai incontrarsi.

Oggi approdiamo in quest'aula con un disegno di legge che prevede una stessa normativa per Trento e per Bolzano e va molto bene, perché su un argomento di questo tipo non c'era neanche senso che vi fossero differenziazioni, mentre c'è molto senso che ve ne siano su altri, ma davvero su questa materia pareva piuttosto strumentale una differenziazione fra le due Province.

Quindi una stessa normativa e che non si distingue in nessun momento tra le due Province e la riconferma della figura del segretario comunale quale figura di garanzia per l'istituzione comunale; qualcuno ha detto: garanzia per i consiglieri, ma soprattutto garanzia per quella popolazione dell'istituzione comunale in sé.

Gli emendamenti poi che sono stati elaborati successivamente hanno voluto che cosa? Inserire un elemento di oggettività nel momento in cui viene evidenziata, viene contestata questa fattispecie molto particolare, quale è quella dell'incompatibilità ambientale e qui si è cercato di essere il più oggettivi possibile.

Allora il problema non è se tra un segretario ed un sindaco scorre cattivo sangue, il problema è se i rapporti difficili rallentano l'azione amministrativa, ne impediscono l'azione amministrativa, c'è una disfunzione dell'azione amministrativa comunale e nell'organizzazione del lavoro, disfunzioni che siano riconducibili evidentemente al segretario comunale.

Questo ci sembra quell'elemento di oggettività che fa pensare ad una situazione di oggettiva difficoltà nel portare avanti anche un programma amministrativo, perché no! Non c'è dubbio che quando un sindaco viene eletto ha tutto il diritto-dovere di portare avanti il suo programma amministrativo, legittimamente quindi di portarlo avanti.

Allora l'aggiunta di questo periodo e cioè: *“A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale...”*, eccetera. Quindi non una soggettività, semplicemente rapporti personali cattivi tra sindaco e segretario, ci sembra che possa essere effettivamente di garanzia per l'istituzione comunale come sempre.

I colleghi Morandini e Borga evidenziavano prima qual è il confine per un licenziamento giusta causa, oppure per il sollevare una questione grave, di condotta negligente di un segretario, tanto da poter portare ad un licenziamento per giusta causa e l'incompatibilità ambientale. Anch'io che sono stata in un comune so che il fatto semplicemente che un comune sia bloccato, difficilmente può portare ad un licenziamento per giusta causa, perché se non ci sono atti specifici o comportamenti che sono disciplinarmente imputabili al segretario, non si arriva davvero ad un licenziamento per giusta causa se un

comune è anche bloccato, perché si fa un po' fatica a ricorrere alle vie ordinarie.

Per cui credo che tutto stia nella capacità del collegio arbitrale, dei giudici che saranno poi nominati nel saper distinguere e d'altronde l'autorevolezza della commissione è quella che deve anche farci sentire garantiti, che ci sia la capacità di discriminare e di saper evidenziare nella maniera giusta l'incompatibilità ambientale. Non abbiamo nominato persone qualunque, ci sono dei criteri precisi per la scelta dei commissari, della commissione arbitrale che viene istituita in Provincia, per cui credo che l'autorevolezza delle persone che sapremo scegliere sarà l'elemento di garanzia e la conoscenza anche della materia giuridica, è quella l'unica garanzia che possiamo avere nel poter distinguere le due fattispecie.

Qualcuno dice che probabilmente non si ricorrerà mai o questa legge rimarrà inattuata, perché sarà difficile renderla operativa, di questo non sono convinta. Innanzitutto penso che l'esistenza stessa di una norma che preveda l'incompatibilità ambientale sia anche un elemento di persuasione o di attenzione maggiore, d'altronde la paura anche che una norma stessa possa essere attuata e quindi una sanzione possa essere adottata, dovrebbe essere già di per sé un elemento che induce a comportamenti corretti, così dovrebbe essere. Quindi la paura che ci possano essere conseguenze giustiziabili, anche in questo caso, dovrebbe essere un'arma deterrente già questa; vorrei che mai nessuna norma punitiva dovesse essere adottata, ma che l'esistenza della norma in sé potesse essere già un elemento che incide sui comportamenti delle persone, sarebbe meglio.

Sono convinta che la soluzione che stiamo adottando con questo disegno di legge possa essere una buona soluzione ed anche l'ultimo caso particolare che molti di voi hanno sollevato, cioè quello relativo al giudizio finale, quando anche un segretario, pur nel caso in cui non vi fosse l'incompatibilità ambientale, il ritorno in servizio, pure la messa in collocamento definitiva, non sia un fatto arbitrario, ma sia demandato al giudice. In fondo abbiamo pescato dal diritto europeo, quello tedesco in particolare, per ordinare questo settore.

Quindi c'è stata una elaborazione di anni, perché non voglio disconoscere il merito del consorzio dei comuni dell'Alto Adige della categoria dei segretari comunali che hanno aperto un tavolo, penso più di cinque anni fa a questo punto, in cui hanno elaborato sicuramente una bozza su cui poi noi abbiamo esteso il disegno di legge che oggi quest'aula si trova ad esaminare.

Quindi ringrazio tutti per gli interventi svolti qui e per la collaborazione che è stata dichiarata e poi affronteremo nel dettaglio i singoli emendamenti. Grazie.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. L'ordine del giorno n. 1 è stato ritirato dal proponente.

Ha chiesto la parola la consigliera Klotz. Prego.

KLOTZ: Zur Geschäftsordnung, Herr Präsident, und zwar in Zusammenhang mit diesem jetzt zurückgezogenen Tagesordnungsantrag. Das Präsidium sollte von vorne herein klären, ob die Bestimmungen der Geschäftsordnung eingehalten werden, wenn solche Anträge kommen, denn der Abs. 1 von Art. 75 „Vorlegung von Tagesordnungsanträgen“ lautet folgendermaßen: „24 Stunden vor Beginn der Generaldebatte kann von jedem

Regionalratsabgeordneten nur ein Tagesordnungsantrag zu dem zur Debatte stehenden Argument eingebracht werden“. Nachdem das in dieser Tagesordnung hier behandelte Thema rein gar nichts mit dem in Behandlung stehenden, nämlich „Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Gemeindesekretäre“ zu tun hat, gehört ein solcher Antrag einmal gar nicht übersetzt – diese Kosten sollte man sich ein anderes Mal ersparen – und gehört nicht zu den Akten, weil es in keiner Weise das zu behandelnde Thema betrifft.

(Sull'ordine dei lavori, signor presidente, e più precisamente in merito a questo ordine del giorno or ora ritirato. L'ufficio di presidenza dovrebbe chiarire sin dall'inizio che intende osservare le norme del regolamento interno, quando vengono presentati ordini del giorno di questo tenore, in quanto il comma 1 dell'articolo 75 "Presentazione di ordini del giorno" recita: "24 ore prima dell'inizio della discussione generale, può essere presentato da ciascun consigliere un solo ordine del giorno concernente l'argomento in discussione." Visto che l'argomento trattato in quest'ordine del giorno non ha nulla a che fare con la legge sulle "Nuove disposizioni in materia di segretari comunali", un simile ordine del giorno non avrebbe nemmeno dovuto essere tradotto - la prossima volta ci possiamo risparmiare questi costi - e nemmeno essere messo agli atti perché non riguarda in alcun modo l'argomento in trattazione.)

PRESIDENTE: Abbiamo parlato questa mattina con i Capigruppo e sarà uno degli argomenti che tratteremo nella prossima riunione dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza prenderà delle decisioni in merito a questo.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 astensioni, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1

(Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)

1. Dopo l'articolo 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“Art. 59-ter

(Collocamento in disponibilità

dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i

segretari comunali e i sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta provinciale, la Giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al Presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

5. Il Sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l'accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il Sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del Comune. La commissione può disporre l'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l'istruttoria entro quaranta giorni dalla prima seduta convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell'oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al Sindaco che prende atto dell'impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.

7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilità stessa al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca e riunisce il Consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il Consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale informandolo del provvedimento. L'atto del Consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell'articolo 806 del Codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il giudice annulla l'atto di collocamento in disponibilità ed ordina al Comune di reintegrare il segretario comunale nella sede segretarile. Tuttavia, qualora sussistano ragioni tali da non lasciar presagire la possibilità di un'effettiva collaborazione finalizzata alle esigenze dell'amministrazione comunale, il giudice non annulla l'atto di collocamento in disponibilità e condanna il Comune a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al segretario comunale un'indennità, onnicomprensiva di qualsiasi forma di danno patrimoniale e non patrimoniale, di importo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo alle circostanze del caso, nonché all'anzianità di servizio del segretario comunale. Qualora il giudice ordini la reintegrazione del segretario comunale, il Comune invita lo stesso, entro quindici giorni dal deposito della sentenza o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall'invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennità risarcitoria d'importo pari all'ammontare massimo di quella prevista dal presente comma. Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito del Comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l'indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto. L'indennità risarcitoria di cui al presente comma si cumula con il trattamento retributivo previsto al comma 10 e tale spesa viene rimborsata al Comune mediante l'utilizzo del fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del Comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti. Durante la permanenza nell'elenco speciale il segretario comunale mantiene il

rapporto di lavoro con il Comune e l'intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il Comune.

11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.

12. Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la Provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.

13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle Comunità comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il Sindaco e il Consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal Presidente e dal Consiglio della Comunità comprensoriale.”.

VIZEPRÄSIDENT:

Art. 1

(Versetzung der Gemeindegemeinschaften in den Verfügbarkeitsstand wegen eingetretener faktischer Unvereinbarkeit)

1. Nach Artikel 59-bis des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen wird der nachstehende Artikel eingefügt:

“Art. 59-ter

(Versetzung der Gemeindegemeinschaften in den Verfügbarkeitsstand wegen eingetretener faktischer Unvereinbarkeit)

1. Tritt zwischen dem Gemeindegemeinschaftenleiter und dem Bürgermeister, dem er untersteht, eine faktische Unvereinbarkeit ein, so kann der Gemeinderat die Versetzung des Sekretärs in den Verfügbarkeitsstand beschließen. Zu diesem Zweck muss die Unvereinbarkeit durch das Vorliegen wiederholter Missstände in der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde oder in der Arbeitsorganisation nachgewiesen werden, die auf das Verhalten des Gemeindegemeinschaftenleiters zurückzuführen sind.

2. Dem Erlass der Maßnahme betreffend die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand laut Absatz 1 muss ein begründeter Antrag des Bürgermeisters vorangehen, der die Kommission laut Absatz 3 ersucht, das

Bestehen der faktischen Unvereinbarkeit festzustellen. Der Gemeindesekretär wird über die Einreichung des Antrags informiert.

3. Der Landesausschuss errichtet eine dreiköpfige Kommission mit der Aufgabe, das Bestehen einer faktischen Unvereinbarkeit zwischen dem Gemeindesekretär und dem Bürgermeister festzustellen. Je ein Kommissionsmitglied mit Erfahrung in Sachen Personalverwaltung wird vom Rat der Gemeinden der Autonomen Provinz bzw. gemeinsam von den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaften der Gemeindesekretäre verbindlich vorgeschlagen. Sollte der Vorschlag nicht innerhalb von dreißig Tagen nach der Anforderung seitens des Landesausschusses formuliert werden, so kann der Landesausschuss auf jeden Fall die Ernennung vornehmen. Das dritte Mitglied, das den Vorsitz der Kommission führt, wird einvernehmlich vom Rat der Gemeinden der Autonomen Provinz und gemeinsam von den auf Landesebene mitgliedstärksten Gewerkschaften der Gemeindesekretäre unter den Angehörigen der nachstehenden Kategorien verbindlich vorgeschlagen: Volksanwalt (oder Personen, die diese Funktion ausgeübt haben), Richter (auch im Ruhestand), verbeamtete Hochschullehrer oder -forscher, ständige Mitglieder der Schlichtungskommission beim Amt für Arbeitsservice der Autonomen Provinz. Bei fehlender Einigung ersucht der Landesausschuss den Präsidenten des Regionalen Verwaltungsgerichtes von Trient bzw. Bozen, den Vorsitzenden der Kommission namhaft zu machen. Der Landesausschuss bestimmt die Amtsdauer der Kommission und die Entschädigungen ihrer Mitglieder sowie die Geschäftsordnung und die Verfahren für die Abwicklung ihrer Tätigkeit. Die Ausgaben für die Tätigkeit der Kommission und für die Entschädigungen ihrer Mitglieder werden durch den Fonds für die Verwaltung der in den Verfügbarkeitsstand versetzten Sekretäre gedeckt.

4. Die Kommission stellt fest, ob eine faktische Unvereinbarkeit zwischen dem Gemeindesekretär und dem Bürgermeister besteht, ohne zu erwägen, ob eventuelle Versäumnisse vorliegen, die mit einer disziplinarrechtlichen Haftung verbunden sein könnten, und zwar im Sinne der geltenden Gesetzes- und Vertragsbestimmungen und nach den darin vorgesehenen Verfahren, die nicht durch diesen Artikel geregelt werden.

5. Dem Antrag laut Absatz 2 muss der Bürgermeister einen Bericht über die Tatsachen und Verhaltensweisen beilegen, aus denen die eingetretene faktische Unvereinbarkeit hervorgeht. Zwecks Feststellung einer faktischen Unvereinbarkeit hört die Kommission den Gemeindesekretär sowie - falls sie es für angebracht hält - den Bürgermeister oder andere Personen an und kann ohne weitere Formalitäten und Kosten in die Akten der Gemeinde Einsicht nehmen. Die Kommission kann die Anhörung von Verwaltern, Bediensteten und Rechnungsprüfern verfügen sowie Inspektionen und sonstige Untersuchungen unter Wahrung der Vertraulichkeit der persönlichen Daten der Bürger, die an den im Laufe der Ermittlung überprüften Verwaltungsverfahren beteiligt sind, veranlassen. Die Kommission schließt auf jeden Fall die Ermittlung innerhalb von vierzig Tagen nach der ersten, für die Einleitung des Verfahrens einberufenen Sitzung ab und übermittelt ihre Stellungnahme innerhalb von fünfzehn Tagen nach dem Abschluss der Ermittlung im Sinne der Absätze 6 und 7.

6. Stellt die Kommission fest, dass keine faktische Unvereinbarkeit vorliegt, so gibt sie eine negative Stellungnahme ab, welche den Erlass der

Maßnahme betreffend die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand nicht erlaubt. Die begründete Stellungnahme über das Nichtvorliegen einer faktischen Unvereinbarkeit wird dem Gemeindesekretär und dem Bürgermeister übermittelt; Letzterer nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass die Versetzung des Gemeindesekretärs in den Verfügbarkeitsstand nicht verfügt werden darf.

7. Wird eine faktische Unvereinbarkeit festgestellt, so übermittelt die Kommission dem Vorsitzenden des Gemeinderates und dem Gemeindesekretär die begründete Stellungnahme über das Bestehen der faktischen Unvereinbarkeit. Innerhalb von fünfundvierzig Tagen ab Erhalt der Stellungnahme der Kommission sorgt der Vorsitzende für die Einberufung und Versammlung des Gemeinderates, um über die Versetzung des Sekretärs in den Verfügbarkeitsstand zu beraten. Aufgrund dieser Stellungnahme kann der Gemeinderat mit der Zustimmung der Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder die Versetzung des Gemeindesekretärs in den Verfügbarkeitsstand beschließen und muss diesen davon in Kenntnis setzen. In der Maßnahme des Gemeinderats wird für den Beginn der Wirksamkeit der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand eine Frist von mindestens dreißig Tagen ab dem Tag, an dem der Sekretär die Mitteilung über die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand erhält, festgelegt. Die nach der Feststellung der eingetretenen faktischen Unvereinbarkeit erlassenen Maßnahmen können keine Amtshaftung zur Folge haben.

8. Die Versetzung des Gemeindesekretärs in den Verfügbarkeitsstand ist - bei sonstigem Verfall - innerhalb von sechzig Tagen ab Erhalt der diesbezüglichen Mitteilung anfechtbar. Die Anfechtung erfolgt auf dem Rechtsweg oder durch Beantragung eines förmlichen Schiedsgerichtsverfahrens, wenn gemäß Artikel 806 der Zivilprozessordnung im Tarifvertrag vorgesehen wurde, dass die Streitfälle betreffend die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand wegen eingetretener faktischer Unvereinbarkeit von einem Schiedsgericht entschieden werden können oder müssen. Im letzteren Fall werden im Tarifvertrag die Einleitung und die Durchführung des Schiedsgerichtsverfahrens geregelt.

9. Wird festgestellt, dass die Bedingungen für die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand wegen Unvereinbarkeit nicht bestehen, so annulliert der Richter die Maßnahme der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand und ordnet der Gemeinde an, dem Gemeindesekretär den Sekretariatssitz wieder zuzuweisen. Bestehen Gründe, aus denen die Möglichkeit einer effektiven Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Gemeindeverwaltung auszuschließen ist, so annulliert der Richter die Maßnahme der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand nicht und verurteilt die Gemeinde, dem Gemeindesekretär einen Schadenersatz zu entrichten, der jede Form von Vermögensschäden und immateriellen Schäden umfasst. Der Schadenersatz entspricht dem Betrag von mindestens sechs und höchstens zwölf Monatsraten der zuletzt bezogenen tatsächlichen Gesamtbesoldung unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände sowie des Dienstalters des Gemeindesekretärs. Ordnet der Richter die Wiedereinstellung des Gemeindesekretärs in den Dienst an, so fordert die Gemeinde den Gemeindesekretär auf, innerhalb von fünfzehn Tagen ab der Hinterlegung des Urteils oder des Schiedsspruchs, den Dienst wieder anzutreten. Der Gemeindesekretär kann beim Arbeitgeber innerhalb von fünfzehn Tagen ab der Aufforderung zur Wiederaufnahme des Dienstes eine Entschädigung im Höchstausmaß laut diesem Absatz beantragen, anstatt den

Dienst wieder aufzunehmen. Tritt der Gemeindegsekretär innerhalb von fünfzehn Tagen ab Erhalt der Aufforderung der Gemeinde den Dienst nicht wieder an oder hat er die Entschädigung anstelle der Wiedereinstellung nicht beantragt, so gilt das Arbeitsverhältnis als von Rechts wegen aufgelöst. Die Entschädigung laut diesem Absatz kumuliert sich mit der Besoldung laut Absatz 10 und die entsprechende Ausgabe wird der Gemeinde unter Verwendung des Fonds für die Verwaltung der in den Verfügbarkeitsstand versetzten Sekretäre erstattet.

10. Ab dem Tag der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand wird der Sekretär in ein von der Autonomen Provinz geführtes Sonderverzeichnis eingetragen. Zu diesem Datum gilt der Sekretariatssitz in jeder Hinsicht als unbesetzt. Solange der Gemeindegsekretär im Sonderverzeichnis eingetragen ist, bleiben das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde und die gesamte Besoldung für sechs Monate bestehen. In den darauf folgenden sechs Monaten wird die Besoldung um die Hälfte gekürzt. In den Tarifverträgen können die Gehaltsposten festgelegt werden, aus denen sich die Besoldung des in den Verfügbarkeitsstand versetzten Gemeindegsekretärs zusammensetzt. Von diesen Bezügen werden die vom Gemeindegsekretär bezogenen Vergütungen für die im Sinne des Absatzes 12 erteilten Aufträge abgezogen. Ab dem Tag der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand werden die übrigen, aus dem Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde erwachsenden Verpflichtungen ausgesetzt.

11. Der Gemeindegsekretär bleibt höchstens ein Jahr lang im Verzeichnis laut Absatz 10 eingetragen. Wenn die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand nicht widerrufen wird, gilt das Arbeitsverhältnis des Gemeindegsekretärs nach Ablauf der Höchstfrist von einem Jahr endgültig als aufgelöst.

12. Der Landeshauptmann der Provinz, in der sich die Gemeinde befindet, von der der in den Verfügbarkeitsstand versetzte Sekretär abhängt, kann dem Sekretär Aufträge bei der Autonomen Provinz nach den vom Landesausschuss festgelegten Modalitäten erteilen. Die zugewiesenen Aufgaben müssen die erworbene Berufserfahrung berücksichtigen und innerhalb einer zumutbaren Entfernung vom Wohnort des Gemeindegsekretärs ausgeübt werden. Der Sekretär wird von Amtes wegen aus dem Verzeichnis gestrichen, wenn er diese Aufträge ohne gerechtfertigten Grund ablehnt.

13. In der Provinz Bozen gilt dieser Artikel auch für die Vizegemeindegsekretäre sowie für die Sekretäre der Bezirksgemeinschaften. In diesem Fall sind anstatt des Bürgermeisters und des Gemeinderates der Vorsitzende bzw. der Rat der Bezirksgemeinschaft zu verstehen.“.

PRESIDENTE: Emendamento, prot. n. 235/1, prima firmataria la consigliera Penasa, che recita:

Al comma 3 della novella introdotta dal comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “di tre membri” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque membri”;
- b) le parole “Due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “Quattro membri”;
- c) le parole: “Il terzo componente” sono sostituite dalle seguenti: “Il quinto componente”.

VIZEPRÄSIDENT: Änderungsantrag, Prot. Nr. 235/1, zum Art. 1, Absatz 3:

In Absatz 3 eingefügt mit Absatz 1 des Art. 1 werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Worte „dreiköpfige Kommission“ werden durch die Worte „fünfköpfige Kommission“ ersetzt;
- b) die Worte “Je ein Kommissionsmitglied” werden durch die Worte “Vier Kommissionsmitglieder” ersetzt und das Verb wird in die Mehrzahl gesetzt;
- c) die Worte “Das dritte Mitglied” werden durch die Worte “Das fünfte Mitglied” ersetzt.

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori, ha chiesto la parola il consigliere Borgia. Prego.

BORGA: Come procediamo ora? Facciamo tutti gli emendamenti? Siccome ci sono tanti commi, chiedo se li votiamo separatamente, perché il nostro voto è diverso a seconda del comma e comunque volevo sapere come si intende procedere.

PRESIDENTE: Adesso procediamo leggendo tutti gli emendamenti che abbiamo, poi apriamo la discussione e poi passiamo alla votazione emendamento per emendamento e poi l’articolo emendato. Non votiamo comma per comma, votiamo emendamento per emendamento e poi votiamo l’articolo emendato complessivamente.

Ha chiesto la parola il consigliere Casna, quindi apriamo la discussione su questo emendamento. Prego.

CASNA: Grazie, Presidente. Come avevo anticipato nell’intervento di prima, vorremmo che i membri di questa commissione, designata per verificare la validità della richiesta del sindaco, siano cinque e non soltanto tre. Data la delicatezza dell’argomento, forse cinque persone possono essere più oggettive di tre persone soltanto.

La motivazione è che probabilmente un maggior numero di persone qualificate può dare una risposta più rispondente ai bisogni del sindaco, della giunta, del comune e nel rispetto anche della persona che dovrebbe essere esaminata. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

CIVETTINI: Grazie, Presidente. Volevo rafforzare l’intervento del collega Casna, semplicemente per portare all’attenzione che oltre al fattore tecnico, per quanto riguarda poi l’ampliamento dei giudicanti, mi si conceda questo passaggio, è proprio una garanzia che le motivazioni che vengono poste all’attenzione per un giudizio siano le più serene possibili, perciò l’ampliamento da questo punto di vista della capacità di giudizio.

Dall’altra parte mi permetto anche di dire, lo sottolineo, che una volta si diceva che le commissioni, laddove c’erano i politici, servivano per accomodare o mettere a posto delle situazioni, queste sono commissioni tecniche. Auspicherei che ci fosse anche la presenza di qualche politico, anche perché non è da demonizzare la presenza di un rappresentante di maggioranza e un rappresentante di minoranza, magari senza diritto di voto, ma per garanzia che il “processo” o comunque il contenzioso sia valutato in modo sereno,

oggettivo, obiettivo e nell'interesse della collettività e del buon funzionamento dell'amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessora Cogo.

COGO: Grazie, Presidente. L'autorevolezza di una commissione, qualunque essa sia, è determinata non dal numero, ma dalla qualità dei componenti, le caratteristiche dei membri del collegio sono al di sopra di ogni ragionevole dubbio di incompetenza. Vi faccio un esempio, cinque membri sono nella Corte d'assise quando deve comminare l'ergastolo, altrimenti il collegio arbitrale è di tre membri. Siamo in una fase in cui continuiamo a parlare e ci sono norme nazionali che impongono il restringimento dei vari consigli di amministrazione, delle varie commissioni, per cui siccome tre è la norma, mi pare irragionevole chiederne cinque, per cui la Giunta è contraria.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 235/1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 astensioni, 4 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Emendamento all'art. 1, prot. n. 247, a firma del consigliere Borga ed altri, che recita: Nel comma 3 dell'art. 59-ter dopo la parola "tribunale" è inserita la parola "ordinario" e le parole "regionale di giustizia amministrativa" sono soppresse.

VIZEPRÄSIDENT: Änderungsantrag, Prot. Nr. 247, zum Art. 1:

In Absatz 3 des Art. 59-ter werden die Worte „Regionalen Verwaltungsgerichtes“ durch das Wort „Landesgerichtes“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Borga. Ne ha facoltà.

BORGA: In sintesi, lo scopo dell'emendamento è quello di andare nella direzione in cui voleva andare l'emendamento precedente e che noi non abbiamo votato, non ritenendo che l'aumento da tre a cinque dei componenti potesse portare a maggiore obiettività del collegio.

Viceversa, in questo emendamento noi proponiamo che il terzo componente, qualora non vi sia intesa, venga nominato non dal presidente del tribunale di giustizia amministrativa, ma dal presidente del tribunale ordinario.

A noi sembra questa sì una maggiore garanzia di maggiore imparzialità, visto che comunque il TAR è composto anche da membri nominati dalla politica, il tribunale ordinario invece no e riteniamo pertanto che il presidente del tribunale abbia in astratto, senza entrare poi nel dettaglio di vicende diverse, una maggiore imparzialità.

Quindi sottoponiamo l'emendamento all'aula, a noi sembra questa la strada per garantire a quel collegio una posizione di effettiva imparzialità.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. A sostegno di questo emendamento, non solamente per averlo sottoscritto, ma perché non sussiste alcuna ragione, perché in alcuni tribunali amministrativi regionali in Italia debbano esserci

magistrati di nomina politica, cioè magistrati nominati dalle assemblee legislative. Non sussiste nessuna ragione per un semplice motivo, poiché una delle due parti in causa nel processo amministrativo è comunque sempre la pubblica amministrazione, che seggono dentro i giudici del tribunale amministrativo regionale, persone designate comunque da rappresentanti della pubblica amministrazione, per quanto possa essere un'assemblea elettiva come questa o come quella dei Consigli provinciali in particolare, rischia di sottrarre al tribunale, all'organo giudicante quella caratteristica di terzietà e di organo super-partes come dovrebbe essere.

Fra l'altro, adesso parlo dell'esperienza trentina, nonostante queste sollecitazioni che a più riprese abbiamo sottolineato, al momento della nomina, da parte del Consiglio provinciale di Trento, prevista dallo statuto, all'interno del TAR di giudici indicati dalle assemblee legislative, addirittura ci si è permessi di designare persone – nulla *intuitu personae*, ma faccio un ragionamento generale – provenienti dalla pubblica amministrazione. Almeno si fosse andati a scegliere persone provenienti dall'ordine degli avvocati, quindi dal foro civile, penale e amministrativo, comunque dall'ordine forense che in ogni caso avrebbe garantito una maggiore imparzialità all'interno del tribunale amministrativo regionale e quindi garantito maggiore obiettività alle decisioni.

Per cui accade, almeno per quanto riguarda la provincia di Trento, assistiamo frequentemente, se non sistematicamente, alla designazione, da parte del Consiglio provinciale, dei due giudici di nomina consiliare, scelti spesso all'interno di personale fino a quel momento dipendente della pubblica amministrazione. Ripeto, non è un ragionamento su persone che sicuramente non intende calarsi in questi termini, saranno degli alti e competenti funzionari, però è chiaro che se il criterio che presiede a queste scelte è questo, il cittadino che è l'altra parte in causa, normalmente nel giudizio dinanzi al TAR e che già di per sé, di fronte alla pubblica amministrazione, è in una posizione sicuramente di soggezione e di sudditanza, rischia di essere ulteriormente violato nelle sue garanzie di difesa, di fronte ad un organo che almeno sulla carta lascia alquanto a desiderare, quanto alla sua terzietà.

Per cui mi riconosco ed ho sottoscritto convintamente questo emendamento, proprio per garantire maggiore obiettività, maggiore terzietà alla designazione che deve avvenire da parte dell'autorità giudiziaria competente, proponendo per l'appunto che al TAR, per le ragioni che ho detto, si sostituisca la realtà giudiziaria ordinaria. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

CIVETTINI: Grazie. Credo che questo emendamento avesse avuto un senso nel momento in cui si fosse allargata la possibilità di avere un giudizio sereno. Non credo nella Magistratura vergine e dipendente, abbiamo molti casi sicuramente non denunciati dal nostro leader, ma da altri, che ci dicono che cosa vuol dire in termini generali ricorrere al tribunale ordinario. Sarebbe interessante, come suggeriva il collega Casna, che fosse nominato un giudice del lavoro specifico, potrebbe essere un ragionamento che calza, perché proprio competente in materia.

Detto questo, chiaramente per noi rimane irrilevante, come gruppo, il tema della nomina, quello che ci interessava era riuscire ad ampliare per avere la garanzia, perché assessora Cogo lei dice che è vero in cinque, se siamo in

Corte d'assise dove si giudica un ergastolo, ebbene piuttosto che comminare una pena di un licenziamento, che è un ergastolo comunque, credo ci voglia un attimo di saggezza ed anche il coraggio di mettersi in discussione, mentre mi sembra che questa Giunta abbia la sindrome della verità in tasca.

Penso che mettersi in discussione in questo modo sia una ricchezza per chi ha queste certezze. Noi non le abbiamo, abbiamo il coraggio di mettere in discussione che le opinioni di tre sono opinioni, pur dotte, pur ricche di argomenti, le opinioni ed il confronto su cinque saggi metteva sicuramente una garanzia in più. Che poi venga nominato e questa è un'ammissione d'aula straordinaria, una autoaccusa totale, non tanto di queste opposizioni, quanto della maggioranza, dire che i giudici del TAR vengono nominati dalla Giunta provinciale, ebbene non avere garanzia anche a quel livello vuol dire veramente mettere la testa sotto la sabbia e dimenticarsi che la giustizia, assessora Cogo, anche in situazioni di lavoro ed anche nei contenziosi di questo genere, è un momento veramente importante, sia per le amministrazioni, ma nel nome delle amministrazioni o dei malasindaci non si possono tagliare le persone e anche nella necessità di far sì che chi opera all'interno delle amministrazioni non possa bloccare, non per motivi di pensiero, ma di forma, il lavoro delle amministrazioni.

Per quanto ci riguarda, ci asterremo su questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Klotz. Ne ha facoltà.

KLOTZ: Zunächst bitte eine Auskunft von den Juristen und zwar ob es üblich ist oder ob es überhaupt möglich ist, dass in einem solchen Fall der Präsident des Landesgerichtes hier im Zweifelsfall eingesetzt werden kann. An und für sich sind es ja Verwaltungsfragen und nicht Fragen zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Natur. Deshalb zunächst einmal diese Frage.

Wenn das juristisch möglich ist und oder vielleicht auch in anderen Fällen üblich, spricht einiges dafür, dass man den Präsidenten des Landesgerichtes damit beauftragt. Immerhin handelt es sich um Volksanwälte, Richter, beamtete Hochschullehrer, die hier in Betracht kommen. Aber meine Zweifel gehen dahin, ob von der Aufgabenteilung her der Präsident des Landesgerichts überhaupt juristisch in Frage kommt.

(Innanzitutto un'informazione da parte dei giuristi, ovvero se sia prassi o sia possibile che in un tale caso si possa ricorrere al presidente del tribunale ordinario. Di per sé si tratta di questioni di diritto amministrativo e non di natura civile o penale. Innanzitutto va chiarita questa domanda.

Se però giuridicamente è possibile e forse anche prassi in alcuni casi, allora sono favorevole che si incarichi il presidente del tribunale ordinario. Dopotutto il presidente della commissione deve appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico, magistrati e professori o ricercatori universitari di ruolo eccetera. Ma ho comunque dei dubbi se giuridicamente possa essere prevista una figura come il presidente del tribunale ordinario.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Borga. Ne ha facoltà.

BORGA: È solo per spiegare che l'emendamento non mira a nominare nella commissione il presidente del tribunale, dice soltanto che in ipotesi di mancato accordo tra il rappresentante sindacale dei segretari ed il consiglio dell'autonomia o consorzio dei comuni, in quel caso la terza persona o la quinta, secondo l'emendamento proposto prima, è nominata dal presidente del tribunale, ma non è il presidente del tribunale. Invece del presidente del TAR che è una presenza anche politica, noi proponiamo che la nomina venga fatta dal presidente del tribunale ordinario, ma non che lui entri nella commissione. È solo la fase valutativa precedente, non quella successiva che ha natura giurisdizionale eventuale.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'assessora Cogo. Prego.

COGO: Grazie, Presidente. La Giunta è d'accordo nell'approvare questo emendamento. Diciamo che la questione sollevata dalla collega Klotz non è infondata, è vero che non è il presidente del tribunale a svolgere il ruolo, ma che deve semplicemente nominare, però è abbastanza al limite la questione. Non è la prima volta che attribuiamo al presidente del tribunale ordinario qualche funzione. Finora questo nostro orientamento è stato accettato, ma non mi sento di garantirlo al cento per cento, direi che è una cosa che si può fare.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 247.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Emendamento prot. n. 235/2, a firma della consigliera Penasa ed altri: Il comma 7 della novella introdotta dal comma 1 è sostituito con il seguente:

“7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilità stessa al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca e riunisce il Consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione, dopo aver valutato preventivamente la sussistenza delle condizioni per chiedere alla Regione Trentino-Alto Adige il trasferimento attraverso mobilità con passaggio diretto ad altro ente del comparto pubblico. Il Consiglio comunale delibera la sussistenza delle condizioni per il collocamento in disponibilità con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La deliberazione è notificata al segretario comunale. Il procedimento per il trasferimento ad altro ente del comparto pubblico deve concludersi entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione con la quale il Consiglio comunale formula la richiesta alla Regione Trentino-Alto Adige. La proposta di trasferimento deve salvaguardare la professionalità acquisita e tener conto di esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. La proposta di trasferimento ha effetto qualora accertata dal segretario comunale entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso in cui il segretario comunale rifiuti il trasferimento ad altro ente pubblico il medesimo è collocato in disponibilità.”.

EGARTNER: Änderungsantrag, Prot. Nr. 235/2, zum Art. 1, Absatz 7:

Absatz 7, eingefügt mit Abs. 1 des Art. 1, wird wie folgt ersetzt:

„7. Wird eine faktische Unvereinbarkeit festgestellt, so übermittelt die Kommission dem Vorsitzenden des Gemeinderates und dem Gemeindesekretär die begründete Stellungnahme über das Bestehen der faktischen Unvereinbarkeit. Innerhalb von fünfundvierzig Tagen ab Erhalt der Stellungnahme der Kommission sorgt der Vorsitzende für die Einberufung und Versammlung des Gemeinderates, um über die Versetzung des Sekretärs in den Verfügbarkeitsstand zu beraten, wobei zuvor überprüft werden muss, ob die Bedingungen bestehen, um bei der Region Trentino-Südtirol die Versetzung aufgrund der Mobilität durch direkten Übergang zu einer anderen öffentlichen Körperschaft zu beantragen. Der Gemeinderat befindet mit der Zustimmung von zwei Dritteln der zugewiesenen Ratsmitglieder über das Bestehen der Bedingungen für die Versetzung in den Verfügbarkeitsstand. Der Beschluss wird dem Gemeindesekretär zugestellt. Das Verfahren betreffend die Versetzung zu einer anderen öffentlichen Körperschaft muss innerhalb von neunzig Tagen ab dem Tag, an dem der Gemeinderat den Beschluss fasst, einen Antrag an die Region Trentino-Südtirol zu stellen, abgeschlossen werden. Der Vorschlag der Versetzung muss die erworbene Berufserfahrung berücksichtigen und innerhalb einer zumutbaren Entfernung vom Wohnort des Gemeindesekretärs erfolgen. Der Vorschlag der Versetzung ist gültig, sofern der vom Gemeindesekretär innerhalb von dreißig Tagen ab Mitteilung angenommen wird. Falls der Gemeindesekretär die Versetzung an eine andere Körperschaft ablehnt, wird er in den Verfügbarkeitsstand versetzt.“

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

CASNA: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che poniamo all'attenzione dell'assemblea, è mosso da un senso di garanzia nei confronti di una persona, è vero che si parlava che è collocato in disponibilità, ma in parole povere questo vuol dire licenziamento, non usiamo parole che nascondono qualcosa di brutto, è un licenziamento vero e proprio di cui si sta parlando.

C'è un bel eufemismo, noi chiediamo che, una volta che la Commissione ha espresso parere favorevole al collocamento, il consiglio comunale possa dare una chance all'inquisito, che possa essere concesso che sia collocato presso un altro servizio della pubblica amministrazione con uguali funzioni e poi si chiede inoltre, poiché sempre di licenziamento si parla, che talvolta è peggiore di un ergastolo, il consiglio comunale abbia una maggioranza qualificata che si assuma le responsabilità e chiediamo che almeno i due terzi del consiglio comunale debbano esprimersi se licenziarlo o meno. Si parla di licenziamento, non di collocamento, perché è un eufemismo che nasconde la gravità del provvedimento che si vuole prendere, licenziare vuol dire rimanere senza lavoro, non dimentichiamocelo questo.

Quindi cerchiamo in primis se sia il caso di esperire un'altra strada dove possa essere collocata questa persona e che poi la decisione ugualmente sia presa dai due terzi. Grazie.

PRESIDENTE: La parola alla assessora Cogo. Prego.

COGO: Posto che la legge è stata elaborata in maniera attenta e puntuale sotto il profilo giuridico, per cui l'emendamento messo così confonde un po' le

questioni, tanto che mi parrebbe di capire che si introduce l'istituto del trasferimento, attraverso la mobilità con passaggio diretto ad altro ente ed in collocamento in disponibilità si effettua solo se rifiuta il trasferimento, il che è un po' troppo debole.

Poi elimina che vi sia la previsione relativa alla responsabilità amministrativa, per cui esiste la responsabilità amministrativa ipotizzata durante la procedura dell'accertamento di incompatibilità ambientale, questo ci sembra poco garantista per l'amministrazione in sé. Inoltre prevede che il consiglio comunale deliberi il collocamento in disponibilità con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, procedure che bloccano un'amministrazione, lo abbiamo già visto in varie questioni.

Per questi motivi non è accettabile.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

CIVETTINI: Grazie, Presidente. Volevo sottolineare quanto ci ha illustrato l'assessora Cogo. Per quanto riguarda i due terzi, i casi di mia conoscenza sono stati chiesti da tutto il consiglio comunale, per quanto riguarda la necessità di risolvere il problema segretario comunale. Perciò credo non sia una questione dei due terzi, anzi per i casi che conosco è stata chiesta la soluzione del rapporto da tutto il consiglio comunale.

Detto questo, il pericolo che si va insinuando, per quanto ci riguarda, è il licenziamento politico, perché di fatto esiste già la possibilità di ricorrere per un licenziamento per giusta causa, per qualunque dirigente, privato o pubblico che sia. È chiaro che anche a livello sindacale ci deve essere l'accettazione dell'eventuale licenziamento per giusta causa ed a fronte di questo ben venga il ragionamento.

Stamattina ci raccontava il collega Zeni che durante il periodo del fascismo si è tentato di utilizzare il segretario come controllore, noi invece corriamo il rischio di avere anche dei segretari che siano degli esecutori e questo non va assolutamente bene. Introdurre la possibilità di metterli nella soggezione di essere sottoposti a procedura di licenziamento, è un fatto sicuramente grave, è un fatto che comunque metterà nella condizione di trasformare qualche segretario in "Yes Man" di turno. Da questo punto di vista, ci siamo permessi di sottoporre all'aula un'ulteriore garanzia.

Ripeto, l'esperienza che conosciamo, laddove i problemi veri che non sono di ordine procedurale o di ordine politico, ma la soluzione è stata chiesta da tutto il consiglio comunale. È chiaro invece dall'altra parte, andando avanti e leggendo i vari passaggi, capiamo che anche in questa fase qualcuno magari potrebbe utilizzare, perché se la consigliera Cogo sindaca si dovesse trovare come segretaria generale la collega Penasa o il collega Casna, ci potrebbe essere una incompatibilità ambientale, che poi "ambientale", dal punto di vista giuridico, è tutto da verificare e da capire, perché ambientale vuol dire che uno soffre il caldo e l'altro soffre il freddo, potrebbe anche essere inteso in questo senso. È chiaro che sto allarmando e banalizzando, perché il tema è molto serio.

Chi pensa di portare certezze in quest'aula, attraverso la minimizzazione di tutto quello che tende alla garanzia, credo commetta un errore. Chiaramente accettiamo democraticamente questo fatto, ma saremo sempre pronti e vicini a denunciare quelle tematiche che si potrebbero

presentare all'interno dei comuni, allorquando qualche mega maggioranza da 70% in qualche paesino potrebbe ricorrere a questa incompatibilità, che per noi sono pericolose.

Ripeto, esiste in essere la giusta causa e chiunque vi può ricorrere.
Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 235/2.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni, 5 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Prego, consigliera Klotz.

KLOTZ: ...wenn Zweifel vorliegen, wird die Abstimmung wiederholt. Es sind sicher mehr als fünf gewesen.

PRESIDENTE: Ripetiamo la votazione dell'emendamento prot. n. 235/2.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 astensioni, 9 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Emendamento prot. n. 235/3, a firma della consigliera Penasa ed altri: Al comma 9 della novella introdotta dal comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Tuttavia, qualora sussistano ragioni tali da non lasciar presagire la possibilità di un'effettiva collaborazione finalizzata alle esigenze dell'Amministrazione comunale, il giudice non annulla l'atto di collocamento in disponibilità e condanna il Comune a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al segretario comunale un'indennità, onnicomprensiva di qualsiasi forma di danno patrimoniale e non patrimoniale, di importo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo alle circostanze del caso, nonché all'anzianità di servizio del segretario comunale." sono Soppresse;
- b) le parole: "in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennità risarcitoria d'importo pari all'ammontare massimo di quella prevista dal presente comma." sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un' indennità risarcitoria onnicomprensiva di qualsiasi forma di danno patrimoniale, d'importo pari a trenta mensilità dell'ultima retribuzione globale."

VIZEPRÄSIDENT. Änderungsantrag, Prot. Nr. 235/3, zum Art. 1, Absatz 9:

In Absatz 9, eingefügt mit Abs. 1 des Art. 1 werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Worte „Bestehen Gründe, aus denen die Möglichkeit einer effektiven Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Gemeindeverwaltung auszuschließen ist, so annulliert der Richter die Maßnahme der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand nicht und verurteilt die Gemeinde, dem Gemeindesekretär einen Schadenersatz zu entrichten, der jede Form von Vermögensschäden und immateriellen Schäden umfasst“ werden gestrichen;
- b) Die Worte „eine Entschädigung im Höchstausmaß laut diesem Absatz beantragen, anstatt den Dienst wieder aufzunehmen.“ werden durch

folgende Worte ersetzt: eine allumfassende Entschädigung, die jede Form von Vermögensschäden beinhaltet und dem Betrag von dreißig Monatsraten der zuletzt bezogenen Gesamtbesoldung entspricht, beantragen, anstatt den Dienst wieder aufzunehmen.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

CASNA: Grazie, Presidente. Mi pare di essere il sindacalista di turno a difesa di un dipendente che altri non vogliono difendere. È un ruolo che a me piace svolgere. Immaginatoci questo segretario debba subire questo procedimento, questa umiliazione di essere sentito da questa commissione, perché non svolge adeguatamente il proprio lavoro ed invece la commissione dovesse dire: no, il segretario ha ragione, ha svolto perfettamente il proprio lavoro, cheché dica il sindaco o qualcun altro.

In questo caso il rientro in comune sarà difficoltoso o questa persona ha una grande personalità, ma non tutte le persone di una certa cultura hanno anche una grande personalità ed è difficile inserirsi in un ambiente che, di fatto, è diventato ostile nei suoi confronti, tanto è vero che il sindaco ha promosso nei suoi confronti un procedimento disciplinare, anziché rientrare nella sede dove ha lavorato onestamente, ma che quegli amministratori, vuoi per motivi politici, vuoi per altro lo hanno messo in dubbio, preferisce cercarsi un altro impiego.

In questo caso direi che l'indennizzo non sia l'elemosina di dodici mesi, ma di trenta mesi, se veramente pensiamo al danno morale che questa persona ha subito. Grazie.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Klotz.

KLOTZ: Ich bitte um eine getrennte Abstimmung der Punkte a) und b).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento prot. n. 235/3 per parti separate. Votiamo il comma a).

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni, 7 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, il comma a) è respinto.

Votiamo il comma b).

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 astensioni, 5 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, il comma b) è respinto.

CIVETTINI: Non erano cinque i voti favorevoli, perché questa volta li ho contati anch'io. C'era il consigliere Seppi, il collega, il sottoscritto, il consigliere Casna, il collega Paternoster ed il consigliere Chiocchetti. Secondo me comunque non erano cinque, vi ho detto i nomi, ricontateli, perché probabilmente scappa qualcosa.

PRESIDENTE: Allora ripetiamo la votazione del comma b) dell'emendamento prot. n. 235/3.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Dorigatti. Prego.

DORIGATTI: Se ogni volta qualcuno mette in contraddizione quello che noi votiamo, qua non ne veniamo più fuori! Noi li abbiamo contati, se qualcuno è disattento o non alza la mano, noi abbiamo contato quei numeri là.

Concordo con lei di ripetere la votazione, però è chiusa la vicenda!

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Prego.

CIVETTINI: Faccio presente al collega Dorigatti, che tanto si infervora, che l'aula parte dal consigliere Seppi e finisce all'ultimo banco. Siccome non è stato contato proprio il consigliere Seppi, basta girarsi, perché l'ho visto ed aveva la mano alzata insieme a me, perché ho contato.

PRESIDENTE: Ripetiamo la votazione del comma b) dell'emendamento prot. n. 235/3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 astensioni, 6 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, il comma b) è respinto. Quindi l'emendamento prot. n. 235/3 è respinto.

Prego, consigliera Zelger.

ZELGER-THALER: Herr Präsident, nachdem wir heute sicher nicht fertig werden, ersuche ich die Arbeiten an dieser Stelle für heute abzuschließen.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la richiesta di chiudere anticipatamente la seduta.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, la richiesta di chiudere la seduta è approvata.

Comunico che se qualcuno fosse interessato a visitare la mostra nella sala sottostante, c'è la possibilità di avere anche la spiegazione e l'illustrazione da parte del direttore del museo.

La seduta è tolta ed il Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.

(ore 18.10)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

DISEGNO DI LEGGE N. 14: Nuove disposizioni in materia di segretari comunali (presentato dalla Giunta regionale) pag. 2	GESETZENTWURF NR. 14: Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Gemeindesekretäre (eingebracht vom Regionalausschuss) Seite 2
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE pag. 74	ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN Seite 74

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI VERZEICHNIS DER REDNER
--

COGO Margherita (PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL)	pag.	2-54-65-68-69
PARDELLER Georg (SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	5
PENASA Franca (LEGA NORD)	"	11-27
KLOTZ Eva (SÜD-TIROLER FREIHEIT)	"	12-56-67-71-72
PÖDER Andreas (MISTO)	"	17
BORGA Rodolfo (IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER IL TRENTINO)	"	22-64-65-68
ZELGER-THALER Rosa Maria (SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	31-73
FIRMANI Bruno (MISTO)	"	32
ANDERLE Renzo (UNIONE PER IL TRENTINO)	"	33
CIVETTINI Claudio (LEGA NORD)	"	35-64-66-70-72-73
CHIOCCHETTI Luigi (UNION AUTONOMISTA LADINA)	"	38
SCHULER Arnold (SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	42
CASNA Mario (LEGA NORD)	"	45-64-69-72
MORANDINI Pino (IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER IL TRENTINO)	"	47-65
DOMINICI Caterina (P.A.T.T. PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE)	"	49

ZENI Luca

(PARTITO DEMOCRATICO DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL)

" 52

DORIGATTI Bruno Gino

(PARTITO DEMOCRATICO DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL)

" 73